SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 160

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 11 luglio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 22 giugno 2000, n. **190.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione nel campo della cultura, dell'istruzione e della scienza fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo macedone, fatto a Skopje il 21 gennaio 1998.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione nel campo della cultura, dell'istruzione e della scienza fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo macedone, fatto a Skopje il 21 gennaio 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 478 milioni per l'anno 2000, in lire 490 milioni per l'anno 2001 ed in lire 498 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000- 2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

ACCORDO DI COLLABORAZIONE NEL CAMPO DELLA CULTURA, DELL'ISTRUZIONE E DELLA SCIENZA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO MACEDONE

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo macedone (nel testo ulteriore: "le Parti"),

- nell'intento di sviluppare ulteriormente le relazioni nel campo della cultura, dell'istruzione e della scienza;

- convinti che la collaborazione nel campo della cultura, dell'istruzione e della scienza dei due Paesi abbia un ruolo importante nella conoscenza tra i popoli italiano e macedone, nell'approfondimento delle relazioni che collegano i due Paesi e nell'arricchimento delle proprie culture nazionali,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti intensificheranno e favoriranno la cooperazione fra le università e gli istituti d'istruzione superiore dei due Paesi tramite la conclusione di accordi e di convenzioni, lo scambio di docenti e d'informazioni, la partecipazione a seminari, congressi e conferenze.

ARTICOLO 2

Le Parti favoriranno l'insegnamento della lingua e della letteratura dell'altra Parte tramite lo scambio di lettori, di studenti, di docenti e di altri studiosi del campo dell'istruzione, tramite le borse, l'organizzazione di soggiorni di studio di studenti, l'invio di materiale didattico e l'organizzazione di corsi di formazione per docenti di lingua.

ARTICOLO 3

Le Parti organizzeranno contatti diretti fra le loro istituzioni educative, per favorire lo scambio di esperienze, soprattutto tra le scuole tecniche e professionali.

ARTICOLO 4

Le Parti favoriranno lo scambio bilaterale di docenti e organizzeranno incontri periodici di esperti nel campo dell'istruzione, al fine di studiare e di realizzare iniziative di collaborazione educativa.

ARTICOLO 5

Le Parti Contraenti offriranno reciprocamente borse di studio a studenti e laureati dell'altra Parte per studi e ricerche a livello universitario, postuniversitario e di dottorato di ricerca, sulla base del principio della reciprocità.

ARTICOLO 6

Le Parti favoriranno il riconoscimento reciproco dei diplomi e dei titoli accademici conseguiti presso le istituzioni d'istruzione superiore.

ARTICOLO 7

Le Parti intensificheranno la cooperazione nel campo della cultura fisica e dello sport, favoriranno la promozione di contatti diretti tra comitati

olimpici internazionali, federazioni, associazioni, unioni e squadre dei due Paesi, favoriranno lo stabilimento di cooperazione diretta tra studiosi e esperti per lo scambio di informazioni scientifico-metodologiche e sportivo-mediche del settore della cultura fisica e dello sport.

ARTICOLO 8

Le Parti svilupperanno, favoriranno e promuoveranno la cooperazione scientifica e tecnologica fra le organizzazioni dei due Paesi, inclusa la collaborazione diretta fra le istituzioni scientifiche e di ricerca dei due Paesi.

ARTICOLO 9

Le Parti appoggeranno e favoriranno la cooperazione e la partecipazione nel quadro di programmi e progetti multilaterali e regionali di sviluppo scientifico e tecnologico.

ARTICOLO 10

Le Parti favoriranno e svilupperanno la collaborazione nei diversi settori della cultura e dell'arte tramite:

- cooperazione diretta fra le organizzazioni e le istituzioni nel campo della cultura e dell'arte, fra le unioni e le associazioni di artisti e le rispettive fondazioni, come anche fra singoli rappresentanti di questi settori;
- cooperazione diretta nel settore della tutela di beni culturali tra le rispettive istituzioni;
- cooperazione nel campo dell'archeologia, della museologia, dell'etnologia, ecc;
- organizzazione di manifestazioni culturali;
- partecipazione ai festivals d'arte, ai concorsi e alle altre manifestazioni che contribuiscono alla presentazione di risultati culturali dei due Paesi;
- organizzazione di tournées di gruppi artistici, di complessi musicali e teatrali e di solisti dei due Paesi;
- scambio di mostre d'arte;
- traduzione di opere nel campo dell'arte e della cultura;
- cooperazione nel settore cinematografico, inclusa la collaborazione tra le cineteche dei due Paesi;
- esecuzione di opere musicali e teatrali di autori dei due Paesi;
- altre forme di cooperazione che favoriscano la conoscenza della cultura dei due Paesi e promuovano lo scambio culturale.

ARTICOLO 11

Nell'osservanza delle legislazioni nazionali vigenti, le Parti incoraggeranno la cooperazione fra i rispettivi archivi, biblioteche ed altre simili istituzioni dei due Paesi, con lo scopo dello scambio di esperti e di copie di documenti e dell'accesso ai loro beni librari e archivistici.

ARTICOLO 12

Le Parti favoriranno la cooperazione nel campo della pubblicazione di libri tramite:

- lo scambio di libri;
- l'organizzazione di mostre e la partecipazione alle fiere di libri;
- la cooperazione diretta tra gli editori;
- la promozione di contatti diretti tra gli scrittori, gli autori di pubblicazioni letterarie e scientifiche e i traduttori dei due Paesi.

ARTICOLO 13

Le Parti incoraggeranno la cooperazione nel settore della tutela dei diritti d'autore e dei diritti simili, in accordo alle convenzioni internazionali.

ARTICOLO 14

Le Parti Contraenti favoriranno sul proprio territorio, in ottemperanza alle norme interne di ciascun Paese e nella misura delle proprie disponibilità, l'attività di istituzioni culturali dell'altra Parte quali istituti di cultura, associazioni culturali ed istituzioni scolastiche.

Tali istituzioni usufruiranno delle più ampie facilitazioni per il proprio funzionamento, nell'ambito delle norme vigenti nel Paese in cui operano.

ARTICOLO 15

Nell'osservanza della legislazione vigente, ciascuna delle Parti assicura sul proprio territorio all'altra Parte tutte le possibili agevolazioni per l'entrata, il soggiorno e l'uscita delle persone, l'introduzione del materiale e dell'attrezzatura per la realizzazione di programmi di scambio.

ARTICOLO 16

Le Parti appoggeranno la collaborazione attiva nel quadro dell'UNESCO, delle istituzioni e progetti multilaterali europei, della Iniziativa Centro-europea e delle altre organizzazioni internazionali nel campo della cultura, dell'istruzione e della scienza.

ARTICOLO 17

Le Parti favoriranno lo scambio di informazioni e di pubblicazioni del settore politico, sociale e culturale dell'altro Paese.

Per questo scopo, le Parti si adopereranno per lo sviluppo della cooperazione tra gli organismi della radio e della televisione, le case editrici, le associazioni e le organizzazioni dei giornalisti.

ARTICOLO 18

Le due Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione nel settore degli scambi giovanili e la realizzazione di iniziative congiunte promosse da Enti, Istituzioni e Associazioni giovanili nei due Paesi.

ARTICOLO 19

Per dare applicazione al presente Accordo, le parti Contraenti istituiranno una Commissione mista incaricata di favorire l'applicazione dell'Accordo stesso e di concretizzare Programmi Esecutivi.
Essa si riunirà alternativamente nelle due Capitali.

ARTICOLO 20

Le Parti favoriranno la cooperazione diretta fra gli Enti pubblici statali, le istituzioni e le organizzazioni dei due Paesi che realizzano gli scopi e i contenuti del presente Accordo.

ARTICOLO 21

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data del ricevimento dell'ultima notifica con la quale le Parti si informino reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, che la rispettiva procedura interna di ratifica dell'Accordo sia stata completata.

ARTICOLO 22

L'Accordo rimarrà in vigore finché una delle Parti lo denunci, informandone l'altra Parte per iscritto per via diplomatica.

Le Parti dovranno trasmettere la notificazione scritta della denuncia dell'Accordo almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare e in tal modo l'Accordo non sarà più valido dopo la fine di quell'anno.

ARTICOLO 23

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo culturale cesserà di avere effetti nelle relazioni tra le Parti l'Accordo Culturale concluso a Roma il 3 dicembre 1960.
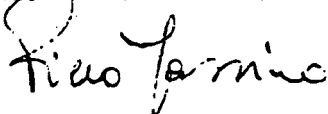
ARTICOLO 24

Nel caso che il presente Accordo cessi di essere in vigore, i programmi di scambio, le attività e i progetti iniziati nel quadro dello stesso e che non siano stati ancora realizzati rimarranno in vigore fino alla loro realizzazione.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Skopje il 21 gennaio 1998 in due originali in lingua italiana e macedone, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO MACEDONE

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5461):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 1° dicembre 1998.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 16 dicembre 1998 con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla III commissione il 13 ed il 27 ottobre 1999.

Esaminato in aula il 29 novembre 1999 ed approvato il 17 dicembre 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 4398):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, l'11 gennaio 2000 con pareri delle commissioni 1ª, 4ª 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 20 gennaio 2000.

Relazione scritta annunciata il 13 marzo 2000 (atto n. 4398/*A* - relatore sen. CORRAO).

Esaminato in aula il 15 febbraio 2000 ed approvato il 6 giugno 2000.

00G0239

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 24 giugno 2000.

Proroga dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dall'Etiopia per i cittadini italiani ivi residenti con ascendente o coniuge eritreo ovvero in possesso anche di cittadinanza eritrea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE
POLITICHE MIGRATORIE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

ED

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale del 15 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999, con cui è stato dichiarato lo stato di necessità al rimpatrio dall'Etiopia per i cittadini italiani con ascendente o coniuge eritreo ovvero in possesso anche di cittadinanza eritrea a decorrere dal 15 luglio 1998;

Ritenuto che, a seguito del persistere del conflitto con l'Eritrea e del conseguente stato di generale insicurezza, sia venuta a determinarsi una situazione di carattere eccezionale che ha costretto i cittadini italiani residenti in Etiopia, con legami con l'Eritrea, a rimpatriare, a decorrere dal 15 giugno 1998;

Considerate le comunicazioni a tal riguardo pervenute dall'Ambasciata d'Italia in Addis Abeba;

Visto l'art. 2, commi 4 e 7, della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, articoli 3 e 16;

Ritenuto che tale stato di necessità va dichiarato anche ai fini della disposizione sul reinsediamento contenuta nell'art. 8 della legge 15 ottobre 1991, n. 344;

Decreta:

È prorogata l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dall'Etiopia dei cittadini italiani ivi residenti, che abbiano un ascendente o un coniuge eritreo ovvero siano in possesso anche della cittadinanza eritrea, a decorrere dal 16 luglio 2000.

Roma, 24 giugno 2000

Il direttore generale
per gli italiani all'estero e le politiche migratorie
MARSILI

Il direttore generale dei servizi civili
DEL MESE

Il direttore generale del Tesoro
DRAGHI

00A9126

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 aprile 2000.

Determinazione del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 79, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-*quinquies,* della legge 14 agosto 1974, n. 346, concernente il pagamento differito dei diritti doganali;

Visto l'art. 4, punto 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni con la legge 12 luglio 1991, n. 202, con il quale, per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni sette relativamente ai diritti doganali concernenti la fiscalità interna, e di giorni trenta, relativamente ai dazi, ai prelievi e alle altre imposizioni previste dai regolamenti comunitari, si rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del tesoro a tre mesi;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 13 gennaio 2000;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, punto 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, con la legge 12 luglio 1991, n. 202, il saggio di interesse per il pagamento differito, effettuato oltre il periodo di giorni sette relativamente ai diritti doganali concernenti la fiscalità interna ed oltre il periodo di giorni trenta relativamente ai dazi, ai prelievi e alle altre imposizioni previste dai regolamenti comunitari, è stabilito nella misura del 2,83 per cento annuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2000

Il Ministro delle finanze
VISCO

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
GIARDA

00A9138

DECRETO 12 giugno 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Macerata.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LE MARCHE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 28 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto l'art. 33 della legge n. 28 del 18 febbraio 1999;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Ancona ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Macerata per il giorno 2 giugno 2000, dalle ore 10,30 alle ore 12,30, per assemblea del personale «per discutere gli effetti dell'eventuale approvazione del disegno di legge "Bersani" che prevede l'abolizione del P.R.A. e la messa in mobilità dei dipendenti»;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Macerata per il giorno 2 giugno 2000, dalle ore 10,30 alle ore 12,30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 12 giugno 2000

Il direttore regionale: DE MUTIIS

00A9116

DECRETO 27 giugno 2000.

Comunicazione all'anagrafe tributaria - su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti - da parte di aziende, istituti, enti e società, dei dati e delle notizie riguardanti i contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed alla assistenza e garanzie accessorie, relativamente ai soggetti contraenti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti;

Visto in particolare l'art. 6, primo comma, lettera *g-ter)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 e successive modificazioni, recante l'indicazione — tra gli atti nei quali deve essere menzionato il numero di codice fiscale — dei contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed alla assistenza e garanzie accessorie, relativamente ai soggetti contraenti;

Visto in particolare l'art. 7, quinto comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 e successive modificazioni, che stabilisce che le aziende, gli istituti, gli enti e le società devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed alla assistenza e garanzie accessorie, relativamente ai soggetti contraenti, di cui alla lettera *g-ter)* del primo comma dell'art. 6 del decreto medesimo;

Visto in particolare l'art. 7, undicesimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 e successive modificazioni, il quale demanda all'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze la determinazione delle modalità delle comunicazioni nonché dei termini entro cui le stesse devono essere effettuate e stabilisce, inoltre, che il decreto medesimo sia emanato di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto interministeriale 28 aprile 1992 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 109 del 12 maggio 1992, il quale stabilisce che le aziende, gli istituti, gli enti e le società che stipulano contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile - di cui all'art. 7, quinto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 e successive modificazioni - devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie relativi ai contratti medesimi relativamente ai soggetti contraenti, e determina le modalità ed i termini delle comunicazioni stesse;

Considerato che l'articolo unico del citato decreto interministeriale 28 aprile 1992 stabilisce che le comunicazioni devono essere eseguite mediante registrazione dei dati su supporti magnetici, nonché trasmesse unitamente alla nota di accompagnamento di cui al modello approvato con il decreto del Ministro delle finanze 27 gennaio 1978;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente nuove disposizioni in materia, tra l'altro, di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, in base al quale devono essere adottati dal Ministro delle finanze esclusivamente i provvedimenti che sono espressione del potere di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Ritenuto necessario che, al fine di semplificare le attività di acquisizione e di controllo dell'amministrazione finanziaria, i dati richiesti siano trasmessi mediante supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti con il sistema informativo del Ministero delle finanze;

Considerata la necessità di aggiornare il contenuto e le modalità di fornitura delle comunicazioni concernenti gli adempimenti previsti dal citato decreto interministeriale 28 aprile 1992, al fine di agevolare l'inserimento dei dati nel sistema informativo del Ministero delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Le aziende, gli istituti, gli enti e le società che stipulano contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed alla assistenza e garanzie accessorie, devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie relativi ai soggetti contraenti.

Art. 2.

1. Le comunicazioni devono essere trasmesse, utilizzando l'annessa nota di accompagnamento (allegato A) di cui è consentita la fotoriproduzione dalla *Gazzetta Ufficiale,* mediante registrazione dei dati su supporti magnetici aventi le caratteristiche tecniche e con le modalità indicate nell'allegato B al presente decreto.

2. Le comunicazioni effettuate mediante supporti magnetici devono essere indirizzate al Centro di servizio delle imposte dirette ed indirette di Pescara, via Rio Sparto n. 21 - 65129 Pescara.

3. Le predette comunicazioni possono essere eseguite, in alternativa all'invio dei supporti magnetici, tramite collegamenti telematici diretti con il sistema informativo del Ministero delle finanze, secondo le specifiche tecniche stabilite nell'allegato B al presente decreto.

4. Le comunicazioni devono essere effettuate entro il 30 aprile di ciascun anno relativamente ai contratti stipulati ed alle variazioni e cessazioni intervenuti nell'anno solare precedente.

Art. 3.

1. Il decreto interministeriale 28 aprile 1992 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 109 del 12 maggio 1992, concernente le comunicazioni all'anagrafe tributaria da parte di aziende, istituti, enti e società, dei dati e delle notizie riguardanti i contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2000

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

Il ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

ALLEGATO A

AL MINISTERO DELLE FINANZE
CENTRO DI SERVIZIO DELLE
IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE DI PESCARA
VIA RIO SPARTO, N. 21
65129 - PESCARA

NOTA DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA COMUNICAZIONE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

Il sottoscritto, per conto del sottoindicato soggetto:

DATI IDENTIFICATIVI	DENOMINAZIONE (a)			
	Segue: DENOMINAZIONE	NUMERO DI CODICE FISCALE	NATURA (b)	UFFICIO
SEDE (c)	C.A.P.	COMUNE (senza abbreviazione)	PROV. (sigla)	
	VIA O PIAZZA		N. CIVICO	

comunica, ai sensi dell'art. 7, commi quinto ed undicesimo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni, i dati e le notizie riguardanti i contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed alla assistenza e garanzie accessorie, di cui all'art. 6, primo comma, lettera g-ter) dello stesso D.P.R., relativi all'anno: |__|__|__|__|

La presente comunicazione è costituita da N°.____ ☐ Nastri a cartuccia

N° ____ ☐ Dischetti (d)

DATA DI INVIO FIRMA (e)

|____|____|________| ____________________________

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO	
DATA DI RICEZIONE	N. PROTOCOLLO

AVVERTENZE

La nota deve essere compilata in tutte le sue parti e deve essere spedita o consegnata, insieme ai supporti magnetici costituenti la comunicazione, al Centro di servizio delle imposte dirette ed indirette di Pescara - Via Rio Sparto, n.21 - 65129 Pescara.

Istruzioni per la compilazione

La nota deve essere compilata a macchina o a stampatello.
Tutte le notizie vanno riportate sulla nota senza alcuna abbreviazione.
In corrispondenza di ogni lettera riportata sulla nota si chiarisce:

(a) indicare l'esatta denominazione dell'ufficio che effettua la comunicazione;

(b) indicare la natura dell'ufficio con il numero 60;

(c) la dizione del comune va indicata per esteso; la sigla provinciale è quella automobilistica (ad esempio Roma = RM);

(d) indicare il numero di supporti magnetici inviati e barrare la casella relativa ai supporti su cui sono state trasmesse le comunicazioni;

(e) la nota di accompagnamento deve essere firmata dalla persona tenuta ad eseguire la comunicazione, secondo l'ordinamento dell'ufficio.

ALLEGATO B

MODALITA' DI COMUNICAZIONE DEI DATI E DELLE NOTIZIE

RIGUARDANTI I SOGGETTI CONTRAENTI DEI CONTRATTI DI

ASSICURAZIONE, AD ESCLUSIONE DI QUELLI RELATIVI

ALLA RESPONSABILITA' CIVILE ED ALLA ASSISTENZA E

GARANZIE ACCESSORIE.

I dati possono essere comunicati mediante supporti magnetici oppure mediante collegamenti telematici diretti con il Ministero delle Finanze.

1. CARATTERISTICHE DELLA COMUNICAZIONE MEDIANTE SUPPORTI MAGNETICI

I tipi di supporto utilizzabili sono i nastri magnetici a cartuccia e i dischetti magnetici.

Nel caso in cui un unico supporto non sia sufficiente a contenere tutte le comunicazioni, la fornitura puo' essere costituita da piu' supporti contenenti ognuno un unico data set.

1.1 CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA

I nastri magnetici a cartuccia devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- dimensioni e tipologia tali da essere elaborabili mediante unita' tipo IBM 3480 o 3490;

- numero di tracce = 18;

- numero di caratteri per pollice = 37.871;

- senza IDRC (la registrazione non deve prevedere la compattazione hardware);

- tipo di codifica = EBCDIC oppure ASCII con bit di parita'.

- i nastri magnetici a cartuccia devono essere di tipo "NO LABEL";

- la lunghezza di ciascun record logico e' di 280 caratteri;

- la lunghezza del record fisico e' di 32.760 caratteri.

1.2 CARATTERISTICHE DEI DISCHETTI MAGNETICI

I dischetti magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- tipologia:

- dischetti da 3.5 pollici doppia faccia, alta densita' con 512 bytes per settore con 18 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 1,4 MB di capacita' in formato MS/DOS;

- organizzazione sequenziale;

- tipo di codifica di registrazione ASCII STANDARD;

- gli ultimi due caratteri di ciascun record devono essere riservati ai caratteri ASCII, CR E LF(valori esadecimali "0D" e "0A");

- lunghezza del record 280 caratteri (comprensivi dei due caratteri suddetti).

- **i files non devono essere compressi**.

Il nome da assegnare al file del dischetto e': ART31AS e deve essere l'unico file contenuto nel dischetto.

1.3 CARATTERISTICHE ESTERNE DEI SUPPORTI MAGNETICI

Ciascuna fornitura puo' essere costituita da piu' volumi; su ciascun volume deve essere apposta, a cura del soggetto che predispone il supporto , una etichetta esterna contenente le seguenti informazioni:

- anno di riferimento dei dati;
- codice fiscale del mittente;
- denominazione del mittente;
- domicilio fiscale del mittente (via, numero civico, comune e sigla della provincia);
- recapito telefonico;
- oggetto : Comunicazioni all' A.T. relative ai contratti di assicurazione ad esclusione di quelli relativi alla responsabilita' civile.
- tipo di codifica (EBCDIC O ASCII), da indicare solo per i nastri magnetici;
- sistema operativo (VERSIONE E RELEASE) utilizzato per produrre i file (MVS, MS/DOS, VMS, UNIX, ECC.);
- hardware utilizzato per produrre il supporto (CASA COSTRUTTRICE E MODELLO);
- eventuale identificativo assegnato dal mittente al supporto;
- data di produzione del supporto.

I supporti magnetici devono essere opportunamente confezionati al fine di evitare il loro deterioramento nella fase di trasporto.

A tal riguardo, particolare attenzione e' da porre relativamente all'imballaggio dei dischetti magnetici.

La confezione deve presentare all'esterno una etichetta contenente il mittente e l'oggetto sopra descritti.

2. CARATTERISTICHE DELLA COMUNICAZIONE MEDIANTE COLLEGAMENTI TELEMATICI

Lo scambio dati con il Ministero delle Finanze prevede un invio di dati ed una successiva ricezione di dati di risposta relativa a un file "esiti" contenente eventuali irregolarità riscontrate nei dati inviati nella singola trasmissione.
Il Ministero delle Finanze definirà e comunicherà le modalità tecniche per l'attivazione del collegamento per l'invio delle comunicazioni.

3. CARATTERISTICHE DEI FILES CONTENENTI LE COMUNICAZIONI

Ogni file, mediante file transfer o supporto magnetico, si compone dei seguenti record lunghi 280 caratteri:

- un record di testa (tipo record 0);
- piu' record dettaglio con i dati delle comunicazioni relative a persona fisica (tipo record 1);
- piu' record dettaglio con i dati delle comunicazioni relative a soggetto diverso da persona fisica (tipo record 2);
- un record di coda (tipo record 9).

Qualora la fornitura sia costituita da piu' supporti (nastri a cartuccia o dischetti), su ciascuno di essi deve essere presente un solo data set contenente il record di testa, i records con i dati della comunicazione ed il record di coda.

4. CARATTERISTICHE DEI FILES ESITI

Il file "esiti" viene **sempre** restituito dal Ministero delle Finanze a conferma dell'avvenuta ricezione di ogni singola trasmissione effettuata mediante collegamento telematico e si compone dei seguenti records lunghi 310 caratteri:

- un record di testa (con tipo record uguale a 0) contenente i dati che identificano univocamente il file trasmesso dall' ente inviante;
  il record e' sempre presente.

- nel caso in cui siano stati riscontrati errori nel file trasmesso, verranno inviati dei records contenenti le irregolarita' riscontrate; tali records (con tipo record sempre uguale ad 1), conterranno il riferimento al record inviato errato del quale verra' riproposto il contenuto integrato con una serie di flags per segnalare su quale campo e' stato riscontrato l' errore.

- un record di coda (con tipo record uguale a 9) contenente il totale dei records di tipo 1 trasmessi dall' ente inviante;
  il record e' sempre presente.

5. CARATTERISTICHE DEI CAMPI

Di seguito sono elencate le caratteristiche dei campi contenuti nei record:

- i campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici e speciali, quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), ecc.;

- i dati numerici vanno allineati a destra, riempiendo di zeri i caratteri non significativi;

- in caso di dati mancanti impostare a zero i campi numerici e a spazi quelli alfabetici e alfanumerici.

6. CONTENUTO INFORMATIVO DEI RECORD

Di seguito viene descritto il contenuto informativo dei records.

RECORD DI TESTA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 0 "
2	Progressivo invio	7	2 - 8	NU	Nel formato " AAAANNN " ;identifica il numero
					dell' invio nell' ambito dell' anno
3	Codice fiscale ente	11	9 - 19	NU	
4	Denominazione ente	60	20 - 79	AN	
5	Anno riferimento dei dati	4	80 - 83	NU	Nel formato " AAAA "
6	Codice flusso	2	84 - 85	AN	Vale " AS "
7	Data invio	8	86 - 93	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
8	Tipo fornitura	1	94 - 94	AN	Contiene "O" se si tratta di **fornitura** ordinaria
					Contiene "R" se si tratta di **fornitura** a corre-
					zione di dati forniti in un precedente invio, ma
					risultati errati ai controlli dell' Anagrafe
					Tributaria.
					In caso di rifornitura di tali dati, i campi
					2-3-4-5-6 dovranno contenere le stesse
					informazioni riportate nella fornitura originaria.
9	Filler	186	95 - 280	AN	

RECORD DI DETTAGLIO DELLA COMUNICAZIONE
RELATIVA AL SOGGETTO CONTRAENTE PERSONA FISICA

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 1 "
2	Progressivo record	6	2 - 7	NU	Progressivo record nell' ambito del file
3	Tipo comunicazione	1	8 - 8	NU	Va impostato a " 1 " per stipula del contratto
					Va impostato a " 2 " per variazione contratto
					Va impostato a " 3 " per risoluzione contratto
4	Ramo o specie di assicurazione	3	9 - 11	NU	
5	Identificativo della polizza	30	12 - 41	AN	
6	Tipo di valuta	1	42 - 42	AN	Indica la valuta con la quale vengono espressi
					tutti gli importi presenti nel record.
					Vale " L " per Lire ; " E " per Euro
7	Premio lordo annuo	13	43 - 55	NU	Va espresso in Lire o in centesimi di Euro
8	Capitale assicurato	13	56 - 68	NU	Va espresso in Lire o in centesimi di Euro
9	Data della stipula del contratto	8	69 - 76	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
10	Durata del contratto	2	77 - 78	NU	Va espressa in anni
11	Data di risoluzione del contratto	8	79 - 86	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
12	Premio lordo totale	13	87 - 99	NU	Va espresso in Lire o in centesimi di Euro
13	Codice fiscale contraente persona fisica	16	100 - 115	AN	
14	Cognome del contraente	24	116 - 139	AN	
15	Nome del contraente	20	140 - 159	AN	
16	Sesso del contraente	1	160 - 160	AN	Indicare " M " o " F "
17	Data di nascita del contraente	8	161 - 168	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
18	Luogo di nascita del contraente	25	169 - 193	AN	Se estero, e' la denominazione dello stato
19	Provincia di nascita del contraente	2	194 - 195	AN	Se la nascita e' all'estero, la provincia = "EE"
20	Filler	85	196 - 280	AN	

RECORD DI DETTAGLIO DELLA COMUNICAZIONE
RELATIVA AL SOGGETTO CONTRAENTE PERSONA NON FISICA

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 2 "
2	Progressivo record	6	2 - 7	NU	Progressivo record nell' ambito del file
3	Tipo comunicazione	1	8 - 8	NU	Va impostato a " 1 " per stipula del contratto
					Va impostato a " 2 " per variazione contratto
					Va impostato a " 3 " per risoluzione contratto
4	Ramo o specie di assicurazione	3	9 - 11	NU	
5	Identificativo della polizza	30	12 - 41	AN	
6	Tipo di valuta	1	42 - 42	AN	Indica la valuta con la quale vengono espressi
					tutti gli importi presenti nel record.
					Vale " L " per Lire ; " E " per Euro
7	Premio lordo annuo	13	43 - 55	NU	Va espresso in Lire o in centesimi di Euro
8	Capitale assicurato	13	56 - 68	NU	Va espresso in Lire o in centesimi di Euro
9	Data della stipula del contratto	8	69 - 76	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
10	Durata del contratto	2	77 - 78	NU	Va espressa in anni
11	Data di risoluzione del contratto	8	79 - 86	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
12	Filler	26	87 - 112	AN	
13	Codice fiscale del contraente pers.giurid.	11	113 - 123	NU	
14	Filler	5	124 - 128	AN	
15	Denominazione del contraente	80	129 - 208	AN	
16	Comune sede legale del contraente	25	209 - 233	AN	
17	Provincia sede legale del contraente	2	234 - 235	AN	
18	Filler	45	236 - 280	AN	

RECORD DI CODA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 9 "
2	Progressivo invio	7	2 - 8	NU	Nel formato " AAAANNN "; identifica il numero
					dell' invio nell' ambito dell' anno
3	Codice fiscale ente	11	9 - 19	NU	
4	Denominazione ente	60	20 - 79	AN	
5	Anno riferimento dei dati	4	80 - 83	NU	Nel formato " AAAA "
6	Codice flusso	2	84 - 85	AN	Vale " AS "
7	Data invio	8	86 - 93	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
8	Tipo fornitura	1	94 - 94	AN	Contiene "O" se si tratta di **fornitura** ordinaria
					Contiene "R" se si tratta di **fornitura** a corre-
					zione di dati forniti in un precedente invio, ma
					risultati errati ai controlli dell' Anagrafe
					Tributaria.
					In caso di rifornitura di tali dati, i campi
					2-3-4-5-6 dovranno contenere le stesse
					informazioni riportate nella fornitura originaria.
9	Totale records inviati	9	95 - 103	NU	Indicare il numero di records di tipo "1" e "2"
					presenti nella fornitura
10	Tot. premio lordo annuo	15	104 - 118	NU	Va espresso in Lire o in centesimi di Euro
11	Filler	162	119 - 280	AN	

FILE ESITI
RECORD DI TESTA

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 0 "
2	Denominazione mittente	23	2 - 24	AN	Vale "Ministero delle Finanze"
3	Tipo file	5	25 - 29	AN	Vale " ESITO "
4	Progressivo invio	7	30 - 36	NU	Nel formato " AAAANNN "
5	Codice fiscale ente	11	37 - 47	NU	Codice fiscale dell' ente
6	Denominazione ente	60	48 - 107	AN	Denominazione dell' ente
7	Anno di riferimento dei dati	4	108 - 111	NU	Nel formato " AAAA "
8	Codice flusso	2	112 - 113	AN	Vale " AS "
9	Data invio	8	114 - 121	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
10	Tipo fornitura	1	122 - 122	AN	Contiene "O" se si tratta di **fornitura** ordinaria
					Contiene "R" se si tratta di **rifornitura** di dati
11	Data di produzione del file esiti	8	123 - 130	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
12	Filler	180	131 - 310	AN	

FILE ESITI RELATIVO AL
RECORD DI TESTA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record esito	1	1 - 1	NU	Vale " 1 "
2	Tipo record inviato errato	1	2 - 2	NU	Vale " 0 "
3	Progressivo invio	7	3 - 9	NU	
4	Codice fiscale ente	11	10 - 20	NU	
5	Denominazione ente	60	21 - 80	AN	
6	Anno riferimento dei dati	4	81 - 84	NU	
7	Codice flusso	2	85 - 86	AN	
8	Data invio	8	87 - 94	NU	
9	Tipo fornitura	1	95 - 95	AN	
10	Filler	186	96 - 281	AN	
11	Flag tipo record	1	282 - 282	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
12	Flag progressivo invio	1	283 - 283	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
13	Flag codice fiscale ente	1	284 - 284	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
14	Flag denominazione ente	1	285 - 285	NU	"0"= ok, "1" assente
15	Flag anno riferimento dati	1	286 - 286	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
16	Flag codice flusso	1	287 - 287	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
17	Flag data invio	1	288 - 288	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
18	Flag del tipo fornitura	1	289 - 289	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
19	Filler	21	290 - 310	AN	

FILE ESITI RELATIVO AL
RECORD DI DETTAGLIO DELLA COMUNICAZIONE
RELATIVA AL SOGGETTO CONTRAENTE PERSONA FISICA

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record esito	1	1 - 1	NU	Vale " 1 "
2	Tipo record	1	2 - 2	NU	Vale " 1 "
3	Progressivo record	6	3 - 8	NU	
4	Tipo comunicazione	1	9 - 9	NU	
5	Ramo o specie di assicurazione	3	10 - 12	NU	
6	Identificativo della polizza	30	13 - 42	AN	
7	Tipo di valuta	1	43 - 43	AN	
8	Premio lordo annuo	13	44 - 56	NU	
9	Capitale assicurato	13	57 - 69	NU	
10	Data della stipula del contratto	8	70 - 77	NU	
11	Durata del contratto	2	78 - 79	NU	
12	Data di risoluzione del contratto	8	80 - 87	NU	
13	Premio lordo totale	13	88 - 100	NU	
14	Codice fiscale contraente persona fisica	16	101 - 116	AN	
15	Cognome del contraente	24	117 - 140	AN	
16	Nome del contraente	20	141 - 160	AN	
17	Sesso del contraente	1	161 - 161	AN	
18	Data di nascita del contraente	8	162 - 169	NU	
19	Luogo di nascita del contraente	25	170 - 194	AN	
20	Provincia di nascita del contraente	2	195 - 196	AN	
21	Filler	85	197 - 281	AN	
22	Flag tipo record	1	282 - 282	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente o errato
23	Flag progressivo record	1	283 - 283	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente o errato
24	Flag tipo comunicazione	1	284 - 284	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente o errato
25	Flag ramo o specie di assicurazione	1	285 - 285	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente o errato
26	Flag identificativo della polizza	1	286 - 286	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente
27	Flag tipo di valuta	1	287 - 287	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente o errato
28	Flag premio lordo annuo	1	288 - 288	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente o errato
29	Flag capitale assicurato	1	289 - 289	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente o errato
30	Flag data della stipula del contratto	1	290 - 290	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente o errato
31	Flag durata del contratto	1	291 - 291	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente o errato
32	Flag data di risoluzione del contratto	1	292 - 292	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente o errato
33	Flag premio lordo totale	1	293 - 293	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente o errato
34	Flag codice fiscale del contraente PF	1	294 - 294	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente
35	Flag cognome del contraente	1	295 - 295	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente
36	Flag nome del contraente	1	296 - 296	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente
37	Flag sesso del contraente	1	297 - 297	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente
38	Flag data di nascita del contraente	1	298 - 298	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente o errato
39	Flag luogo di nascita del contraente	1	299 - 299	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente
40	Flag provincia di nascita del contraente	1	300 - 300	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente
41	Filler	10	301 - 310	AN	

FILE ESITI RELATIVO AL
RECORD DI DETTAGLIO DELLA COMUNICAZIONE
RELATIVA AL SOGGETTO CONTRAENTE PERSONA NON FISICA

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record esito	1	1 - 1	NU	Vale "1"
2	Tipo record	1	2 - 2	NU	Vale "2"
3	Progressivo record	6	3 - 8	NU	
4	Tipo comunicazione	1	9 - 9	NU	
5	Ramo o specie di assicurazione	3	10 - 12	NU	
6	Identificativo della polizza	30	13 - 42	AN	
7	Tipo di valuta	1	43 - 43	AN	
8	Premio lordo annuo	13	44 - 56	NU	
9	Capitale assicurato	13	57 - 69	NU	
10	Data della stipula del contratto	8	70 - 77	NU	
11	Durata del contratto	2	78 - 79	NU	
12	Data di risoluzione del contratto	8	80 - 87	NU	
13	Filler	26	88 - 113	AN	
14	Codice fiscale contraente persona giur.	11	114 - 124	NU	
15	Filler	5	125 - 129	AN	
16	Denominazione del contraente	80	130 - 209	AN	
17	Comune sede legale del contraente	25	210 - 234	AN	
18	Provincia sede legale del contraente	2	235 - 236	AN	
19	Filler	45	237 - 281	AN	
20	Flag tipo record	1	282 - 282	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
21	Flag tipo comunicazione	1	283 - 283	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
22	Flag ramo o specie di assicurazione	1	284 - 284	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
23	Flag identificativo della polizza	1	285 - 285	NU	"0" = ok, "1" assente
24	Flag premio lordo annuo	1	286 - 286	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
25	Flag capitale assicurato	1	287 - 287	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
26	Flag data della stipula del contratto	1	288 - 288	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
27	Flag durata del contratto	1	289 - 289	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
28	Flag data di risoluzione del contratto	1	290 - 290	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
29	Flag codice fiscale del contraente PNF	1	291 - 291	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
30	Flag denominazione del contraente	1	292 - 292	NU	"0" = ok, "1" assente
31	Flag comune sede legale del contraente	1	293 - 293	NU	"0" = ok, "1" assente
32	Flag provincia sede legale contraente	1	294 - 294	NU	"0" = ok, "1" assente
33	Flag progressivo record	1	295 - 295	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
34	Flag tipo di valuta	1	296 - 296	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
35	Filler	14	297 - 310	AN	

FILE ESITI RELATIVO AL
RECORD DI CODA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record esito	1	1 - 1	NU	Vale " 1 "
2	Tipo record inviato errato	1	2 - 2	NU	Vale " 9 "
3	Progressivo invio	7	3 - 9	NU	
4	Codice fiscale ente	11	10 - 20	NU	
5	Denominazione ente	60	21 - 80	AN	
6	Anno riferimento dei dati	4	81 - 84	NU	
7	Codice flusso	2	85 - 86	AN	
8	Data invio	8	87 - 94	NU	
9	Tipo fornitura	1	95 - 95	AN	
10	Totale records inviati	9	96 - 104	NU	
11	Tot. premio lordo annuo	15	105 - 119	NU	
12	Filler	162	120 - 281	AN	
13	Flag tipo record	1	282 - 282	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
14	Flag progressivo invio	1	283 - 283	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
15	Flag codice fiscale ente	1	284 - 284	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
16	Flag denominazione ente	1	285 - 285	NU	"0" = ok, "1" assente
17	Flag anno riferimento dati	1	286 - 286	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
18	Flag codice flusso	1	287 - 287	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
19	Flag data invio	1	288 - 288	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
20	Flag del tipo fornitura	1	289 - 289	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
21	Flag records totali inviati	1	290 - 290	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
22	Flag totale premio lordo	1	291 - 291	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
23	Filler	19	292 - 310	AN	

FILE ESITI
RECORD DI CODA

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 9 "
2	Denominazione mittente	23	2 - 24	AN	Vale " Ministero delle Finanze "
3	Tipo file	5	25 - 29	AN	Vale " ESITO "
4	Progressivo invio	7	30 - 36	NU	Nel formato " AAAANNN "
5	Codice fiscale ente	11	37 - 47	NU	Codice fiscale dell' ente
6	Denominazione ente	60	48 - 107	AN	Denominazione dell' ente
7	Anno di riferimento dei dati	4	108 - 111	NU	Nel formato " AAAA "
8	Codice flusso	2	112 - 113	AN	Vale " AS "
9	Data invio	8	114 - 121	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
10	Tipo fornitura	1	122 - 122	AN	Contiene "O" se si tratta di **fornitura** ordinaria
					Contiene "R" se si tratta di **rifornitura** di dati
11	Data di produzione del file esiti	8	123 - 130	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
12	Totale records	6	131 - 136	NU	Numero totale dei records comprensivo di
13	Filler	174	137 - 310	AN	

00A9152

DECRETO 27 giugno 2000.

Comunicazione all'anagrafe tributaria - su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti - da parte di aziende, istituti, enti e società, dei dati e delle notizie riguardanti i contratti di somministrazione di energia elettrica, relativamente agli utenti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti;

Visto in particolare l'art. 6, primo comma, lettera *g-ter)* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 e successive modificazioni, recante l'indicazione - tra gli atti nei quali deve essere menzionato il numero di codice fiscale - dei contratti di somministrazione di energia elettrica, relativamente agli utenti;

Visto in particolare l'art. 7, quinto comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 e successive modificazioni, che stabilisce che le aziende, gli istituti, gli enti e le società devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di somministrazione di energia elettrica, relativamente agli utenti, di cui alla lettera *g-ter)* del primo comma dell'art. 6 del decreto medesimo;

Visto in particolare l'art. 7, undicesimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 e successive modificazioni, il quale demanda all'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze la determinazione delle modalità delle comunicazioni nonché dei termini entro cui le stesse devono essere effettuate e stabilisce, inoltre, che il decreto medesimo sia emanato di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto interministeriale 28 aprile 1992 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 109 del 12 maggio 1992, il quale stabilisce che le aziende, gli istituti, gli enti e le società che stipulano contratti di somministrazione di energia elettrica — di cui all'art. 7, quinto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 e successive modificazioni — devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie relativi ai contratti medesimi relativamente agli utenti, e determina le modalità ed i termini delle comunicazioni stesse;

Considerato che l'articolo unico del citato decreto interministeriale 28 aprile 1992 stabilisce che le comunicazioni devono essere eseguite mediante registrazione dei dati su supporti magnetici, nonché trasmesse unitamente alla nota di accompagnamento di cui al modello approvato con il decreto del Ministro delle finanze 27 gennaio 1978;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente nuove disposizioni in materia, tra l'altro, di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, in base al quale devono essere adottati dal Ministro delle finanze esclusivamente i provvedimenti che sono espressione del potere di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Ritenuto necessario che, al fine di semplificare le attività di acquisizione e di controllo dell'amministrazione finanziaria, i dati richiesti siano trasmessi mediante supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti con il sistema informativo del Ministero delle finanze;

Considerata la necessità di aggiornare il contenuto e le modalità di fornitura delle comunicazioni concernenti gli adempimenti previsti dal citato decreto interministeriale 28 aprile 1992, al fine di agevolare l'inserimento dei dati nel sistema informativo del Ministero delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Le aziende, gli istituti, gli enti e le società che stipulano contratti di somministrazione di energia elettrica devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie relativi ai contratti medesimi, relativamente agli utenti.

Art. 2.

1. Le comunicazioni devono essere trasmesse, utilizzando l'annessa nota di accompagnamento (allegato A) di cui è consentita la fotoriproduzione dalla *Gazzetta Ufficiale,* mediante registrazione dei dati su supporti magnetici aventi le caratteristiche tecniche e con le modalità indicate nell'allegato B al presente decreto.

2. Le comunicazioni effettuate mediante supporti magnetici devono essere indirizzate al Centro di servizio delle imposte dirette ed indirette di Pescara, via Rio Sparto n. 21 - 65129 Pescara.

3. Le predette comunicazioni possono essere eseguite, in alternativa all'invio dei supporti magnetici, tramite collegamenti telematici diretti con il sistema informativo del Ministero delle finanze, secondo le specifiche tecniche stabilite nell'allegato B al presente decreto.

4. Le comunicazioni devono essere effettuate entro il 30 aprile di ciascun anno relativamente nell'anno solare precedente.

Art. 3.

1. Il decreto interministeriale 28 aprile 1992, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 109 del 12 maggio 1992, concernente le comunicazione all'anagrafe tributaria da parte di aziende, istituti, enti e società, dei dati e delle notizie riguardanti i contratti di somministrazione di energia elettrica, relativamente agli utenti, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2000

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

Il ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

ALLEGATO A

AL MINISTERO DELLE FINANZE
CENTRO DI SERVIZIO DELLE
IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE DI PESCARA
VIA RIO SPARTO, N. 21
65129 - PESCARA

NOTA DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA COMUNICAZIONE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

Il sottoscritto, per conto del sottoindicato soggetto:

DATI IDENTIFICATIVI	DENOMINAZIONE (a)			
	Segue: DENOMINAZIONE	NUMERO DI CODICE FISCALE	NATURA (b)	UFFICIO
SEDE (c)	C.A.P.	COMUNE (senza abbreviazione)	PROV. (sigla)	
	VIA O PIAZZA		N. CIVICO	

comunica, ai sensi dell'art. 7, commi quinto ed undicesimo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni, i dati e le notizie riguardanti i contratti di somministrazione di energia elettrica di cui all'art. 6, primo comma, lettera g-ter) dello stesso D.P.R., relativi all'anno: |__|__|__|__|

La presente comunicazione è costituita da N°.____ ☐ Nastri a cartuccia

N° ____ ☐ Dischetti (d)

DATA DI INVIO FIRMA (e)

|____|____|________| ____________________________

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO	
DATA DI RICEZIONE	N. PROTOCOLLO

AVVERTENZE

La nota deve essere compilata in tutte le sue parti e deve essere spedita o consegnata, insieme ai supporti magnetici costituenti la comunicazione, al Centro di servizio delle imposte dirette ed indirette di Pescara - Via Rio Sparto, n.21 - 65129 Pescara.

Istruzioni per la compilazione

La nota deve essere compilata a macchina o a stampatello.
Tutte le notizie vanno riportate sulla nota senza alcuna abbreviazione.
In corrispondenza di ogni lettera riportata sulla nota si chiarisce:

(a) indicare l'esatta denominazione dell'ufficio che effettua la comunicazione;

(b) indicare la natura dell'ufficio con il numero 60;

(c) la dizione del comune va indicata per esteso; la sigla provinciale è quella automobilistica (ad esempio Roma = RM);

(d) indicare il numero di supporti magnetici inviati e barrare la casella relativa ai supporti su cui sono state trasmesse le comunicazioni;

(e) la nota di accompagnamento deve essere firmata dalla persona tenuta ad eseguire la comunicazione, secondo l'ordinamento dell'ufficio.

ALLEGATO B

MODALITA' DI COMUNICAZIONE DEI DATI E DELLE NOTIZIE

RIGUARDANTI I CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA

ELETTRICA, RELATIVAMENTE AGLI UTENTI.

I dati possono essere comunicati mediante supporti magnetici oppure mediante collegamenti telematici diretti con il Ministero delle Finanze.

1. CARATTERISTICHE DELLA COMUNICAZIONE MEDIANTE SUPPORTI MAGNETICI

I tipi di supporto utilizzabili sono i nastri magnetici a cartuccia e i dischetti magnetici.

Nel caso in cui un unico supporto non sia sufficiente a contenere tutte le comunicazioni, la fornitura puo' essere costituita da piu' supporti contenenti ognuno un unico data set.

1.1 CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA

I nastri magnetici a cartuccia devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- dimensioni e tipologia tali da essere elaborabili mediante unita' tipo IBM 3480 o 3490;

- numero di tracce = 18;

- numero di caratteri per pollice = 37.871;

- senza IDRC (la registrazione non deve prevedere la compattazione hardware);

- tipo di codifica = EBCDIC oppure ASCII con bit di parita'.

- i nastri magnetici a cartuccia devono essere di tipo "NO LABEL";

- la lunghezza di ciascun record logico e' di 220 caratteri;

- la lunghezza del record fisico e' di 32.560 caratteri.

1.2 CARATTERISTICHE DEI DISCHETTI MAGNETICI

I dischetti magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- tipologia:

- dischetti da 3.5 pollici doppia faccia, alta densita' con 512 bytes per settore con 18 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 1,4 MB di capacita' in formato MS/DOS;

- organizzazione sequenziale;

- tipo di codifica di registrazione ASCII STANDARD;

- gli ultimi due caratteri di ciascun record devono essere riservati ai caratteri ASCII, CR E LF(valori esadecimali "0D" e "0A");

- lunghezza del record 220 caratteri (comprensivi dei due caratteri suddetti).

- **i files non devono essere compressi**.

Il nome da assegnare al file del dischetto e': ENERGIA e deve essere l'unico file contenuto nel dischetto.

1.3 CARATTERISTICHE ESTERNE DEI SUPPORTI MAGNETICI

Ciascuna fornitura puo' essere costituita da piu' volumi; su ciascun volume deve essere apposta, a cura del soggetto che predispone il supporto , una etichetta esterna contenente le seguenti informazioni:

- anno di riferimento dei dati;
- codice fiscale del mittente;
- denominazione del mittente;
- domicilio fiscale del mittente (via, numero civico, comune e sigla della provincia);
- recapito telefonico;
- oggetto : Comunicazioni all' A.T. relative a contratti di somministrazione di energia elettrica
- tipo di codifica (EBCDIC O ASCII), da indicare solo per i nastri magnetici;
- sistema operativo (VERSIONE E RELEASE) utilizzato per produrre i file (MVS, MS/DOS, VMS, UNIX, ECC.);
- hardware utilizzato per produrre il supporto (CASA COSTRUTTRICE E MODELLO);
- eventuale identificativo assegnato dal mittente al supporto;
- data di produzione del supporto.

I supporti magnetici devono essere opportunamente confezionati al fine di evitare il loro deterioramento nella fase di trasporto.

A tal riguardo, particolare attenzione e' da porre relativamente all'imballaggio dei dischetti magnetici.

La confezione deve presentare all'esterno una etichetta contenente il mittente e l'oggetto sopra descritti.

2. CARATTERISTICHE DELLA COMUNICAZIONE MEDIANTE COLLEGAMENTI TELEMATICI

Lo scambio dati con il Ministero delle Finanze prevede un invio di dati ed una successiva ricezione di dati di risposta relativa a un file "esiti" contenente eventuali irregolarità riscontrate nei dati inviati nella singola trasmissione.
Il Ministero delle Finanze definirà e comunicherà le modalità tecniche per l'attivazione del collegamento per l'invio delle comunicazioni.

3. CARATTERISTICHE DEI FILES CONTENENTI LE COMUNICAZIONI

Ogni file, mediante file transfer o supporto magnetico, si compone dei seguenti record lunghi 220 caratteri:

- un record di testa (tipo record 0);

- piu' record dettaglio con i dati delle comunicazioni (tipo record 1);

- un record di coda (tipo record 9).

Qualora la fornitura sia costituita da piu' supporti (nastri a cartuccia o dischetti), su ciascuno di essi deve essere presente un solo data set contenente il record di testa, i records con i dati della comunicazione ed il record di coda.

4. CARATTERISTICHE DEI FILES ESITI

Il file "esiti" viene **sempre** restituito dal Ministero delle Finanze a conferma dell'avvenuta ricezione di ogni singola trasmissione effettuata mediante collegamento telematico e si compone dei seguenti records lunghi 260 caratteri:

- un record di testa (con tipo record uguale a 0) contenente i dati che identificano univocamente il file trasmesso dall' ente inviante;

il record e' sempre presente.

- nel caso in cui siano stati riscontrati errori nel file trasmesso, verranno inviati dei records contenenti le irregolarita' riscontrate: tali records (con tipo record sempre uguale ad 1), conterranno il riferimento al record inviato errato del quale verra' riproposto il contenuto integrato con una serie di flags per segnalare su quale campo e' stato riscontrato l' errore.

- un record di coda (con tipo record uguale a 9) contenente il totale dei records di tipo 1 trasmessi dall' ente inviante;
  il record e' sempre presente.

5. CARATTERISTICHE DEI CAMPI

Di seguito sono elencate le caratteristiche dei campi contenuti nei record:

- i campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici e speciali, quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), ecc.;

- i dati numerici vanno allineati a destra, riempiendo di zeri i caratteri non significativi;

- in caso di dati mancanti impostare a zero i campi numerici e a spazi quelli alfabetici e alfanumerici.

6. CONTENUTO INFORMATIVO DEI RECORD

Di seguito viene descritto il contenuto informativo dei records.

RECORD DI TESTA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 0 "
2	Progressivo invio	7	2 - 8	NU	Nel formato " AAAANNN " ;identifica il numero
					dell' invio nell' ambito dell' anno
3	Codice fiscale ente	11	9 - 19	NU	
4	Denominazione ente erogante	60	20 - 79	AN	
5	Anno riferimento dei dati	4	80 - 83	NU	Nel formato " AAAA "
6	Codice flusso	2	84 - 85	AN	Vale " EE "
7	Data invio	8	86 - 93	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
8	Tipo fornitura	1	94 - 94	AN	Contiene "O" se si tratta di **fornitura** ordinaria
					Contiene "R" se si tratta di **fornitura** a corre-
					zione di dati forniti in un precedente invio, ma
					risultati errati ai controlli dell' Anagrafe
					Tributaria.
					In caso di rifornitura di tali dati, i campi
					2-3-4-5-6 dovranno contenere le stesse
					informazioni riportate nella fornitura originaria.
9	Filler	126	95 - 220	AN	

RECORD DI DETTAGLIO DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 1 "
2	Progressivo record	6	2 - 7	NU	Progressivo record nell' ambito del file
3	Codice identificativo dell' utente	14	8 - 21	AN	
4	Codice merceologico	3	22 - 24	NU	
5	Tipo di utenza	1	25 - 25	NU	= " 0 " per utenza domestica con residenza
					anagrafica presso il luogo di fornitura;
					= " 1 " per utenza domestica con residenza
					anagrafica diversa dal luogo di fornitura;
					= " 2 " per utenza non domestica.
6	Tipo di valuta	1	26 - 26	AN	Indica la valuta con la quale vengono espressi
					tutti gli importi presenti nel record.
					Vale " L " per Lire ; " E " per Euro
7	Spesa consumo annuo al netto dell'IVA	13	27 - 39	NU	Va espressa in Lire o in centesimi di Euro
8	KWh fatturati	10	40 - 49	NU	
9	Numero mesi di fatturazione	2	50 - 51	NU	
10	Indirizzo sede dell' utenza	35	52 - 86	AN	
11	CAP dell' indirizzo dell' utenza	5	87 - 91	NU	
12	Codice ISTAT del comune sede utenza	6	92 - 97	NU	
13	Codice fiscale dell' utente	16	98 - 113	AN	
14	Cognome dell' utente	24	114 - 137	AN	
15	Nome dell' utente	20	138 - 157	AN	
16	Sesso dell' utente	1	158 - 158	AN	Indicare " M " o " F "
17	Data di nascita dell' utente	8	159 - 166	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
18	Luogo di nascita dell' utente	25	167 - 191	AN	Se estero, e' la denominazione dello stato
19	Provincia di nascita dell' utente	2	192 - 193	AN	Se la nascita e' all'estero, la provincia = "EE"
20	Denominazione dell' utente	80	114 - 193	AN	In alternativa ai campi da 14 a 19 in caso di
					utente persona giuridica
21	Filler	27	194 - 220	AN	

RECORD DI CODA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 9 "
2	Progressivo invio	7	2 - 8	NU	Nel formato " AAAANNN "; identifica il numero
					dell' invio nell' ambito dell' anno
3	Codice fiscale ente	11	9 - 19	NU	
4	Denominazione ente	60	20 - 79	AN	
5	Anno riferimento dei dati	4	80 - 83	NU	Nel formato " AAAA "
6	Codice flusso	2	84 - 85	AN	Vale " EE "
7	Data invio	8	86 - 93	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
8	Tipo fornitura	1	94 - 94	AN	Contiene "O" se si tratta di **fornitura** ordinaria
					Contiene "R" se si tratta di **fornitura** a corre-
					zione di dati forniti in un precedente invio, ma
					risultati errati ai controlli dell' Anagrafe
					Tributaria.
					In caso di rifornitura di tali dati, i campi
					2-3-4-5-6 dovranno contenere le stesse
					informazioni riportate nella fornitura originaria.
9	Totale records inviati	9	95 - 103	NU	Indicare il numero di records di tipo "1"
					presenti nella fornitura
10	Tot. consumo annuo	15	104 - 118	NU	Va espresso in Lire o in centesimi di Euro
11	Filler	102	119 - 220	AN	

FILE ESITI
RECORD DI TESTA

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 0 "
2	Denominazione mittente	23	2 - 24	AN	Vale "Ministero delle Finanze"
3	Tipo file	5	25 - 29	AN	Vale " ESITO "
4	Progressivo invio	7	30 - 36	NU	Nel formato " AAAANNN "
5	Codice fiscale ente	11	37 - 47	NU	Codice fiscale dell' ente
6	Denominazione ente	60	48 - 107	AN	
7	Anno di riferimento dei dati	4	108 - 111	NU	Nel formato " AAAA "
8	Codice flusso	2	112 - 113	AN	Vale " EE "
9	Data invio	8	114 - 121	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
10	Tipo fornitura	1	122 - 122	AN	Contiene "O" se si tratta di **fornitura** ordinaria
					Contiene "R" se si tratta di **rifornitura** di dati
11	Data di produzione del file esiti	8	123 - 130	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
12	Filler	130	131 - 260	AN	

FILE ESITI RELATIVO AL
RECORD DI TESTA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record esito	1	1 - 1	NU	Vale " 1 "
2	Tipo record inviato errato	1	2 - 2	NU	Vale " 0 "
3	Progressivo invio	7	3 - 9	NU	
4	Codice fiscale ente	11	10 - 20	NU	
5	Denominazione ente	60	21 - 80	AN	
6	Anno riferimento dei dati	4	81 - 84	NU	
7	Codice flusso	2	85 - 86	AN	
8	Data invio	8	87 - 94	NU	
9	Tipo fornitura	1	95 - 95	AN	
10	Filler	126	96 - 221	AN	
11	Flag tipo record	1	222 - 222	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
12	Flag progressivo invio	1	223 - 223	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
13	Flag codice fiscale ente	1	224 - 224	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
14	Flag denominazione ente	1	225 - 225	NU	"0"= ok, "1" assente
15	Flag anno riferimento dati	1	226 - 226	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
16	Flag codice flusso	1	227 - 227	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
17	Flag data invio	1	228 - 228	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
18	Flag del tipo fornitura	1	229 - 229	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
19	Filler	31	230 - 260	AN	

FILE ESITI RELATIVO AL
RECORD DI DETTAGLIO DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record esito	1	1 - 1	NU	Vale " 1 "
2	Tipo record	1	2 - 2	NU	Vale " 1 "
3	Progressivo record	6	3 - 8	NU	
4	Codice identificativo dell' utente	14	9 - 22	AN	
5	Codice merceologico	3	23 - 25	NU	
6	Tipo di utenza	1	26 - 26	NU	
7	Tipo di valuta	1	27 - 27	AN	
8	Spesa consumo annuo	13	28 - 40	NU	
9	KWh fatturati	10	41 - 50	NU	
10	Numero mesi di fatturazione	2	51 - 52	NU	
11	Indirizzo sede utenza	35	53 - 87	AN	
12	CAP indirizzo dell' utenza	5	88 - 92	NU	
13	Codice ISTAT comune sede utenza	6	93 - 98	NU	
14	Codice fiscale dell' utente	16	99 - 114	AN	
15	Cognome dell' utente	24	115 - 138	AN	
16	Nome dell' utente	20	139 - 158	AN	
17	Sesso dell' utente	1	159 - 159	AN	
18	Data di nascita dell' utente	8	160 - 167	NU	
19	Luogo di nascita dell' utente	25	168 - 192	AN	
20	Provincia di nascita dell' utente	2	193 - 194	AN	
21	Denominazione dell' utente	80	115 - 194	AN	In alternativa ai campi da 16 a 21
22	Filler	27	195 - 221	AN	
23	Flag tipo record	1	222 - 222	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente o errato
24	Flag progressivo record	1	223 - 223	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente o errato
25	Flag codice identificativo dell' utente	1	224 - 224	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente
26	Flag codice merceologico	1	225 - 225	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente o errato
27	Flag tipo di utenza	1	226 - 226	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente o errato
28	Flag tipo di valuta	1	227 - 227	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente o errato
29	Flag consumo annuo	1	228 - 228	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente o errato
30	Flag KWh fatturati	1	229 - 229	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente o errato
31	Flag numero mesi di fatturazione	1	230 - 230	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente o errato
32	Flag indirizzo sede utenza	1	231 - 231	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente
33	Flag CAP indirizzo dell' utenza	1	232 - 232	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente
34	Flag codice ISTAT comune sede utenza	1	233 - 233	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente o errato
35	Flag codice fiscale dell' utente	1	234 - 234	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente
36	Flag cognome dell' utente	1	235 - 235	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente
37	Flag nome dell' utente	1	236 - 236	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente
38	Flag sesso dell' utente	1	237 - 237	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente
39	Flag data di nascita dell' utente	1	238 - 238	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente o errato
40	Flag luogo di nascita dell' utente	1	239 - 239	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente
41	Flag provincia di nascita dell' utente	1	240 - 240	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente
42	Flag denominazione dell' utente	1	241 - 241	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente
43	Filler	19	242 - 260	AN	

FILE ESITI RELATIVO AL
RECORD DI CODA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record esito	1	1 - 1	NU	Vale " 1 "
2	Tipo record inviato errato	1	2 - 2	NU	Vale " 9 "
3	Progressivo invio	7	3 - 9	NU	
4	Codice fiscale ente	11	10 - 20	NU	
5	Denominazione ente	60	21 - 80	AN	
6	Anno riferimento dei dati	4	81 - 84	NU	
7	Codice flusso	2	85 - 86	AN	
8	Data invio	8	87 - 94	NU	
9	Tipo fornitura	1	95 - 95	AN	
10	Totale records inviati	9	96 - 104	NU	
11	Tot. consumo annuo in Lire	15	105 - 119	NU	
12	Filler	102	120 - 221	AN	
13	Flag tipo record	1	222 - 222	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
14	Flag progressivo invio	1	223 - 223	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
15	Flag codice fiscale ente	1	224 - 224	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
16	Flag denominazione ente	1	225 - 225	NU	"0" = ok, "1" assente
17	Flag anno riferimento dati	1	226 - 226	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
18	Flag codice flusso	1	227 - 227	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
19	Flag data invio	1	228 - 228	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
20	Flag del tipo fornitura	1	229 - 229	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
21	Flag records totali inviati	1	230 - 230	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
22	Flag totale consumo	1	231 - 231	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
23	Filler	29	232 - 260	AN	

FILE ESITI
RECORD DI CODA

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 9 "
2	Denominazione mittente	23	2 - 24	AN	Vale " Ministero delle Finanze "
3	Tipo file	5	25 - 29	AN	Vale " ESITO "
4	Progressivo invio	7	30 - 36	NU	Nel formato " AAAANNN "
5	Codice fiscale ente	11	37 - 47	NU	Codice fiscale dell' ente
6	Denominazione ente	60	48 - 107	AN	Denominazione del' ente
7	Anno di riferimento dei dati	4	108 - 111	NU	Nel formato " AAAA "
8	Codice flusso	2	112 - 113	AN	Vale " EE "
9	Data invio	8	114 - 121	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
10	Tipo fornitura	1	122 - 122	AN	Contiene "O" se si tratta di **fornitura** ordinaria
					Contiene "R" se si tratta di **rifornitura** di dati
11	Data di produzione del file esiti	8	123 - 130	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
12	Totale records restituiti	6	131 - 136	NU	Numero totale dei records comprensivo di
					testa e coda
13	Filler	124	137 - 260	AN	

00A9153

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 maggio 2000.

Modificazione e integrazione dei criteri per la valutazione dei programmi delle aziende che richiedono l'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni per crisi aziendale.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha demandato al Comitato interministeriale per la politica economica - CIPE il compito di dettare i criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista la deliberazione n. 141 del 6 agosto 1999 del suddetto Comitato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1999, che reca il regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE (art. 3 della legge n. 144/1999);

Visto l'art. 9 del sopra indicato regolamento, con il quale è attribuita al Ministro del lavoro e della previdenza sociale la determinazione dei criteri per l'individuazione dei casi di crisi aziendale e di crisi occupazionale ai sensi dell'art. 1, comma 6, della richiamata legge n. 223/1991, in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista la delibera dello stesso CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1994, concernente i criteri per la valutazione dei piani delle aziende che richiedono l'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni per crisi aziendale;

Considerato che, negli anni trascorsi dall'adozione della predetta delibera, si è constatato, in fase di istruttoria tecnica selettiva delle istanze di CIGS, che i criteri dalla stessa recati escludono dalla tutela dell'integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale, talune fattispecie, che presentano peculiari caratteristiche connesse alle diverse e innovative forme e modalità di gestione dell'attività di impresa;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla modificazione ed all'aggiornamento della delibera del 18 ottobre 1994;

Decreta:

Sono adottati i seguenti criteri per l'approvazione di un programma di crisi aziendale, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223:

1) dagli indicatori economico finanziari (risultato di impresa; fatturato; risultato operativo; indebitamento), complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente, dovrà emergere un andamento a carattere negativo ovvero involutivo: l'impresa dovrà presentare — unitamente ai documenti contabili relativi al suddetto biennio — specifica relazione tecnica, recante le motivazioni a supporto della propria critica situazione economico finanziaria;

2) dovrà essere verificato, in via generale, il ridimensionamento — o, quantomeno, la stabilità — dell'organico aziendale, e nel biennio precedente all'intervento CIGS, e nel corso di tale intervento; dovrà, altresì, riscontrarsi, di norma, l'assenza di nuove assunzioni, con particolare riguardo a quelle assistite da agevolazioni contributive e/o finanziarie. Nel caso in cui l'impresa abbia proceduto ad assumere personale, ovvero intenda assumere durante il periodo di fruizione del beneficio della cassa integrazione guadagni straordinaria, l'impresa stessa motiverà la necessità delle suddette assunzioni, nonché la loro compatibilità con la disciplina normativa e le finalità dell'istituto della CIGS;

3) dovrà essere presentato, da parte dell'impresa, un piano di risanamento che, sul presupposto delle cause che hanno determinato la situazione di crisi aziendale, definisca puntualmente le azioni intraprese, o da intraprendere, per il superamento delle difficoltà dell'impresa, dettagliate per ciascun settore di attività dell'impresa stessa, nonché per ciascuna unità aziendale, interessata dall'intervento straordinario di integrazione salariale;

4) qualora l'impresa, nel corso dell'intervento CIGS, ovvero al termine dello stesso, preveda esuberi strutturali, dovrà presentare un dettagliato piano di gestione degli stessi.

Ai fini dell'accertamento della crisi deve riscontrarsi la ricorrenza delle condizioni da 1. a 4.

Qualora la situazione di crisi aziendale sia conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale, la fattispecie potrà essere valutata, pur in assenza delle condizioni di cui ai punti 1) e 2), sempre che siano soddisfatti i requisiti di cui ai punti 3) e 4). L'impresa dovrà, in tal caso, documentare l'imprevedibilità dell'evento causa della crisi, la rapidità con la quale l'evento ha prodotto gli effetti negativi, la completa autonomia dell'evento rispetto alle politiche di gestione aziendale.

Casi di esclusione.

Non verranno presi in esame, in via generale, i programmi per crisi aziendale presentati da imprese che:

abbiano iniziato l'attività produttiva nel biennio antecedente alla richiesta di CIGS;

non abbiano effettivamente avviato l'attività produttiva;

abbiano subìto significative trasformazioni societarie nel biennio antecedente alla richiesta di CIGS, salvo che tali trasformazioni siano avvenute tra imprese che presentano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, con la preminente finalità del contenimento dei costi di gestione;

abbiano cessato l'attività produttiva, ad eccezione di quei casi in cui le imprese presentino concreti piani di gestione dei lavoratori in esubero, che, mediante spe-

cifici strumenti, siano tesi a ridurre, in tutto o in parte, il ricorso alla mobilità, salvo che tale ricorso non assuma, nel corso del periodo dell'intervento straordinario di integrazione salariale richiesto, ovvero nell'arco dei dodici mesi successivi al termine dell'intervento stesso, carattere di strumento certo di ricollocazione dei suddetti lavoratori.

Istanze di riesame avverso provvedimenti di reiezione delle richieste di intervento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, adottati successivamente alla data di entrata in vigore della deliberazione CIPE del 6 agosto 1999, saranno valutate secondo i criteri individuati dal presente decreto.

Il presente decreto sostituisce integralmente la deliberazione adottata dal CIPE nella seduta del 18 ottobre 1994, che cessa, pertanto, di avere efficacia dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2000

Il Ministro: SALVI

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2000
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 283

00A9132

DECRETO 12 giugno 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «CO.SA.M. (Cooperativa servizi alberghi mense) - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Cogoleto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 22 ottobre 1998 e successivo accertamento ispettivo in data 29 novembre 1999 effettuate nei confronti della società cooperativa «CO.SA.M. (Cooperativa servizi alberghi mense) - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cogoleto (Genova) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «CO.SA.M. (Cooperativa servizi alberghi mense) - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cogoleto (Genova), costituita in data 12 aprile 1980, con atto a rogito del notaio Carla Maria Barbis di Genova, omologato dal tribunale di Genova con decreto dell'8 maggio 1980, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Maurizio Zucchini, nato a Genova il 1º febbraio 1965 con studio in via XX settembre, n. 30/3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A9119

DECRETO 12 giugno 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La nuova frontiera - Società cooperativa a r.l.», in Conversano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 22 giugno 1998 con la quale il tribunale di Bari ha dichiarato lo stato in insolvenza della società cooperativa «La nuova frontiera - Società cooperativa a r.l.» in liquidazione con sede in Conversano (Bari);

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La nuova frontiera - Società cooperativa a r.l.» in liquidazione con sede in Conversano (Bari), costituita in data 15 settembre 1984, con atto a rogito del notaio Francesco Reboli di Bari, omo-

logato dal tribunale di Bari con decreto del 25 ottobre 1984, iscritta al n. 16411 del registro della società è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Vincenzo Carluccio, nato a Muro Leccese il 7 gennaio 1959 ed ivi residente in via Trento, n. 119, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A9122

DECRETO 13 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Coopmedia» a r.l., in Roma.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 23 marzo 1988 la società cooperativa «Coopmedia» a r.l., con sede in Roma è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 codice civile e nominato commissario liquidatore il dott. Ludovico Zocca;

Vista la nota protocollo 1260 del 1° marzo 2000, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/5 ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato e, dovendosi ritenere inesistenti attività e pendenze e non essendo mai stato depositato alcun bilancio emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, nonché l'art. 2 del decreto ministeriale del 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Coopmedia» a r.l, con sede in Roma, viale Giulio Cesare, n. 99, costituita con rogito notaio Maurizio Colalelli in data 27 febbraio 1980, repertorio n. 8237, registro società n. 1778/80 tribunale di Roma, B.U.S.C. 25773, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - uffico pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 13 giugno 2000

Il reggente: PICCIOLO

00A9117

DECRETO 19 giugno 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a responsabilità limitata «Il gruppo della Rocca» in liquidazione, in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 26 gennaio 2000 effettuata nei confronti della società cooperativa a responsabilità limitata «Il gruppo della Rocca» in liquidazione, con sede in Torino, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge, n. 400/1975, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa a responsabilità limitata «Il gruppo della Rocca» in liquidazione, con sede in Torino, costituita in data 23 settembre 1970, con atto a rogito del notaio dott. Alberto Chieffi di Firenze, omologato dal tribunale di Firenze con decreto del 22 ottobre 1970, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2540 del codice civile e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, ed la dott.ssa Anna Guizzardi nata a Torino il 17 febbraio 1942 ed ivi residente con studio in via S. Quintino, n. 31, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A9121

DECRETO 19 giugno 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «A.P.O. Ferrara - Associazione produttori ortofrutticoli S.c. a r.l.», in Gallo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze ispettive nei confronti della «A.P.O. Ferrara - Associazione produttori ortofrutticoli S.c. a r.l.», con sede in Gallo (Ferrara), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «A.P.O. Ferrara - Associazione produttori ortofrutticoli S.c. a r.l.», con sede in Gallo, costituita in data 28 agosto 1968, con atto a rogito del dr. Giuseppe Feletti, notaio in Ferrara, omologato dal tribunale di Ferrara in data 25 settembre 1968, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Maurizia Naldi, nata a Codigoro (Ferrara) il 7 luglio 1954, domiciliata in Ferrara, viale Cavour, n. 21, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A9118

DECRETO 19 giugno 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Orizzonti - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Reggio Emilia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 20 dicembre 1999 effettuata nei confronti della società cooperativa «Orizzonti - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Emilia, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge, n. 400/1995, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Orizzonti - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Emilia costituita in data 7 febbraio 1997, con atto a rogito del notaio Valentina Rubertelli, omologato dal tribunale di Reggio Emilia con decreto del 28 marzo 1997, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2540 del codice civile 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Paolo Bertolini, nato a Reggio Emilia il 20 giugno 1958 ed ivi residente in via Freddi, n. 172, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A9120

DECRETO 19 giugno 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Nuova Caiab a r.l.», in Cremona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 3 marzo 2000 effettuata nei confronti della Società cooperativa «Nuova Caiab a r.l.» in liquidazione con sede in Cremona dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

La società cooperativa «Nuova Caiab a r.l.» in liquidazione con sede in Cremona, costituita in data 31 luglio 1985 con atto a rogito notaio Paolo Salvelli di Cremona, omologato dal tribunale di Cremona con decreto del 11 settembre 1985, iscritta al n. 6044 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Franco Saccani, nato il 24 luglio 1934, residente in Vescovato (Cremona) - via Mazzini 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A9123

DECRETO 19 giugno 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Struzzo nato allevato macellato in Italia - S.N.A.M.I. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Reggio nell'Emilia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 15 dicembre 1999 effettuata nei confronti della Società cooperativa «Struzzo nato allevato macellato in Italia - S.N.A.M.I. - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Reggio nell'Emilia (Reggio Emilia), dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

La società cooperativa «Struzzo nato allevato macellato in Italia - S.N.A.M.I. - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Reggio nell'Emilia (Reggio Emilia), costituita in data 12 febbraio 1999 con atto a rogito notaio Valentina Rubertelli, omologato dal tribunale di Reggio Emilia con decreto dell'11 marzo 1999, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Angelo Geminiani nato a Carpiteti (Reggio Emilia) il 16 ottobre 1959, e residente a Montecchio Emilia (Reggio Emilia) - via Matteotti, n. 24, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A9124

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 26 giugno 2000.

Rettifica al decreto ministeriale 23 dicembre 1999 relativo alla individuazione dei settori scientifico-disciplinari.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 ed, in particolare, i commi 95, 99 e 102 dell'art. 17;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1999 concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;

Visto il parere espresso dal C.U.N. nell'adunanza del 19 aprile 2000 con il quale lo stesso consiglio propone modifiche al predetto decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Sono eliminati dall'elenco dei settori di cui all'art. 1 del sopracitato decreto ministeriale 23 dicembre 1999 i settori BIO/20 - scienze delle attività motorie e MED/51 - scienze cliniche applicate alle attività motorie.

Art. 2.

Il settore M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attività motorie e sportive - è articolato nei settori M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attività motorie e M-EDF/02 - metodi e didattiche delle attività sportive, riferibili rispettivamente ai settori denominati «scienze delle attività motorie» e «scienze delle discipline sportive».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2000

Il Ministro: ZECCHINO

00A9125

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 1° giugno 2000.

Determinazione di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela. (Deliberazione n. 314/00/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 1° giugno 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1997, concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1997;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 197, recante regolamento di servizio concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 4 luglio 1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione delle finanza pubblica, ed in particolare l'art. 59, comma 51;

Vista la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998 sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1998 in materia di finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la propria delibera n. 85/98 del 22 dicembre 1998 recante condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1999;

Vista la propria delibera n. 101/99 del 24 giugno 1999 recante condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 5 luglio 1999;

Vista la propria delibera n. 171/99 del 28 luglio 1999 recante regolamentazione e controllo dei prezzi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 18 agosto 1999;

Vista la delibera della Commissione per le infrastrutture e le reti n. 2/CIR/99 del 4 agosto 1999 in materia di applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale;

Visto il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

Sentita la società Telecom Italia S.p.a. in data 28 gennaio 2000;

Sentite le rappresentanze sindacali CGIL, UIL, CISL e CISAL in data 17 febbraio 2000;

Sentite le associazioni dei consumatori Adiconsum, Adusbef, Arco, Comitato consumatori altroconsumo, Assoutenti, Lega consumatori Acli, Unione nazionale consumatori e Adoc in data 28 febbraio 2000;

Viste le memorie presentate dalle società Telecom Italia S.p.a., Infostrada S.p.a., Telecom Italia Mobile S.p.a. e Omnitel Pronto Italia S.p.a.;

Vista la documentazione presentata dalle associazioni dei consumatori Adiconsum, Lega consumatori Acli, Assoutenti, Comitato consumatori altroconsumo, Aduc Lucca e Arco Abruzzo;

Vista la documentazione presentata dalla rappresentanza sindacale CISAL;

Vista la segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato relativa alla disabilitazione della funzione di Carrier Selection per l'utenza con condizioni tariffarie agevolate, pervenuta in data 22 febbraio 2000;

Vista la «Relazione economico-regolamentare per la determinazione di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela» predisposta dall'ufficio istruttorio per il Consiglio del 1° giugno 2000;

Visti gli atti del procedimento;

Udita la relazione del commissario dott.ssa Paola Maria Manacorda, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

Considerato quanto segue:

1. Il contesto normativo di riferimento

L'Autorità, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria, ha avviato, con delibera n. 101/99 del 24 giugno 1999, punto III, comma 2, l'istruttoria finalizzata all'individuazione di determinate categorie di clientela che, versando in particolari condizioni di disagio economico e sociale, appaiono meritevoli di un intervento finalizzato a garantire l'accesso al servizio di telefonia vocale a condizioni economiche agevolate.

La normativa nazionale, ed in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, art. 7, comma 11, ha disposto che l'Autorità possa consentire condizioni economiche ridotte in relazione a situazioni di elevato volume di traffico e possa approvare condizioni economiche speciali per la fornitura di servizi destinati agli utenti che li utilizzano in misura ridotta o a particolari categorie di clientela rilevanti sotto il profilo della tutela sociale.

I primi interventi di agevolazione tariffaria per particolari categorie di utenze, previsti dal decreto ministeriale 28 febbraio 1997, art. 6 e dalla delibera dell'Autorità n. 85/1998, titolo V, hanno riguardato le c.d. «utenze residenziali a basso traffico economico». In particolare, l'Autorità, nella delibera 85/1998, ha disposto l'applicazione delle condizioni agevolate indicate ai soli clienti il cui traffico fosse svolto sulla rete di Telecom Italia (titolo V, punto 1), prevedendo «l'esonero dall'aumento del canone per gli utenti di categoria B titolari di sola pensione sociale, oltre ad eventuale reddito di prima abitazione, appartenenti a famiglie monoreddito» (titolo V, punto 2).

Per quanto attiene il meccanismo di finanziamento del sistema di agevolazioni individuato nella presente delibera, il principale riferimento normativo è costituito, al livello comunitario, dalla direttiva 98/10/CE, art. 3 (in corso di recepimento nell'ordinamento nazionale) e, al livello nazionale, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, art. 3, che ha previsto l'inclusione della «fornitura di un servizio a condizioni speciali e la fornitura di opzioni speciali per gli utenti disabili o con particolari esigenze sociali» tra i servizi oggetto del servizio universale.

Infine, il meccanismo di accesso al sistema delle agevolazioni individuato dalla presente delibera, è regolato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 il quale, nell'ambito della definizione delle modalità per l'accesso all'intero sistema nazionale delle agevolazioni sociali ha previsto, all'art. 1, comma 3-*bis*, che «le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti possono utilizzare l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'INPS ai sensi del presente decreto per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi di rispettiva competenza».

2. L'analisi istruttoria.

2.1 Il percorso istruttorio.

A seguito dell'avvio del procedimento istruttorio di cui alla delibera n. 101/1999, l'Autorità ha affrontato le seguenti principali problematiche:

1) individuazione delle categorie da agevolare;

2) tipologia dell'agevolazione;

3) meccanismo di finanziamento dell'onere derivante dall'agevolazione;

4) meccanismo di accesso all'agevolazione da parte dei soggetti aventi diritto.

Rispetto alle problematiche indicate, l'Autorità ha acquisito le posizioni espresse dalle società Telecom Italia S.p.a., Infostrada S.p.a., Telecom Italia Mobile S.p.a. e Omnitel Pronto Italia S.p.a., dalle parti sociali e dalle associazioni dei consumatori.

Nell'ambito dello svolgimento del procedimento istruttorio, l'Autorità si è inoltre avvalsa del supporto del Centro Europa Ricerche S.r.l., società di consulenza specializzata su tematiche di economia pubblica, cui è stato principalmente richiesto di analizzare i diversi sistemi per la misurazione delle condizioni economiche dell'utenza, al fine di selezionare le categorie di clientela da agevolare, nonché di misurare l'impatto economico delle agevolazioni tariffarie individuate.

Sul piano internazionale, l'Autorità ha condotto un ampio confronto con riferimento al tema delle agevola-

zione tariffarie per determinate fasce sociali, al fine di tenere conto delle esperienze maturate nei principali paesi europei (Gran Bretagna, Francia e Germania).

Le posizioni espresse dai diversi soggetti sono riassunte - assieme ad altre risultanze istruttorie - nella «Relazione economico-regolamentare per la determinazione di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela».

2.2 La segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

In data 22 febbraio 2000 è pervenuta all'Autorità una segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito AGCM) «in materia di disabilitazione della funzione di Carrier Selection per l'utenza con condizioni tariffarie agevolate» nella quale l'AGCM segnala di aver ricevuto numerose denunce da parte di soggetti che lamentano l'impossibilità, per le utenze c.d. «a basso traffico», di accedere ad operatori alternativi a Telecom Italia. La questione sollevata, già all'esame dell'Autorità fin dall'adozione della delibera n. 85/1998, trova risoluzione nell'adozione del sistema di accesso alle agevolazioni indicato nella presente delibera che, costituendo l'unico sistema valido per accedere alle condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale, determina l'abolizione del punto 1, titolo V, della delibera n. 85/98.

3. La valutazione regolamentare.

Come indicato in precedenza, con la presente delibera l'Autorità ha voluto individuare quelle categorie di clientela che, versando in particolari condizioni di disagio economico e sociale, appaiono meritevoli di un intervento di agevolazione in relazione alle condizioni economiche di fruizione del servizio di telefonia vocale.

Al fine dell'identificazione delle categorie da agevolare, l'Autorità ha ritenuto opportuno ricorrere ad un indicatore misto, che incrociasse l'aspetto qualitativo (appartenenza a determinate categorie sociali) all'aspetto quantitativo (indicatore del livello della situazione economica), quale strumento per selezionare i soggetti ammessi ad agevolazione.

Per quanto riguarda l'aspetto qualitativo, si sono individuate quattro categorie sociali da ammettere ad agevolazione:

1) i nuclei familiari al cui interno vi sia un percettore di pensione di invalidità civile;

2) i nuclei familiari al cui interno vi sia un percettore di pensione sociale;

3) i nuclei familiari al cui interno vi sia un anziano al di sopra dei 75 anni di età;

4) i nuclei familiari in cui il capofamiglia risulti disoccupato.

Appartengono al nucleo familiare i componenti indicati all'art. 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

Per quanto riguarda l'aspetto quantitativo, è stato individuato, come parametro economico di selezione, l'indicatore della situazione economica equivalente. In particolare, l'Autorità ha stabilito come soglia di accesso alle agevolazioni tariffarie, in base al reddito familiare equivalente (criterio ISEE), il limite di L. 13.000.000 annuo (pari a euro 6.713,93), calcolato secondo le indicazioni contenute nel decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, art. 2 e tabelle 1 e 2.

Per quanto riguarda il funzionamento del meccanismo di accesso alle agevolazioni, si rimanda a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 130/00, (in particolare gli articoli 4 e 5), al fine di garantire la predisposizione di un sistema coerente con il quadro normativo di riferimento ivi delineato e di armonizzazione delle procedure per la richiesta di tutte le prestazioni sociali agevolate nazionali, in un'ottica di tutela del consumatore.

Delibera:

Art. 1.

Condizioni economiche agevolate

1. Possono beneficiare di una agevolazione economica, fissata in una riduzione pari al 50% del canone mensile di abbonamento al servizio telefonico di categoria B, i soggetti che presentino particolari condizioni di disagio economico e sociale.

2. Gli utenti residenziali che utilizzano sistemi di comunicazione denominati DTS (Dispositivo Telefonico per Sordomuti), sono esentati dal pagamento del canone mensile di cui al precedente comma.

3. Per usufruire dell'agevolazione indicata al comma 1, i soggetti dovranno soddisfare contemporaneamente i requisiti di natura economica e sociale indicati ai successivi commi 4 e 5.

4. Per quanto concerne il requisito di carattere economico, l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del soggetto richiedente l'agevolazione, calcolato secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 130 del 3 maggio 2000, non dovrà essere superiore a L. 13.000.000 annui [pari a Euro 6.713,93].

5. Per quanto riguarda il requisito di carattere sociale, il soggetto richiedente l'agevolazione dovrà appartenere ad una delle seguenti categorie:

a) i nuclei familiari al cui interno vi sia un percettore di pensione di invalidità civile;

b) i nuclei familiari al cui interno vi sia un percettore di pensione sociale;

c) i nuclei familiari al cui interno vi sia un anziano al di sopra dei 75 anni di età;

d) i nuclei familiari in cui il capofamiglia risulti disoccupato.

Appartengono al nucleo familiare i componenti indicati all'art. 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

6. I soggetti che soddisfino contemporaneamente le condizioni di cui ai precedenti punti 4 e 5, dovranno presentare all'Ente erogatore della prestazione sociale agevolata, la relativa documentazione, di validità annuale, consistente nella:

a) attestazione rilasciata dall'INPS, dal Centro di assistenza fiscale o dal comune presso il quale si è consegnata la dichiarazione sostitutiva, di cui al decreto legislativo n. 130/2000, contenente tutte le informazioni necessarie per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente;

b) certificazione attestante la condizione di appartenenza ad una delle quattro categorie sociali indicate, secondo la normativa vigente.

7. Al fine della verifica del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente effettuato dall'INPS, le società di servizi pubblici di comunicazione erogatrici della prestazione oggetto della agevolazione definita nella presente delibera e incaricate di fornire il servizio universale sul territorio nazionale, attualmente Telecom Italia S.p.a., sono equiparate all'Ente erogatore di prestazioni sociali agevolate, di cui all'art. 4-*bis* del decreto legislativo n. 130/2000.

8. Il costo netto derivante dalle agevolazioni di cui alla presente delibera verrà finanziato attraverso l'imputazione al Servizio universale, secondo quanto previsto dall' art. 4, comma 3, lettera *f),* punto 2, del decreto ministeriale 10 marzo 1998.

9. Nell'ambito della propria contabilità regolatoria, Telecom Italia S.p.a. dovrà fornire chiara evidenza dei costi derivanti dal sistema delle agevolazioni di cui alla presente delibera e dovrà dare distinta rappresentazione del relativo costo netto, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 10 marzo 1998.

Art. 2.

Regime di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano in conformità ai tempi e secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio nel quale verranno stabiliti i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché le relative istruzioni per la compilazione, di cui all'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

2. In attuazione delle previsioni del comma 1 ed in tempi congrui con le stesse, Telecom Italia provvede a dare la più ampia pubblicità alle disposizioni della presente delibera, anche attraverso l'invio di apposita comunicazione scritta in allegato alle fatture commerciali trasmesse agli abbonati e mediante l'inserimento negli elenchi telefonici di una pagina informativa dedicata.

3. L'art. 6 del decreto ministeriale 28 febbraio 1997 e il comma 1, titolo V, della delibera dell'Autorità n. 85/1998, relativi al sistema di agevolazione tariffaria per le utenze cosiddette a «basso traffico», restano in vigore fino al momento della prima applicazione delle misure previste dalla presente delibera.

4. L'Autorità si riserva di rivedere, con cadenza annuale, il sistema delle agevolazioni di cui alla presente delibera, al fine di garantire alle categorie di clientela che versano in particolari condizioni di disagio economico e sociale, l'accesso al servizio di telefonia vocale a condizioni economiche agevolate.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 1° giugno 2000

Il presidente: CHELI

00A9140

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 22 giugno 2000.

Convocazione di una audizione speciale al fine dell'adozione dei provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di regole tecniche ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (Deliberazione n. 115/00).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 giugno 2000;

Premesso che:

l'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, prevede che sulla base di direttive emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) la società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore) adotti regole tecniche, di carattere obiettivo e non discriminatorio, in materia di progettazione e funzionamento degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette, al fine di garantire la più idonea connessione alla rete di trasmissione nazionale nonché la sicurezza e la connessione operativa tra le reti, e che l'Autorità verifica la conformità delle regole tecniche adottate dal Gestore alle direttive dalla stessa emanate e si pronuncia, sentito il Gestore, entro novanta giorni e che qualora la pronuncia dell'Autorità non intervenga entro tale termine le regole si intendono approvate;

l'Autorità, con deliberazione 9 marzo 2000, n. 52/2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale,* serie generale, n. 68 del 22 marzo 2000 (di seguito deliberazione n. 52/00), ha emanato le direttive di cui al precedente alinea;

la regolamentazione tecnica concernente la disciplina dell'accesso alle reti elettriche è caratterizzata dall'esigenza di una continua attività di implementazione e di aggiornamento al fine di consentire il costante adeguamento all'evoluzione tecnologica ed ai processi di riforma del settore elettrico e che, pertanto, la verifica della conformità alle direttive delle regole tecniche adottate dal Gestore e dei successivi aggiornamenti comporta lo svolgimento di un'attività istruttoria avente analoghe caratteristiche di implementazione e di aggiornamento;

ai sensi dell'art. 9 della delibera 16 maggio 1997, n. 44/1997, recante Regolamento per le audizioni periodiche delle formazioni associative di consumatori e utenti, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori e per lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e l'efficacia dei servizi (di seguito: delibera n. 44/1997), l'Autorità può convocare audizioni speciali su singoli argomenti o temi particolari anche al fine di garantire forme di rappresentazione delle istanze dei

soggetti portatori di interessi pubblici e privati nei procedimenti di formazione di atti normativi o atti a contenuto generale;

Visti:

la direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 recante procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

il decreto legislativo n. 79/1999;

Visti:

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999 ed, in particolare, l'art. 3, comma 5;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 gennaio 2000, recante assunzione della titolarità e delle funzioni da parte della società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2000;

la direttiva del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 21 gennaio 2000, recante direttive per la società Gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2000.

Viste:

la delibera n. 44/97;

la delibera 30 maggio 1997, n. 61/97 recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

la delibera dell'Autorità, 11 maggio 1999, n. 64/1999;

la deliberazione n. 52/00;

Visto il documento per la consultazione del 4 agosto 1999, recante lo schema di provvedimento «direttive al gestore della rete di trasmissione nazionale per l'adozione di regole tecniche in materia di progettazione e funzionamento degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette ai fini della connessione alla rete di trasmissione nazionale, della sicurezza e della interoperabilità delle reti elettriche» (di seguito: documento per la consultazione 4 agosto 1999);

Considerato che:

nel documento per la consultazione 4 agosto 1999 l'Autorità ha rappresentato la necessità di organizzare forme di consultazione stabile dei soggetti interessati ai provvedimenti di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/1999, ai fini della introduzione di interessi e dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per l'adozione dei provvedimenti di competenza dell'Autorità in materia di verifica e approvazione delle regole tecniche;

gli esiti del procedimento avviato dall'Autorità con la delibera n. 64/99 e i commenti e le osservazioni scritte pervenute in relazione al documento per la consultazione 4 agosto 1999 e, in particolare, quanto osservato dai soggetti interessati in ordine alla necessità di istituire forme stabili di consultazione che prevedano l'apporto di elementi conoscitivi con carattere di continuità da parte dei soggetti interessati e che siano funzionali alla rappresentazione di istanze all'Autorità nelle fasi di verifica e approvazione delle regole tecniche;

Ritenuto che:

sia opportuno utilizzare il modello dell'audizione speciale secondo modalità aderenti alle particolari esigenze istruttorie connesse all'esercizio delle attribuzioni dell'Autorità in materia di verifica ed approvazione delle regole tecniche;

sia opportuno convocare, di conseguenza, in audizione speciale i soggetti interessati alle regole tecniche ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi per la verifica e l'approvazione delle medesime regole e per l'attivazione della funzione di monitoraggio sull'applicazione delle regole tecniche;

sia opportuno limitare la durata di tale audizione ad un periodo di sei mesi a far data dalla sua prima convocazione;

all'interno del periodo appena individuato, sia necessario convocare tale audizione periodicamente e, comunque, almeno ogni quindici giorni;

l'audizione speciale di cui sopra possa altresì essere d'ausilio all'espletamento delle funzioni di monitoraggio sull'applicazione delle regole tecniche anche al fine della eventuale segnalazione all'Autorità delle esigenze di aggiornamento e modifica delle direttive o delle regole tecniche;

Delibera:

Art. 1.

Convocazione di audizione speciale

1. È convocata l'audizione speciale, nel seguito richiamata come «audizione», dei soggetti interessati ai provvedimenti di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e, più in generale, ai provvedimenti di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nel seguito richiamata come «Autorità», concernenti la regolamentazione tecnica delle attività di trasmissione, di dispacciamento e di distribuzione dell'energia elettrica.

2. Attraverso l'audizione l'Autorità acquisisce:

a) nell'ambito dei procedimenti per la formazione dei provvedimenti di cui al precedente comma 1, osservazioni e valutazioni dei soggetti interessati, ove possibile anche mediante documenti presentati congiuntamente dagli stessi;

b) segnalazioni di esigenze di aggiornamento e modifica dei provvedimenti di cui al precedente comma 1.

Art. 2.

Partecipanti ed osservatori

1. All'audizione partecipano:

a) tre rappresentanti dei soggetti responsabili degli impianti di cui all'art. 3, comma 3.1, lette-

ra *a),* delle direttive approvate con la deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2000, n. 52/00, nel seguito richiamate come «Direttive», di cui:

uno designato dalla società Enel S.p.a.;

due designati dall'UNAPACE;

b) tre rappresentanti designati dai soggetti responsabili degli impianti di cui all'art. 3, comma 3.1, lettera *b),* delle direttive, di cui:

uno designato dalla società Enel S.p.a.;

due designati dalla Federazione nazionale delle imprese locali dei servizi elettrici (Federelettrica);

c) due rappresentanti designati dai soggetti responsabili degli impianti di cui all'art. 3, comma 3.1, lettera *c),* delle direttive, di cui:

uno designato dalla Confindustria;

uno designato dall'Associazione italiana consumatori energia di processo (AICEP);

d) due rappresentanti designati dai soggetti responsabili degli impianti di cui all'art. 3, comma 3.1, lettera *d),* delle direttive, di cui:

uno designato dalla società Ferrovie dello Stato S.p.a.;

uno designato dalla Association of European Transmission System Operators (ETSO);

e) due rappresentanti designati dai soggetti responsabili degli impianti indirettamente connessi alla rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3, comma 3.1, lettere *a)* e *b)* delle direttive, di cui:

uno designato dall'Associazione produttori energie rinnovabili (APER);

uno designato dalla Federazione produttori energie rinnovabili, (Federpern);

f) un rappresentante designato dai soggetti di cui all'art. 3, comma 3.4, lettera *e),* delle direttive.

2. La designazione dei rappresentanti di cui al precedente comma 1 è effettuata, entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale,* mediante invio di apposita comunicazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas da parte dei soggetti di cui al precedente comma 1.

3. All'audizione possono partecipare, in veste di osservatori, con un proprio rappresentante:

a) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.;

c) il Comitato elettrotecnico italiano (CEI).

Art. 3.

Modalità di funzionamento

1. L'audizione è convocata presso l'Autorità, per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, con periodicità almeno quindicinale. Il direttore dell'area elettricità dell'Autorità, o un funzionario della medesima da questi delegato, è responsabile degli adempimenti di carattere organizzativo concernenti l'audizione ed ha la facoltà di disporre ulteriori convocazioni dell'Audizione, qualora ciò sia reso necessario da particolari esigenze conoscitive.

2. Gli elementi acquisiti nel corso dell'audizione vengono resi noti mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Art. 4.

Disposizione finale

3. La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Milano, 22 giugno 2000

Il presidente: RANCI

00A9180

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO 13 giugno 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il decreto rettorale 18 febbraio 1992, n. 927, costitutivo del senato accademico integrato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, comma 2, della citata legge;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari emanato con decreto rettorale n. 501 del 18 dicembre 1995 e modificato con decreto rettorale n. 2568 del 29 ottobre 1998;

Vista la delibera del senato accademico in composizione allargata del 8 febbraio 2000 che, su parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 22 marzo 2000, ha approvato la modifica dello statuto dell'Università degli studi di Cagliari relativa all'art. 58, nucleo di valutazione;

Vista la nota rettorale n. 3945 del 16 maggio 2000 con la quale è stata trasmessa al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il prescritto controllo di legittimità e di merito ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, la modifica dello statuto di Ateneo relativa all'art. 58, nucleo di valutazione;

Vista la nota ministeriale n. 808/1060 del 31 maggio 2000, con la quale il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, esercitato il succitato controllo di legittimità e di merito, ha comunicato che in relazione al testo di modifica proposto non vi sono osservazioni da formulare;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 58 dello statuto dell'Università degli studi di Cagliari è modificato così come indicato nel prospetto sottoriportato:

Testo vigente

—

1. L'Ateneo istituisce un nucleo di valutazione interna con il compito di raccogliere elementi per la verifica, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, della corretta gestione delle risorse pubbliche, della produttività della ricerca e della didattica, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Il nucleo di valutazione propone all'approvazione degli organi di governo i criteri e le modalità per l'individuazione dei parametri utili alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia, anche in base alle indicazioni legislative e utilizzando, ove possibile, parametri analoghi a quelli adottati a livello nazionale. Il nucleo di valutazione è alle dirette dipendenze del rettore e sovraintende, con la collaborazione di tutte le strutture dell'Ateneo e dell'osservatorio sull'attività didattica, all'aggiornamento degli indicatori previsti e approvati dagli organi di governo. Il nucleo di valutazione invia annualmente una relazione sugli elementi raccolti al rettore, che la trasmette agli organi di governo. Il nucleo di valutazione può altresì far pervenire al rettore suggerimenti motivati di modifica delle procedure di gestione e delle norme regolamentari e statutarie.

3. Il nucleo di valutazione è composto da un dirigente dell'amministrazione universitaria e da quattro esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, interni o esterni all'Ateneo. Il nucleo di valutazione è nominato dal rettore, su delibera del consiglio di amministrazione, ed è rinnovato ogni tre anni.

4. Il regolamento generale di Ateneo detta le norme del suo funzionamento.

Nuovo testo

—

1. Il nucleo di valutazione di Ateneo è l'organo consultivo e propositivo degli organi di governo in materia di valutazione della didattica, della ricerca, della gestione amministrativa, degli interventi di sostegno al diritto allo studio e di tutte le attività previste dalla legge.

2. Il nucleo opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al rettore.

3. Il nucleo tenuto conto degli obiettivi che gli organi di governo dichiarano di voler aggiungere:

definisce i criteri e parametri di riferimento della valutazione in conformità a quanto previsto dal sistema di valutazione nazionale;

valuta il grado di raggiungimento degli obiettivi programmati e supporta l'organo d'indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti di massimo livello;

verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione centrale e degli altri centri di spesa.

4. Il nucleo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri nominati tra studiosi ed esperti in materia di valutazione, fra i quali due scelti anche in ambito non accademico.

Il nucleo è nominato dal rettore su delibera del consiglio di amministrazione, ed è rinnovato ogni tre anni.

5. Il numero dei componenti del nucleo e le norme relative al suo funzionamento sono stabilite con apposito regolamento.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 13 giugno 2000

Il rettore: MISTRETTA

00A9127

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA

DECRETO 1° giugno 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto delle Università;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il regio decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'11 maggio 1995 «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico» (modificato più volte con decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 14 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1996, decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 148 della *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 1996, decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 31 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 settembre 1996, decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 5 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 1997, decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 16 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 9 ottobre 1997) che aggiunge, dopo la tabella XLV/1, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, la tabella XLV/2 recante gli «Ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico»;

Visto, in particolare, il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 16 maggio 1997, recante l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in «malattie dell'apparato respiratorio»;

Vista la proposta di modifica statutaria approvata dal senato accademico nella seduta del 3 giugno 1998 e dal consiglio di amministrazione nella seduta del 3 giugno 1998, avente ad oggetto l'adeguamento alla tabella XLV/2, annessa al regio decreto 30 settembre 1938 n. 1652, come modificata dal decreto ministeriale 16 maggio 1997, dell'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in «malattie dell'apparato respiratorio»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, la sopra richiamata proposta di modifica statutaria è stata trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 7 aprile 2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale il 10 maggio 2000;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti citati in premessa, è ulteriormente modificato come indicato negli articoli 2, 3 e 4.

Art. 2.

Nel titolo III (ordinamento delle scuole di specializzazione), al capo I, par. B, l'art. 1 è abrogato e sostituito dal seguente:

«TITOLO III

ORDINAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Capo I

PARAGRAFO A

Norme generali comuni alle scuole di specializzazione.

(Omissis)

PARAGRAFO B

Norme generali comuni alle scuole di specializzazione del settore medico di cui al decreto legislativo n. 257/1991, ad ordinamento adeguato al decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 maggio 1995, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 1. Fanno parte dell'area medica le scuole di specializzazione di seguito elencate:

1) Allergologia e Immunologia clinica (capo LV);

2) Anatomia patologica (capo XL);

3) Anestesia e rianimazione (capo XLIV);

4) Biochimica clinica (capo XXXVI);

5) Cardiochirurgia (capo LIII);

6) Cardiologia (capo XXVIII);

7) Chirurgia generale I ad indirizzo in chirurgia generale (capo IX);

8) Chirurgia generale II ad indirizzo in chirurgia generale (capo XXXVIII);

9) Chirurgia generale III ad indirizzo in chirurgia d'urgenza (capo XXXIV);

10) Chirurgia toracica (capo XXXII);

11) Chirurgia vascolare (capo XXIV);

12) Dermatologia e venerologia (capo XLV);

13) Ematologia (capo XIII);

14) Endocrinologia e malattie del ricambio (capo XLVI);

15) Gastroenterologia (capo VIII);

16) Geriatria (capo XLVII);

17) Ginecologia ed ostetricia (capo IV);

18) Igiene e medicina preventiva (capo XXII);

19) Malattie dell'apparato respiratorio (capo XXVI);

20) Malattie infettive (capo III);

20) Medicina del lavoro (capo XLII);

21) Medicina dello sport (capo LVI);

22) Medicina interna (capo XLVIII);

23) Medicina legale (capo XLIX);

24) Microbiologia e virologia (capo XXXVII);

25) Nefrologia (capo XXXIII);

26) Neurochirurgia (capo XXX);

27) Neurologia (capo XXI);

28) Neuropsichiatria infantile (capo XXV);

29) Oftalmologia (capo XI);

30) Oncologia ad indirizzo in oncologia medica (capo VII);

31) Ortopedia e traumatologia (capo XVIII);

32) Otorinolaringoiatria (capo XIX);

33) Patologia clinica (capo XLI);

34) Pediatria (capo II);

35) Psichiatria (capo VI);

36) Radiodiagnostica (capo L);

37) Radioterapia (capo LI);

38) Reumatologia (LVII);

39) Scienza dell'alimentazione (capo LII);

40) Tossicologia medica (capo XLI);

41) Urologia (capo LIV).».

Art. 3.

Nel titolo III (Ordinamento delle scuole di specializzazione), al paragrafo B, è inserito il seguente capo XXVI (scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio):

Capo XXVI

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO

Art. 1.

Istituzione, finalità, titolo conseguibile

1.1. È istituita la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio nell'Università degli studi di Modena.

1.2. La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale delle malattie respiratorie comprensivo della prevenzione, fisiopatologia, semeiotica, patologia, diagnostica clinica e strumentale, clinica, terapia e riabilitazione delle malattie dell'apparato respiratorio.

1.3. La scuola rilascia il titolo di specialista in malattie dell'apparato respiratorio.

Art. 2.

Organizzazione, durata, norme di accesso

2.1. Il corso degli studi ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede un minimo di 200 ore di insegnamento (didattica formale e seminariale) ed una attività di tirocinio guidato attraverso frequenza delle strutture della scuola fino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno, operante nel servizio sanitario nazionale.

2.2. Ai sensi della normativa generale concorrono al funzionamento della scuola le seguenti strutture universitarie: Dipartimento di scienze mediche, oncologiche e radiologiche - sezione di malattie dell'apparato respiratorio e fisiopatologia respiratoria. Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere, nel loro insieme, a requisiti di idoneità per disponibilità di attrezzature e dotazioni strumentali, per tipologia dei servizi e delle prestazioni eseguite, secondo quanto stabilito con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settore coerente con quello della scuola di specializzazione. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria.

2.3 Tenendo presente i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge n. 341/1990 ed in base alle risorse ed alle

strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, con un totale di venti specializzandi. Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanità ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le università. Il numero di iscritti a ciascuna scuola non può superare quello totale previsto nello statuto.

2.4. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola coloro che siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle autorità accademiche italiane. L'abilitazione alla professione di medico chirurgo deve essere conseguita prima dell'inizio del secondo semestre del primo anno.

2.5. Il concorso di ammissione alla scuola è effettuato secondo le norme generali attualmente vigenti.

Art. 3.

Piano di studi di addestramento professionale

3.1. Il consiglio della scuola determina l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nei presidi diagnostici e clinici, compresi quelli convenzionati. Il consiglio determina pertanto: *a)* la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio; *b)* la suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica (teorica e seminariale) e di quella di tirocinio, compresa quella relativa all'area specialistica comune a specialità propedeutiche o affini.

3.2. Il piano di studi e di addestramento professionale è determinato dal consiglio della scuola sulla base degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari, che sono indicati nella tabella *A*. Costituiscono apporti minimi obbligatori sia propedeutici che di approfondimento scientifico-culturale, che infine di professionalizzazione, compresa quella relativa all'attività comune a settori specialistici affini, quelli relativi ai settori seguenti: E04B Biologia molecolare; E09A Anatomia umana; E09B Istologia; E06A Fisiologia umana; F04A Patologia generale; F04B Patologia clinica; E05H Biochimica; F05X Microbiologia e microbiologia clinica; F06A Anatomia patologica; F07A Medicina interna; F07X Malattie dell'apparato respiratorio; Fl8X Diagnostica per immagini e radioterapia; F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche; Ll8C Linguistica inglese. Il piano dettagliato delle attività formative dell'intero corso di formazione, comprese quelle di cui al precedente comma, è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi; tale piano rispecchia i requisiti standard nazionali elaborati dai direttori delle scuole ed approvati dal Consiglio universitario nazionale.

Art. 4.

Programmazione annuale delle attività e verifica tirocinio

4.1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni degli specializzandi, e quelle specifiche relative al tirocinio; il consiglio concorda con gli specializzandi stessi la scelta di eventuali aree elettive d'approfondimento opzionale, pari a non oltre il 25% dell'orario annuo, e che costituiscono orientamento all'interno della specializzazione.

4.2. Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere idonee convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali è stata affidata la responsabilità didattica ed in servizio nelle strutture presso le quali il tirocinio è stato svolto Ai fini dell'attestazione di frequenza il consiglio della scuola potrà riconoscere utile sulla base d'idonea documentazione, l'attività svolta all'estero in strutture universitarie od extrauniversitarie.

Art. 5.

Esame di diploma

5.1. L'esame finale consiste nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica clinica assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso. La commissione finale è nominata dal rettore in relazione alla vigente normativa.

5.2. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve avere superato gli esami annuali ed i relativi tirocini e deve aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti specialistici stabiliti secondo uno standard nazionale specifico della scuola, volto ad assicurare il conseguimento di capacità professionali adeguate allo standard europeo.

Art. 6.

Norme finali

6.1. Le tabelle relative allo standard nazionale (relativo agli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza, all'attività minima per l'ammissione all'esame finale, alle strutture minime necessarie per le istituzioni convenzionabili) sono fissate con le procedure indicate nell'art. 7 del decreto-legge n. 257/1991. Gli aggiornamenti periodici sono disposti con le medesime procedure, sentiti i direttori delle scuole di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio.

* * *

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionale e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A) AREA DELLA MEDICINA INTERNA.

Obiettivi: Lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di fisiopatologia dei diversi organi ed apparati, le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per il riconoscimento delle principali malattie che

riguardano i diversi sistemi dell'organismo, le conoscenze teoriche dei principali settori di diagnostica strumentale e di laboratorio alle suddette malattie. Deve acquisire inoltre la capacità di valutazione delle connessioni ed influenze intersistemiche.

Settori: E06A Fisiologia umana, F04B Patologia clinica, F07A Medicina interna, Fl8X Diagnostica per immagini.

B) AREA PROPEDEUTICA.

Obiettivi: Lo specializzando deve perfezionare le conoscenze fondamentali di morfologia e fisiologia dell'apparato respiratorio allo scopo di acquisire ulteriori nozioni sulle basi biologiche, sulla fisiopatologia e clinica delle malattie respiratorie; deve inoltre acquisire capacità di valutazione per le connessioni e le influenze fra problemi respiratori e problemi di altri organi ed apparati; e deve altresì acquisire padronanza degli strumenti idonei per il rinnovamento delle proprie conoscenze professionali.

Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, F04A Patologia generale, Ll8C Linguistica inglese, Informatica, F07B Malattie dell'apparato respiratorio.

C) AREA DI LABORATORIO E DIAGNOSTICA STRUMENTALE.

Obiettivi: Lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate sui meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie dell'apparato respiratorio e deve acquisire conoscenze di fisiopatologia clinica.

Settori: E04B Biologia molecolare, D05X Microbiologia e microbiologia clinica, D04A Patologia generale, F07B Malattie dell'apparato respiratorio.

D) AREA DI LABORATORIO E DIAGNOSTICA STRUMENTALE.

Obiettivi: Lo specializzando deve acquisire le conoscenze tecniche e teoriche in tutti i settori di laboratorio applicati alle malattie respiratorie con particolare riguardo alla citoistopatologia, alle tecniche immunoallergiche, alle tecniche di valutazione della funzione dei vari tratti dell'apparato respiratorio e della cardioemodinamica polmonare; deve acquisire conoscenze e capacità interpretative nella diagnostica per immagini e nelle varie tecniche diagnostiche di pertinenza delle malattie dell'apparato respiratorio; deve altresi saper eseguire alcune tecniche diagnostiche, seguendo le norme di buona pratica clinica.

Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, Fl8X Diagnostica per immagini, F07B Malattie dell'apparato respiratorio.

E) AREA DELL'ENDOSCOPIA.

Obiettivi: Lo specializzando deve acquisire le conoscenze tecniche e la pratica clinica relativa alla diagnostica endoscopica pleurica e bronchiale, alla terapia endobronchiale; deve saper eseguire le tecniche endoscopiche secondo le norme di buona pratica clinica e deve saper applicare tali norme in studi clinici.

Settori: F06A Anatomia patologica, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, Fl8X Diagnostica per immagini.

F) AREA DELLE EMERGENZE RESPIRATORIE.

Obiettivi: Lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e la pratica clinica necessaria a trattare le principali patologie che costituiscono condizione di emergenza respiratoria.

Settori: F21X anestesia e rianimazione, F07X Farmacologia.

G) AREA DELLA TUBERCOLOSI DELLE MALATTIE INFETTIVE DELL'APPARATO RESPIRATORIO.

Obiettivi: Lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche necessarie per la valutazione epidemiologica, la prevenzione, la diagnostica microbiologica e immunologica, la diagnostica clinicostrumentale, la terapia e la riabilitazione della tubercolosi e delle malattie infettive dell'apparato respiratorio; deve conoscere e saper applicare le relative norme di buona pratica e profilassi.

Settori: F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07I Malattie infettive, D05X Microbiologia e microbiologia clinica, F07X Farmacologia, F23A Scienze infermieristiche.

H) AREA DELLA CLINICA DELLE MALATTIE RESPIRATORIE.

Obiettivi: Lo specializzando deve acquisire tutte le conoscenze per la valutazione epidemiologica, prevenzione, diagnostica clinico-strumentale, terapia e riabilitazione delle malattie respiratorie nelle sue varie problematiche cliniche, deve conoscere le norme di buona pratica clinica e deve saperle applicare in studi clinici controllati.

Settori: F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F23A Scienze infermieristiche, F0lX Statistica medica, F07X Farmacologia.

* * *

TABELLA *B - Requisiti minimi di apprendimento professionalizzante dello specializzando.*

Lo specializzando viene ammesso all'esame finale di diploma se documenta oggettivamente che:

a) ha seguito almeno 200 casi di patologia respiratoria, 60 almeno dei quali di natura neoplastica, partecipando attivamente alla raccolta, dei dati anamnestici ed obiettivi, alla programmazione degli interventi diagnostici e terapeutici razionali, e alla valutazione critica dei dati clinici: ha presentato almeno 10 casi negli incontri formali della scuola;

b) ha seguito in videoendoscopia almeno 200 broncoscopie, e ne ha eseguite personalmente almeno 30 con prelievi bioptici appropriati;

c) ha dimostrato una capacità di sintesi e di presentazione della propria esperienza fisiopatologica e clinica specialistica, nel quadriennio, con almeno due comunicazioni presentate alla società scientifica nazionale;

d) ha adempiuto ad una delle attività di perfezionamento opzionali seguenti:

1) allergologia respiratoria: lo specializzando deve aver eseguito personalmente almeno 100 tests cutanei con contemporanea valutazione dei tests diagnostici in vitro e del comportamento della funzione respiratoria (compresi almeno 50 tests di provocazione bronchiale) e almeno 100 interventi di terapia iposensibilizzante specifica;

2) broncologia: lo specializzando deve aver eseguito personalmente almeno 50 endoscopie bronchiali, con relativi prelievi bioptici, unitamente alla valutazione radiologica dei casi in esame; deve aver eseguito almeno 50 interventi di terapia bronchiale; deve aver eseguito almeno 50 tests di broncoreattività aspecifica e deve altresì aver eseguito tutte le manovre di studio sulle secrezioni bronchiali (citoistologia, reologia, batteriologia, ecc.) relativi ai casi in studio;

3) fisiopatologia polmonare: lo specializzando deve aver eseguito personalmente almeno 100 indagini di valutazione della funzionalità polmonare, tests funzionali respiratori e di cardioemodinamica polmonare;

4) oncologia polmonare: lo specializzando deve aver seguito personalmente almeno 100 casi di neoplasie maligne, sia nella fase dell'iter diagnostico che nelle applicazioni terapeutiche, in particolare terapia citostatica e radiante;

5) insufficienza respiratoria cronica: lo specializzando deve aver seguito personalmente almeno 30 casi di insufficienza respiratoria cronica grave nelle sue varie fasi clinico-evolutive con acquisizione delle relative pratiche terapeutiche e di riabilitazione, comprese quelle della terapia intensiva, e semi-intensiva.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GENETICA MEDICA

Art. 1. — La scuola di specializzazione in genetica medica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica e dell'area della diagnostica e del laboratorio.

Art. 2. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della genetica medica e specialisti di laboratorio di genetica medica.

A partire dal terzo anno sono previsti due indirizzi:

indirizzo medico - laurea di ammissione, medicina e chinirgia;

indirizzo tecnico - laurea di ammissione medicina e chirurgia e scienze biologiche.

Art. 3. — La scuola rilascia il titolo di specialista in genetica medica.

Art. 4. — Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 5. — Concorrono al funzionamento della scuola il dipartimento di scienze ginecologiche, ostetriche e pediatriche, il dipartimento di medicina interna, il dipartimento di scienze morfologiche e medico legali, il dipartimento di scienze biomediche della facoltà di medicina e chirurgia e le strutture del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A)* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6. — Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

* * *

TABELLA *A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi Settori scientifico-disciplinari.*

A) AREA PROPEDEUTICA.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di genetica, di statistica, di biologia, con particolare riguardo alle patologie genetiche, cromosomiche e multifattoriali applicabili alla genetica medica. Deve inoltre acquisire le basi teorico-pratiche della consulenza di genetica e del laboratorio di genetica.

Settori: E05A Biochimica, E11X Genetica, El3X Biologia applicata, F01X Statistica medica, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F22B Medicina legale.

B) AREA TECNICO-METODOLOGICA.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali teoriche e le tecniche dei settori di laboratorio di genetica medica, particolarmente in ambito molecolare, citogenetico, immunogenetico e le relative applicazioni cliniche a scopo diagnostico e prognostico.

Settori: El3X Biologia applicata, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale.

C) AREA GENETICO-CLINICA.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze di base necessarie alla valutazione genealogica, epidemiologica alla analisi dei modelli di trasmissione per la diagnosi e la formulazione di prognosi di rischio individuale e riproduttivo. Deve inoltre acquisire quelle competenze cliniche indispensabili per un adeguato approccio al paziente affetto da patologie genetiche.

Settori: F0lX Statistica medica, F03X Genetica medica, F04C Oncologia medica, F20X Ostetricia e Ginecologia, F22B Medicina legale.

* * *

TABELLA *B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

La tesi di specializzazione potrà essere svolta su argomento relativo alle materie del corso di specializzazione.

Gli specializzandi, per essere ammessi all'esame di diploma, debbono aver adempiuto ai seguenti obblighi, in relazione all'indirizzo seguito:

1. INDIRIZZO MEDICO.

Per considerare l'accreditamento formativo (lezioni teoriche ed esperienza diretta) e permettere l'assunzione progressiva di responsabilità:

partecipazione all'attività di 50 casi di consulenza genetica con responsabilità diretta alla diagnostica;

espletamento delle consulenze stesse;

partecipazione all'attività e alla interpretazione di 10 analisi di citogenetica, 10 analisi di genetica molecolare e 10 analisi di immunogenetica, discusse con il docente.

Durante tutto il corso di specializzazione devono essere previste frequenze in reparti clinici per il completamento della preparazione genetico-clinica dello specializzando.

2. INDIRIZZO TECNICO.

Per considerare l'accreditamento formativo (lezioni teoriche ed esperienza diretta) e permettere l'assunzione progressiva di responsabilità:

esecuzione diretta di 30 analisi di citogenetica;

esecuzione diretta di 30 analisi di genetica molecolare;

esecuzione diretta di 30 analisi di immogenetica;

refertazione delle analisi stesse.

Nel regolamento didattico di ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie delle diverse metodologie ed il relativo peso specifico.

Modena, 1° giugno 2000

Il rettore: PELLACANI

00A9109

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA

DECRETO 16 giugno 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Viste le leggi sull'istruzione superiore;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista le legge 17 febbraio 1992, n. 204;

Visto lo statuto dell'Università per stranieri di Siena emanato con decreto rettorale n. 23 del 26 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 febbraio 1995, n. 36 e modificato con i decreti rettorali n. 99 del 24 aprile 1995, n. 266 del 17 ottobre 1995, n. 18 del 13 gennaio 1996, n. 21 del 26 febbraio 1998, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1995, n. 254 del 30 ottobre 1995, n. 87 del 13 aprile 1996 e n. 59 del 12 marzo 1998;

Vista la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione nella seduta dell'8 febbraio 2000;

Vista la deliberazione assunta dal consiglio accademico nella seduta del 16 febbraio 2000;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2000, con il quale sono stati formulati rilievi di legittimità sulla proposta di modifica di statuto;

Vista la delibera del consiglio accademico del 14 giugno 2000 con la quale sono stati recepiti i rilievi;

Decreta:

Lo statuto dell'Università per stranieri di Siena è modificato come segue:

Art. 2.

Organi

Sono organi dell'Università:

a) il rettore;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il consiglio accademico;

d) il consiglio di facoltà;

e) il collegio dei revisori dei conti;

f) il nucleo di valutazione di ateneo.

Art. 19.

Direttore amministrativo

1. L'incarico di direttore amministrativo è conferito dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore; è scelto tra i dirigenti della stessa Università o di altra sede universitaria ovvero di altra amministrazione pubblica. L'incarico è a tempo determinato e può essere rinnovato. Il direttore amministrativo può essere coadiuvato nell'espletamento delle sue funzioni da un comitato di direzione i cui membri, scelti tra il personale di ruolo della stessa Università, sono nominati dal consiglio di amministrazione su proposta motivata del rettore.

2. Al direttore amministrativo si applica, in quanto compatibile, la vigente normativa in materia di responsabilità e verifica. Al direttore amministrativo è riconosciuta un'indennità di funzione a carico del bilancio dell'Università annualmente determinata dal consiglio di amministrazione, in ragione delle disponibilità finanziarie.

Art. 21.

Nucleo di valutazione di Ateneo

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è costituito il nucleo di valutazione d'Ateneo con il compito di verificare, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, lo sviluppo della ricerca e della didattica nonché l'imparzialità e il buon andamento della azione amministrativa tenendo conto delle finalità scientifico-didattiche dell'Università.

2. Il nucleo di valutazione è composto da cinque membri nominati dal consiglio accademico su proposta del rettore di cui due scelti tra i docenti di ruolo dell'Università

e due tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico. I componenti del nucleo durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Il nucleo opera in posizione di autonomia. I suoi componenti hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per scritto, informazioni agli uffici, ai servizi, alle strutture didattiche, scientifiche ed amministrative, al personale docente, tecnico ed amministrativo. L'Università assicura la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

4. Il nucleo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti che frequentano le attività didattiche e trasmette, entro il 30 aprile di ogni anno, apposita relazione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed al comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, unitamente alle altre informazioni e dati che triennalmente sono determinati, a livello nazionale, dal comitato medesimo ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)* della legge n. 370/1999.

5. Il nucleo riferisce periodicamente sui risultati della propria attività agli organi di governo dell'Università e predispone una relazione annuale in concomitanza con l'approvazione del bilancio consuntivo.

6. Ai componenti il nucleo di valutazione è attribuita, in aggiunta all'eventuale indennità di missione, una indennità annua determinata dal consiglio di amministrazione.

Siena, 16 giugno 2000

Il rettore: TRIFONE

00A9108

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA

DECRETO 14 giugno 2000.

Modifiche allo statuto dell'Istituto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, commi 9, 10 e 11;

Visto lo statuto dell'IUAV, ed in particolare l'art. 19 e l'art. 20, comma 1;

Visto il nuovo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, emanato con decreto direttoriale del 9 dicembre 1991, n. 24, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 3 del 12 febbraio 1992, come modificato dal decreto rettorale 26 ottobre 1994, n. 303, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 del 7 novembre 1994 ed, in particolare, l'art. 18, comma 1, di esso;

Vista la delibera del senato accademico integrato del 20 aprile 2000, con la quale tale organo, sentiti la facoltà ed i dipartimenti, nonché, per quanto di sua pertinenza, il senato degli studenti, ha approvato modifiche del nuovo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia e nello specifico:

a) di sostituire integralmente l'art. 13- *ter* al fine di recepire nello statuto dell'Ateneo le disposizioni previste dall'art. 1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 in materia di nuclei di valutazione delle università;

b) di sostituire integralmente il primo capoverso del comma 1 dell'art. 18 al fine di disciplinare il procedimento di modifica dello statuto con modalità semplificate e coerenti con il processo di autonomia degli atenei rispetto a quanto previsto a suo tempo dall'art. 16, commi 2 e 3 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

c) di inserire dopo l'art. 21 un nuovo art. 21-*bis* relativo all'attività didattica del rettore al fine di consentire il miglior svolgimento delle attività connesse alla carica;

Vista la nota del dirigente generale del dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 giugno 2000, prot. n. 907/933, assunta al protocollo dello IUAV in data 14 giugno 2000, prot. n. 3623, con la quale si comunica che non si hanno osservazioni da formulare alle modifiche allo statuto dell'Ateneo di cui alla delibera del senato accademico integrato 20 aprile 2000;

Decreta:

Articolo unico

1. Sono emanate, ai sensi dell'art. 1, comma 1, dello statuto, le modifiche al nuovo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia emanato con decreto direttoriale del 9 dicembre 1991, n. 24, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 3 del 12 febbraio 1992, come modificato dal decreto rettorale 26 ottobre 1994, n. 303, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 del 7 novembre 1994.

2. Le modifiche già inserite nel testo previgente dello statuto sono riportate in carattere corsivo grassetto nel testo dello statuto stesso in allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Le modifiche entrano in vigore, ai sensi dell'art. 20, comma 1, secondo capoverso, dello statuto dalla data del presente decreto.

4. Il presente decreto rettorale è trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la prevista pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché per conoscenza al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti, nonché per conoscenza agli organi e strutture dell'Ateneo e al servizio comunicazione per la pubblicazione nel web dell'Istituto.

Venezia, 14 giugno 2000

Il rettore: FOLIN

ALLEGATO

MODIFICHE ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA

- Il *corsivo* degli articoli indica le modifiche o le integrazioni introdotte con il decreto rettorale 26 ottobre 1994, n. 303, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 260 del 7 novembre 1994, al testo dello statuto di cui al decreto direttoriale 9 dicembre 1991, n. 24, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 3 del 12 febbraio 1992. I tre punti tra parentesi segnalano i paragrafi abrogati dal decreto rettorale n.303/94, rispetto al decreto direttoriale n. 24/91.

- Il ***corsivo grassetto*** degli articoli indica le modifiche e integrazioni introdotte al testo dello statuto di cui al decreto rettorale 26 ottobre 1994, n. 303, relative alla sostituzione dell'articolo 13-*ter*, alla sostituzione del primo capoverso del comma 1 dell'articolo 18 e all'inserimento dell'articolo 21-*bis*, approvate dal senato accademico integrato nella seduta del 20 aprile 2000.

INDICE

TITOLO 1
PRINCIPI GENERALI

Articolo 1.
Natura giuridica, finalità istituzionali, criteri di svolgimento dell'attività

1. L'Istituto Universitario di Architettura di Venezia, di seguito denominato «IUAV», Istituzione dotata di personalità giuridica che non persegue scopi di lucro, è sede primaria di istruzione e formazione universitaria e di ricerca scientifica, con il fine di promuovere il progresso delle discipline dell'architettura e delle arti, della pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale, della storia e della conservazione (...) del patrimonio architettonico, della città e dell'ambiente costruito. Nell'ambito delle proprie finalità, lo IUAV ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile.

2. L'IUAV svolge la propria attività didattica e organizza le relative strutture nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati dalla disciplina vigente in materia di ordinamenti didattici universitari ed opera nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori, nonché dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche, assicurando a quanti operano nel suo ambito l'effettivo esercizio di tali libertà nello svolgimento delle prestazioni cui ciascuno è tenuto a norma di legge e di statuto.

3. L'IUAV garantisce a tutti coloro che vi operano la partecipazione ai propri organi, sulla base delle attribuzioni e delle competenze di ciascuno di questi, in rapporto alle rispettive prerogative e responsabilità, secondo quanto stabilito da norme generali del vigente ordinamento universitario e dallo statuto.

4. L'IUAV garantisce il diritto alla piena informazione circa tutte le proprie decisioni ed attività, fornendo allo scopo adeguati servizi.

5. Con riferimento alle tematiche attinenti alle proprie finalità istituzionali, l'IUAV favorisce ogni occasione di confronto e di discussione, aperta anche a contributi esterni, a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale.

6. *L'organizzazione dello IUAV è improntata ai principi di sussidiarietà e di decentramento e riflette la distinzione tra attività di indirizzo e di controllo e attività di gestione.*

7. *Alle attività di indirizzo e di controllo provvedono gli organi di governo dell'IUAV di cui al successivo titolo 2; alle attività di gestione provvedono il direttore amministrativo, i dirigenti e gli altri soggetti preposti alle strutture tecniche e amministrative dell'IUAV, di cui al successivo titolo 4, i quali rispondono dei relativi risultati.*

8. *La gestione finanziaria dell'IUAV corrisponde ai principi di annualità, integralità, pubblicità, universalità, di riferimento pluriennale, di individuazione dei responsabili della spesa.*

9. *L'IUAV valuta le condizioni di efficacia ed efficienza delle attività didattiche e di ricerca e delle attività gestionali prestate dalle proprie strutture e organizza a tal fine adeguati servizi di monitoraggio e di documentazione.*

Articolo 2.
Ordinamento della didattica

1. L'IUAV provvede a tutti i livelli di istruzione e di formazione nei settori di propria pertinenza, come individuati nel precedente articolo 1, comma 1, nell'osservanza dei principi generali in materia di ordinamenti didattici universitari, secondo quanto specificato al successivo titolo 3.

Articolo 3.
Capacità giuridica ed esercizio dell'autonomia funzionale

1. Nel rispetto dei principi generali regolanti la propria autonomia funzionale, l'IUAV, ferma restando l'esclusione di qualunque scopo di lucro, ha piena capacità di diritto pubblico e privato, che esplica nei modi e secondo le forme previsti dall'ordinamento vigente. L'IUAV, in particolare, è legittimato a porre in essere ogni atto negoziale, anche a titolo oneroso, idoneo al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ivi compresi gli atti di costituzione o di adesione ad organismi associativi e consortili, nonché di costituzione e di partecipazione a fondazioni e a società di capitali, sia in Italia che all'estero, secondo quanto stabilito dallo statuto circa la competenza degli organi all'adozione delle relative deliberazioni, in ordine ai criteri di valutazione dei rischi economici e finanziari ad essi connessi, nonché dei margini di ammissibilità di tali rischi e in ordine alle procedure per la validità di dette deliberazioni.
2. L'IUAV, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, secondo quanto previsto al comma 1, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali, nonché svolgere, con riferimento agli stessi settori, prestazioni per conto di terzi.
3. L'IUAV provvede, in particolare, a norma della legge 19 novembre 1990, n. 341, articolo 6, e secondo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a livello locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, alla realizzazione, gestione e fornitura di servizi integrativi, culturali, ricreativi, di assistenza, di orientamento, di formazione e di aggiornamento professionale nell'interesse di tutte le componenti operanti al proprio interno, nonché di utenze esterne, fatte salve le attribuzioni e le competenze di altre Istituzioni pubbliche al riguardo.
4. L'IUAV provvede, altresì, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319, articolo 21, ad istituire servizi sociali di interesse dei propri dipendenti e a favorire le attività culturali, ricreative, sportive e di tempo libero di essi con apporto di adeguate risorse strutturali, finanziarie e di personale.

TITOLO 2
ORGANI DI GOVERNO

Articolo 4.
Individuazione degli organi di governo dello IUAV

1. Sono organi di *governo* dell'IUAV: il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione e il senato degli studenti.

Articolo 5.
Il rettore

1. Il rettore rappresenta l'IUAV ad ogni effetto di legge.

Spetta al rettore:

a) convocare e presiedere il senato accademico e il consiglio di amministrazione e provvedere alla esecuzione delle relative deliberazioni;

b) vigilare su tutte le strutture ed i servizi dell'IUAV, con particolare riferimento all'adozione di criteri organizzativi che assicurino l'individuazione delle responsabilità dirigenziali e l'efficienza della gestione;

c) (...);

d) curare l'osservanza di tutte le norme generali concernenti l'ordinamento universitario, ivi comprese quelle sullo stato giuridico del personale docente e non docente;

e) dare esecuzione, con proprio decreto, alle deliberazioni degli organi di *governo* dell'IUAV;

f) stipulare i contratti e le convenzioni di ateneo ed esternare ogni altro atto negoziale;

g) presentare al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato Ministro, le relazioni periodiche ed i piani previsti per legge;

h) predisporre annualmente una relazione sull'attività dell'ateneo, tenuto conto anche del rapporto curato dal consiglio di garanzia secondo quanto previsto al successivo articolo 13, comma 1, lettera d);

i) provvedere, in via provvisoria, con proprio decreto, in casi straordinari di necessità e di urgenza, anche in materie di attribuzione di altri organi dell'IUAV a norma di legge o di statuto, salvo ratifica, entro sessanta giorni dall'emanazione del relativo atto, da parte dell'organo competente;

l) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario e dallo statuto.

2. Il rettore nomina un pro rettore, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che lo supplisce in tutte le funzioni da lui esercitate nei casi di assenza o di impedimento.

Il rettore può delegare le funzioni di cui al comma 1, lettere *b), d)* ed *f)* ad altri professori di ruolo di prima fascia; può, altresì, con riferimento ad attività di propria pertinenza, dar mandato per il relativo svolgimento, a docenti dell'IUAV.

3. Il rettore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. L'elettorato attivo è costituito:

a) da tutti i professori di ruolo di prima e di seconda fascia;

b) dai ricercatori;

c) dal personale tecnico ed amministrativo;

d) dai rappresentanti degli studenti negli organi di *governo* e negli organi delle strutture didattiche dell'IUAV.

Il voto espresso *dalla componente* di cui al presente comma, *lettera c)*, è pesato, rispetto a quello dei professori di ruolo e *dei ricercatori*, secondo criteri fissati dal Regolamento generale di Ateneo, di cui al successivo articolo 14, comma 2.

In ogni caso, i voti equivalenti esprimibili da parte di tutti gli aventi diritto *della componente* di cui *alla precedente lettera c)* non devono superare il trenta per cento dei voti esprimibili da parte dei professori di ruolo e dei ricercatori aventi diritto.

Il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni.

In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti.

È eletto chi riporta il maggior numero di voti.

In caso di parità è eletto il candidato più anziano nel ruolo.

Il Rettore è nominato con decreto del Ministro.

Articolo 6.
Il senato accademico

1. Il senato accademico esercita tutti i poteri di indirizzo, di programmazione, coordinamento e controllo sull'esercizio attuativo dell'autonomia funzionale dello IUAV, nonché sovrintende alla gestione dello stesso ove specifiche attribuzioni non siano riservate espressamente ad altri organi a norma di legge o di statuto.

Spetta in particolare al senato accademico:

a) coordinare le attività delle strutture didattiche e di ricerca;

b) determinare le linee per la definizione dell'organico di Ateneo e i criteri (...) per la ripartizione e l'utilizzazione delle risorse di personale e finanziarie tra le strutture didattiche e di ricerca e *le strutture tecniche e amministrative*, inoltrando a tal fine motivate proposte al consiglio di amministrazione per le deliberazioni di competenza di tale organo, sentiti le facoltà e i dipartimenti, nonché il Senato degli Studenti di cui al successivo articolo 8 per quanto di pertinenza di esso (...);

c) deliberare il regolamento generale di ateneo di cui al successivo articolo 14, comma 2, e le relative modifiche, sentiti il consiglio di amministrazione, le facoltà e i dipartimenti, nonché il senato degli studenti per quanto di pertinenza di esso;

d) esprimere parere obbligatorio sul regolamento degli studenti di cui al successivo articolo 14, comma 3 (...);

e) deliberare il regolamento didattico di ateneo di cui al successivo articolo 15, comma 2, su proposta delle strutture didattiche indicate al successivo articolo 10, sentito il senato degli studenti;

f) approvare le richieste in ordine all'istituzione di nuove facoltà, di nuovi corsi e scuole ai sensi della vigente disciplina in materia di ordinamenti didattici universitari, sentiti le facoltà (...) e il senato degli studenti;

g) determinare i criteri e le modalità applicative per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle attività didattiche e di ricerca, sentiti, rispettivamente, le Facoltà ed i Dipartimenti;

h) definire i criteri di principio per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle attività gestionali;

i) approvare le relazioni periodiche ed i piani previsti per legge da inoltrare al Ministro;

l) approvare gli accordi quadro in ordine alle attività di collaborazione con soggetti esterni di cui al precedente articolo 3, commi 2 e 3;

m) deliberare l'istituzione (...) di eventuali organi con funzioni consultive e con durata temporanea o permanente, fissandone le relative competenze;

n) esprimere parere obbligatorio sul regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui al successivo articolo 16 e sulle modifiche dello stesso, sul bilancio, *sui contratti e sulle convenzioni* e su ogni questione di attribuzione del consiglio di amministrazione che importi valutazione nel merito di attività didattiche e di ricerca, nonché sui provvedimenti disciplinari;

o) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario.

2. Il senato accademico è convocato dal rettore, che lo presiede, in via ordinaria almeno ogni tre mesi, di cui una volta un mese prima dell'inizio di ogni anno accademico per approvare gli indirizzi generali del piano annuale di attività dello IUAV e per fornire i necessari pareri conseguenti al consiglio di amministrazione, e, in via straordinaria, quando occorra, ovvero quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.

Le procedure per il funzionamento del senato accademico sono fissate dal regolamento generale di ateneo di cui al successivo articolo 14, comma 2.

3. Il senato accademico è composto da:

a) il rettore;

b) il pro rettore;

c) i presidi di facoltà;

d) (...) i direttori dei dipartimenti (...);

e) due docenti nominati dal Rettore tra i suoi delegati o mandatari di cui al precedente articolo 5, comma 2;

f) una rappresentanza degli studenti iscritti all'Ateneo, in numero pari ad un terzo dei Presidi e comunque non inferiore a uno.

Partecipano, inoltre, al senato accademico, a titolo consultivo e senza che la presenza concorra alla formazione del numero legale, il Direttore Amministrativo con funzione di segretario, una rappresentanza degli studenti iscritti presso lo IUAV ed una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo.

La rappresentanza degli studenti è designata dal senato degli studenti nel proprio ambito.

I criteri di individuazione della rappresentanza del personale tecnico e amministrativo e le relative procedure di elettorato sono fissati dal regolamento generale di ateneo di cui al successivo articolo 14, comma 2.

(...)

Il senato accademico dura in carica tre anni.

I membri di esso (...) presenti a titolo consultivo in rappresentanza degli studenti iscritti presso lo IUAV e del personale tecnico e amministrativo possono essere *rispettivamente confermati* e rieletti.

I membri del senato accademico sono nominati con decreto del rettore.

Articolo 7.

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dello IUAV, nonché del personale tecnico e amministrativo, fatti salvi i poteri di gestione delle Strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle quali il presente Statuto attribuisce autonomia finanziaria e di spesa a norma del successivo articolo 17.

Il consiglio di amministrazione rende esecutivi, nell'ambito delle compatibilità di bilancio, gli indirizzi programmatici definiti dal senato accademico.

Per tutte le questioni che comportino valutazione nel merito di attività didattiche e di ricerca, il consiglio di amministrazione deve sentire il senato accademico, nonché il senato degli studenti per quanto di pertinenza di esso.

Spetta, inoltre, al consiglio di amministrazione:

a) deliberare il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui al successivo articolo 16, e le relative modifiche, sentito il senato accademico, le facoltà e i dipartimenti, secondo quanto previsto dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, articolo 7, comma 9 (...];

b) deliberare, sentito il senato accademico, il bilancio di previsione ed approvare il rendiconto consuntivo;

c) esercitare la vigilanza sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dello IUAV;

d) destinare le risorse e sovrintendere al funzionamento *delle strutture tecniche e amministrative dello IUAV*;

e) approvare, *sentito il senato accademico*, i contratti e le convenzioni e deliberare in merito ad ogni altro atto negoziale che comporti impegno di spesa, fatti salvi i poteri espressamente riservati al senato *accademico ai sensi del precedente articolo 6, comma 1, lettera l)*, e agli organi ed alle strutture di cui al successivo articolo 17;

f) modificare l'organico di ateneo entro le linee determinate dal senato accademico;

g) [...];

h) attribuire e revocare l'incarico di direttore amministrativo, su proposta del rettore;

i) attribuire e revocare le funzioni dirigenziali su proposta del direttore amministrativo;

l) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario, dal presente Statuto o da norme negoziali.

Le procedure per la convocazione ed il funzionamento del consiglio di amministrazione sono fissate dal regolamento generale di ateneo di cui al successivo articolo 14, comma 2.

2. Il consiglio di amministrazione (...) è composto da:

a) il rettore;

b) il pro rettore;
c) il direttore amministrativo con funzioni di segretario;
d) due esperti designati dal senato accademico, sentite le facoltà;
e) un esperto designato dal senato degli studenti;
f) uno studente designato dal senato degli studenti nel proprio ambito;
g) (...);
h) (...);
i) (...);
l) (...);
m) (...);
n) (...).

Gli esperti di cui alla precedenti lettere d) ed e) sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva almeno triennale attraverso l'esercizio di attività di amministrazione, direzione, controllo o consulenza, ovvero svolto funzioni dirigenziali presso organismi pubblici o privati, anche sovranazionali o internazionali. Essi non possono essere docenti o dipendenti o studenti dello IUAV, né avere con questo contratti in corso o liti pendenti.

Partecipano, inoltre, al consiglio di amministrazione, a titolo consultivo e senza che la presenza concorra alla formazione del numero legale, rappresentanti di soggetti pubblici e privati che abbiano contribuito e si impegnino a contribuire per il periodo di durata in carica del Consiglio stesso al bilancio dello IUAV con erogazione di fondi non finalizzati allo svolgimento di specifiche attività didattiche o di ricerca, da individuare con deliberazione del senato accademico (...).

(...).

(...).

I criteri di individuazione degli esperti indicati alle precedenti lettere d) *ed* e) *sono fissati dal regolamento generale di ateneo di cui al successivo articolo 14, comma 2.*

(...).

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i membri di esso indicati alle precedenti lettere *d)*, *e)* ed *f)* possono essere (...) confermati.

I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del rettore.

Articolo 8.
Il senato degli studenti

1. Il senato degli studenti esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti degli organi e delle strutture di cui al precedente titolo 2 e al successivo titolo 3 relativamente alla tutela degli interessi degli iscritti presso lo IUAV.

Spetta, in particolare, al senato degli studenti (...):

a) deliberare il regolamento degli studenti di cui al successivo articolo 14, comma 3, sentito il senato accademico, nonché le relative modifiche;

b) esprimere parere obbligatorio su questioni comunque attinenti all'attuazione dei principi della vigente disciplina in materia di ordinamenti didattici universitari e del diritto allo studio, alla organizzazione dei servizi didattici, anche complementari, e di ogni altro servizio fornito dallo IUAV nell'interesse della componente studentesca;

c) eleggere, nel proprio ambito, il presidente e il responsabile amministrativo, le rappresentanze negli organi di governo e nelle strutture didattiche e di ricerca.

Sulle questioni indicate alla *precedente lettera b)*, il senato degli studenti può avanzare proposte agli organi competenti per l'effettuazione di indagini conoscitive e di verifica.

Il senato degli studenti adotta, altresì, le regole generali da applicare presso lo IUAV per le attività formative di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, articolo 6, comma 1, lettera *c)*, che sono approvate, per quanto di rispettiva competenza, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, e delibera in ordine alla programmazione attuativa, all'organizzazione ed alla gestione delle stesse.

2. Il senato degli studenti si compone di *trenta* membri eletti tra gli iscritti presso lo IUAV.

(...)

I criteri di ripartizione dei membri rispetto ai *corsi di laurea e di diploma* attivati presso lo IUAV, da eleggere in misura proporzionale al numero degli iscritti a ciascun corso, tenuto conto dell'afferenza alle facoltà, le modalità di elezione di essi, nonché quelle di convocazione e di funzionamento del senato degli studenti sono stabiliti dal regolamento degli studenti di cui al successivo articolo 14, comma 3.

Il presidente ed il responsabile amministrativo, nonché tutti i rappresentanti degli studenti in altri organi dello IUAV, sono nominati con decreto del rettore.

Il senato degli studenti dura in carica due anni.

TITOLO 3
STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Articolo 9.
Individuazione delle Strutture didattiche e di ricerca dello IUAV

1. Per l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche e di ricerca lo IUAV è articolato in facoltà e in dipartimenti.
2. L'attività didattica dello IUAV si esplica attraverso i corsi e le scuole previsti dalla vigente disciplina in materia di ordinamenti didattici universitari.
3. L'elenco delle facoltà, dei corsi, delle scuole e dei dipartimenti già istituiti presso lo IUAV è contenuto nell'allegata tabella *A*, le cui modifiche non rientrano tra quelle contemplate al successivo articolo 18.
4. Nell'osservanza di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 245, articolo 1, comma 2, in attuazione della legge 9 maggio 1989, n. 168, articolo 2, comma 1, lettera *a)*, le modalità per la richiesta di istituzione di nuove strutture didattiche sono fissate dal regolamento generale di ateneo di cui al successivo articolo 14, comma 2.
5. Le modalità per la istituzione di nuovi dipartimenti e per la disattivazione di dipartimenti esistenti sono contenute nel regolamento generale di ateneo, di cui al successivo articolo14, comma 2.
6. Per attività di ricerca di rilevante impegno finanziario, che si esplichino sulla base di progetti almeno triennali e che coinvolgano le attività di più dipartimenti, il senato accademico può deliberare la istituzione di centri interdipartimentali di ricerca.

Le risorse di personale e finanziarie per lo svolgimento delle attività relative devono essere garantite dai Dipartimenti che hanno promosso la costituzione di detti centri.

Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento degli stessi sono contenute nel regolamento generale di ateneo, di cui al successivo articolo 14, comma 2.

Articolo 10.
La facoltà

1. La facoltà è la struttura di appartenenza per i docenti e i ricercatori.

Spetta alla facoltà:

a) procedere alla chiamata dei professori di ruolo, da esercitare sulla base del principio del consiglio ristretto a categorie non inferiori a quelle dei chiamandi, sentiti i corsi di laurea o di indirizzo, ove essa si articoli in tali organismi e i dipartimenti, limitatamente alle discipline di cui ciascuno di essi si compone;

b) indirizzare e coordinare le attività didattiche di propria competenza;

c) programmare e destinare le risorse didattiche di sua pertinenza nell'ambito delle deliberazioni assunte al riguardo dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione a norma dei precedenti articoli 6, comma 1, lettera *b)*, e 7, comma 1, lettera *d)*, sentiti i corsi di laurea o di indirizzo, ove essa si articoli in tali organismi, e i dipartimenti interessati;

d) determinare la distribuzione dei compiti e del carico didattico dei professori di ruolo e dei ricercatori, nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli, nonché autorizzare gli stessi alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca presso organismi scientifici, in Italia ed all'estero;

e) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sulle modifiche del presente statuto, di cui al successivo articolo 18;

f) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio circa quanto previsto ai precedenti articoli 6, comma 1, lettere *b), c), d)* ed *e)* e 7, comma 1, lettera *a)*.

Le funzioni di cui alle lettere *b), c)* ed *f)* del presente comma possono esser delegate ai corsi di laurea, ove la facoltà si articoli in tali organismi.

Per le deliberazioni relative a suddette funzioni la facoltà, ovvero i corsi di laurea se tali funzioni sono a questi delegate, devono obbligatoriamente acquisire il parere del senato degli studenti a norma del precedente articolo 8, comma 1.

2. Sono organi della facoltà il preside, il consiglio di facoltà, i consigli di corso di laurea, o di indirizzo e i consigli degli altri corsi previsti dalla vigente disciplina in materia di ordinamenti didattici universitari in cui essa si articola.
3. Il preside rappresenta la facoltà, ne convoca e presiede il consiglio, vigila sull'organizzazione e sulla gestione delle attività didattiche che fanno capo ad essa.

Il preside designa un vice preside, il quale lo supplisce in caso di impedimento o di assenza e può essere coadiuvato da un consiglio di presidenza, i cui membri sono da lui scelti e il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento di facoltà di cui al successivo articolo 14, comma 4.

Il preside viene eletto dal consiglio di facoltà tra i professori di ruolo di prima fascia, è nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il preside è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione si procede col sistema di ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti; risulta eletto il candidato che riporti il maggior numero di voti.

In caso di parità è eletto il candidato più anziano nel ruolo.

4. Il consiglio di facoltà delibera sulle materie di competenza della facoltà come individuate al precedente comma 1.

Esso è convocato dal preside in via ordinaria ogni due mesi e in via straordinaria quando occorra, ovvero ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

Le procedure per il funzionamento del consiglio di facoltà sono fissate dal regolamento di facoltà di cui al successivo articolo 14, comma 4.

Il consiglio di facoltà è composto (...):

a) dai professori di ruolo e fuori ruolo della facoltà;

b) dai ricercatori della facoltà;

c) da una rappresentanza degli studenti iscritti alla facoltà.

I professori fuori ruolo non concorrono alla formazione del numero legale.

Partecipano, inoltre, al consiglio di facoltà, a titolo consultivo e senza che la presenza concorra alla formazione del numero legale, i professori a contratto e, ove non appartengano già alla facoltà, i professori supplenti.

La rappresentanza indicata alla precedente lettera c) è designata dal senato degli studenti nel proprio ambito, secondo i criteri fissati dal regolamento degli studenti di cui al successivo articolo 14, comma 3, e, comunque in numero almeno pari a quello dei corsi di laurea attivati presso la facoltà.

5. Ove la facoltà si articoli in più corsi di laurea o di indirizzo, i rispettivi consigli di ciascun corso svolgono, nell'ambito di loro pertinenza, le funzioni delegate dal consiglio di facoltà ai corsi stessi a norma del precedente comma 1 ed avanzano proposte, nonché esprimono pareri obbligatori nei confronti di detto consiglio nella materia di cui al precedente comma 1, lettera *a)* di competenza di esso.

La composizione, le procedure di costituzione e le modalità di funzionamento dei consigli di corso di laurea o di indirizzo sono stabiliti dal regolamento del rispettivo corso o indirizzo di cui al successivo articolo 14, comma 4.

6. Le strutture didattiche istituite presso lo IUAV ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, articoli 2, 4 e 5, sono organizzate secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti di cui al successivo articolo 14, comma 4, fatti salvi i principi posti al precedente articolo 1, comma 2 e 3 di esso.

Articolo 11.

Il Dipartimento

1. Il dipartimento promuove, coordina e organizza le attività di ricerca dello IUAV, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente o ricercatore, e del diritto di questi di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, ove non partecipi a programmi di ricerca comuni.

Il dipartimento, per quanto di propria competenza, cura, altresì, l'attuazione delle attività conseguenti a convenzioni ed a contratti stipulati dallo IUAV, nonché ad ogni altro atto negoziale che impegni lo stesso nei confronti di terzi.

Ogni dipartimento organizza gli insegnamenti, anche afferenti a facoltà diverse, relativi a settori di ricerca di proprio interesse e concorre, sulla base delle indicazioni dei consigli di facoltà e dei consigli di corso di laurea o di indirizzo, allo svolgimento delle attività didattiche, anche in collaborazione con altri dipartimenti dello IUAV o di università diverse.

A ciascun dipartimento afferiscono i professori di ruolo, i ricercatori ed il personale tecnico e amministrativo dei settori di attività di rispettivo interesse e delle attività connesse.

Ai singoli professori e ricercatori è garantita la possibilità di opzione fra più dipartimenti; le modalità per l'esercizio di tale opzione sono previste nel regolamento generale di ateneo di cui al successivo articolo 14, comma 2.

2. Sono organi del dipartimento: il direttore, il consiglio e la giunta.

3. Il direttore rappresenta il dipartimento, ne presiede il consiglio e la giunta, cura, in attuazione delle deliberazioni di detti organi, l'organizzazione e la gestione dell'attività di competenza di esso, vigila, nell'ambito dello stesso, sull'osservanza delle norme generali del vigente ordinamento universitario, di quelle poste dal presente statuto e dai regolamenti di cui ai successivi articoli 14, 15 e 16, esercita tutte le altre funzioni attribuitegli in base a tali norme.

Il direttore designa un vice direttore, che lo supplisce in caso di impedimento o di assenza, ed è coadiuvato da un segretario amministrativo per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e contabile.

Il direttore è eletto dal consiglio di dipartimento tra i professori di ruolo di prima fascia, è nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Le modalità di elezione del direttore sono fissate dal regolamento del rispettivo dipartimento di cui al successivo articolo 14, comma 4.

4. Il consiglio di dipartimento delibera sulle materie di competenza del dipartimento, come individuate al precedente comma 1.

Esso può delegare parte dei suoi poteri alla giunta.

È convocato dal direttore in via ordinaria ogni due mesi e in via straordinaria quando occorra, ovvero ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

Le procedure per il funzionamento del consiglio di dipartimento sono fissate dal regolamento di dipartimento di cui al successivo articolo 14, comma 4.

Il consiglio di dipartimento è composto *da tutti i docenti di ruolo e fuori ruolo e da tutti i ricercatori aderenti allo stesso, nonché da una rappresentanza del personale tecnico e amministrativo e degli iscritti ai dottorati di ricerca per cui gli stessi sono abilitati.*

I professori fuori ruolo non concorrono alla formazione del numero legale.

Partecipano, inoltre, al consiglio di dipartimento, a titolo consultivo e senza che la presenza concorra alla formazione del numero legale, i professori a contratto aderenti al dipartimento e, ove non appartengano già ad esso, i professori supplenti.

Limitatamente alle deliberazioni circa l'organizzazione dell'attività didattica di pertinenza del dipartimento, secondo quanto previsto al precedente comma 1, partecipa al consiglio una rappresentanza degli studenti nel rispetto delle proporzioni fissate per la partecipazione al consiglio di facoltà, *designata dal senato degli studenti nel proprio ambito.*

I criteri di individuazione delle rappresentanze (...) presenti *nel consiglio* e le relative procedure di elettorato sono fissate dai regolamenti di cui al successivo articolo 14, comma 2 (...).

5. La giunta è l'organo di gestione che coadiuva il direttore del dipartimento.

Il mandato di essa coincide con quello dello stesso.

La composizione della giunta e le (...) norme relative al funzionamento di essa sono fissate dal regolamento del dipartimento di cui al successivo articolo 14, comma 4.

TITOLO 3-*bis*
CONTRATTI PER LA DIDATTICA

Articolo 11-*bis*.
Contratti di insegnamento

1. L'ateneo, per rispondere a comprovate esigenze didattiche, può attribuire, su proposta delle facoltà, ad esperti esterni di adeguata qualificazione scientifica o professionale incarichi di insegnamento per la copertura di corsi, anche integrativi, già attivati o da attivare.

2. I corsi previsti al precedente comma sono affidati con contratto di diritto privato a termine, che non configura in alcun modo rapporti di lavoro subordinato, e sono sostenuti con fondi del bilancio d'ateneo anche provenienti da terzi.

Articolo 11-*ter*.
Contratti di collaborazione didattica

1. In caso di comprovate esigenze didattiche le facoltà possono proporre l'attivazione di incarichi di collaborazione per l'espletamento di attività integrative o strumentali, qualora non sia possibile sopperire alle attività in questione con personale interno.

2. Le collaborazioni previste al precedente comma sono assegnate attraverso concorso e regolate da contratto di diritto privato a termine, di opera o di opere, che non configura in alcun modo rapporti di lavoro subordinato.

3. I dipartimenti per le attività di cui al comma 1, possono conferire borse di studio di durata almeno annuale finalizzati alla formazione di giovani laureati.

4. Le procedure per l'assegnazione dei contratti e delle borse di studio sono definite con deliberazione del consiglio di amministrazione sentito il senato accademico.

5. I contratti e le borse di studio di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono sostenuti con fondi del bilancio di ateneo anche provenienti da terzi.

TITOLO 4
STRUTTURE TECNICHE E AMMINISTRATIVE

Articolo 12.
Individuazione e criteri di funzionamento delle Strutture tecniche e amministrative dello IUAV

1. Le strutture tecniche e amministrative dello IUAV, *in conformità con i criteri indicati al precedente articolo 1, commi 6, 7 e 8,* sono organizzate per divisioni e *aree,* che si articolano in servizi. Il relativo organigramma, nonché le modalità attuative di questo, sono definite dal regolamento generale di ateneo di cui al successivo articolo 14, comma 2.

I responsabili delle divisioni e *delle aree* riferiscono al rettore, nonché al direttore amministrativo per quanto *di rispettiva attribuzione.*

2. Allo scopo di fornire adeguato supporto tecnico e amministrativo agli *organi di governo* e alle strutture didattiche e di ricerca, come individuati ai precedenti titoli 2 e 3, per questioni gestionali di particolare complessità e di interesse generale, il consiglio di amministrazione, *su proposta del senato accademico o del direttore amministrativo,* può deliberare la costituzione di centri di servizio speciali, da sottoporre alle dirette dipendenze del rettore *o del direttore amministrativo,* definendone le relative funzioni, le modalità operative e la durata.

L'attivazione di detti centri, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dello IUAV, non deve comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 12-*bis*.
Sistema bibliotecario e documentale di ateneo

1. La biblioteca centrale d'ateneo e tutte le altre strutture bibliotecarie e documentali dello IUAV costituiscono il sistema bibliotecario e documentale d'ateneo che persegue le finalità di promuovere e sviluppare, in forme integrate e coordinate, le attività di acquisizione, trattamento, conservazione, produzione e diffusione dell'informazione bibliografica e documentale, di supporto alle attività didattiche e di ricerca svolte presso lo IUAV.

2. Le modalità organizzative e funzionali del sistema bibliotecario e documentale d'ateneo sono stabilite da apposito regolamento, parte integrante del regolamento generale d'ateneo, di cui al successivo articolo 14 comma 2.

TITOLO 4-*bis*
AMMINISTRAZIONE

Articolo 12-*ter*.
Direttore amministrativo

1. L'incarico di direttore amministrativo è attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, ad un dirigente, dotato di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, dello IUAV, o di altra istituzione universitaria, ovvero di altra pubblica amministrazione previo nulla osta da parte di questa; l'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile.

2. Se entro un congruo termine, da stimare in rapporto all'esigenza di corrispondere ai principi di cui al precedente articolo 1, commi 6, 7 e 8, a partire dal momento in cui occorra provvedere al conferimento dell'incarico indicato al precedente comma 1, non risulti possibile seguire i criteri ivi previsti, l'incarico stesso è attribuito a persona che abbia svolto attività in organismi pubblici o privati, anche sovranazionali o internazionali, con esperienza almeno quinquennale in funzioni dirigenziali; nel caso l'incarico è conferito con contratto di diritto privato, ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta.

3. La revoca dell'incarico di direttore amministrativo è disposta con atto motivato del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, previa contestazione all'interessato, per gravi irregolarità o inefficienza nello svolgimento delle funzioni connesse all'incarico stesso.

4. Il direttore amministrativo:

a) *determina i criteri generali di organizzazione degli uffici in conformità con le direttive impartite dal consiglio di amministrazione e pone in essere gli atti di gestione del personale;*

b) *formula proposte al rettore, anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di competenza degli organi di governo dello IUAV;*

c) *cura l'attuazione dei programmi definiti dagli organi sopraindicati;*

d) *è responsabile del funzionamento della amministrazione e ne risponde nei confronti di tali organi;*

e) *sovrintende all'attività delle strutture tecniche e amministrative;*

f) *opera, sulla base di specifiche deleghe, conferitegli dal consiglio di amministrazione, per l'assunzione di impegni, nonché per l'indizione e l'aggiudicazione di gare;*

g) *verifica* e coordina l'attività dei dirigenti.

Articolo 12-*quater*.
Dirigenza

1. Ai dirigenti competono la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, la gestione del personale e l'esercizio della funzione di controllo di esso, l'adozione, se delegata, degli atti che impegnano l'ateneo verso l'esterno.

2. I dirigenti sono responsabili dei risultati dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi prefissati, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.

3. Le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della didattica e della ricerca.

4. Le funzioni di dirigente sono attribuite a tempo determinato e con possibilità di rinnovo dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore amministrativo, a dipendenti di ruolo in possesso di specifica qualificazione; per obiettive esigenze di servizio dette funzioni possono essere attribuite a dipendenti non in possesso di qualifica dirigenziale nel rispetto dei criteri posti dalla vigente disciplina legislativa al riguardo.

5. Nell'impossibilità di provvedere con personale dell'ateneo ai sensi del precedente comma 4, la funzione di dirigente può, in via eccezionale, qualora la disciplina contrattuale in materia lo consenta, esser ricoperta mediante contratto di diritto privato di durata non superiore a tre anni rinnovabile una sola volta.

Le funzioni di cui al presente comma possono essere attribuite ad esperti di adeguata qualificazione, con esperienza acquisita nell'esercizio di funzioni dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni o in organismi privati di analoga complessità, conseguendo riconosciuti e apprezzabili risultati.

6. La revoca delle funzioni dirigenziali è disposta dal consiglio di amministrazione con atto motivato, previa contestazione all'interessato.

7. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso indetto dallo IUAV, ovvero per corso-concorso organizzato anche tra più atenei sulla base di appositi accordi, per il tramite di scuole di alta formazione riconosciute dal Ministero per la funzione pubblica.

8. I requisiti per l'accesso alla qualifica indicata al precedente comma, i procedimenti di selezione, nonché le modalità di composizione delle commissioni giudicatrici sono fissate dal regolamento generale di ateneo di cui al successivo articolo 14, comma 2.

TITOLO 5
ORGANI DI GARANZIA

Articolo 13.
Il consiglio di Garanzia

1. Il consiglio di Garanzia raccoglie ed istruisce le istanze proposte da tutte le componenti dello IUAV in ordine al rispetto delle finalità istituzionali dello stesso e delle norme poste dallo statuto e dai regolamenti di cui al successivo titolo 6, nonché sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'ateneo.

È di specifica competenza del consiglio di Garanzia:

a) intervenire per la tutela di chiunque si ritenga leso nei propri diritti o interessi da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti anche omissivi di organi e uffici o singoli, appartengano questi al personale docente o tecnico e amministrativo, convocando i diretti interessati e segnalando disfunzioni ai competenti organi ai fini degli opportuni provvedimenti; il consiglio deve sempre fornire una motivata risposta a coloro che gli si rivolgono;

b) formulare proposte al senato accademico e al consiglio di amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, circa il miglior funzionamento delle strutture e dei servizi dell'ateneo, *con particolare riguardo a quelli relativi alla valutazione delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte in relazione alle finalità istituzionali dello IUAV;*

c) promuovere ogni iniziativa utile per la piena attuazione dei principi di pari opportunità previsti dalla vigente disciplina al riguardo;

d) inviare annualmente al senato accademico, al consiglio di amministrazione e al senato degli studenti una relazione sull'attività svolta; tale relazione viene iscritta all'ordine del giorno di un'apposita riunione congiunta del senato accademico, del consiglio di amministrazione e del senato degli studenti.

2. Il consiglio di Garanzia per espletare le proprie funzioni si avvale degli strumenti ed adotta, nell'ambito delle proprie attribuzioni, tutte le iniziative che ritiene opportune.

Il presidente del consiglio di Garanzia, o un suo delegato, partecipa a titolo consultivo alle sedute del senato accademico, del consiglio di amministrazione e al senato accademico integrato ai sensi del successivo articolo 18.

Il consiglio di Garanzia, o il suo presidente, può richiedere al rettore di convocare in via straordinaria gli organi di governo qualora lo ritenga opportuno.

3. Il consiglio di Garanzia è composto da:

a) un rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia, *un* rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia e *un* rappresentante dei ricercatori;

b) tre rappresentanti degli studenti;

c) tre rappresentanti del personale tecnico e amministrativo.

I criteri di individuazione delle rappresentanze di cui alle lettere *a)* e c) e le relative procedure di elettorato sono fissate dal regolamento generale di ateneo di cui al successivo articolo 14, comma 2.

I criteri di individuazione della rappresentanza degli studenti e le relative procedure di elettorato sono fissate dal regolamento degli studenti di cui al successivo articolo 14, comma 3.

Il consiglio di Garanzia stabilisce con propria deliberazione *il regolamento interno, le modalità e i tempi del proprio funzionamento*, le norme e le procedure per l'elezione del Presidente da parte dei suoi membri nell'ambito del consiglio stesso.

4. Il consiglio di Garanzia è convocato dal presidente in via ordinaria almeno ogni due mesi e in via straordinaria quando occorra, ovvero quando ne facciano motivata richiesta un terzo dei suoi membri o almeno il settanta per cento di una delle sue componenti.

TITOLO 5-*bis*
ORGANI DI CONSULENZA E DI CONTROLLO

Articolo 13-*bis*.
Il collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo indipendente di consulenza e di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa dello IUAV; i compiti e le modalità di funzionamento del collegio sono fissate dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui al successivo articolo 16.

2. Il collegio è composto da un presidente, due membri effettivi e due membri supplenti designati dal consiglio di amministrazione tra esperti amministrativo-contabili, su proposta del rettore e da questi nominati con proprio decreto.

3. Il collegio dura in carica tre anni finanziari; il mandato conferito ai suoi componenti è rinnovabile.

TITOLO 5-*ter*
VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Articolo 13-*ter*.
Nucleo di valutazione di Ateneo

1. L'IUAV adotta, ai sensi della vigente disciplina, un sistema di valutazione interna delle attività di formazione (didattiche e di orientamento) e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio e della gestione amministrativa, verificandone, anche mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, la produttività, nonché l'efficacia e l'efficienza dei relativi servizi, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Le funzioni di cui al precedente comma sono svolte dal nucleo di valutazione di Ateneo.

Il nucleo determina le metodologie per la valutazione delle attività didattiche, di ricerca, di diritto allo studio e di gestione amministrativa che si svolgono presso l'IUAV, nonché i relativi parametri di riferimento, curandone l'opportuno adeguamento con cadenza almeno annuale.

Il nucleo trasmette i risultati della propria attività agli organi di governo e di gestione dell'Ateneo.

L'IUAV assicura al nucleo autonomia operativa, diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari all'espletamento di dette funzioni, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti prodotti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Il nucleo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e trasmette un'apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al MURST e al Comitato Nazionale per la valutazione del sistema universitario, unitamente alle informazioni e ai dati che a detto Comitato il nucleo è tenuto a comunicare a norma di legge.

3. Il nucleo è costituito da cinque componenti di cui almeno due scelti tra studiosi ed esperti, anche in campo non accademico, di comprovata competenza e professionalità in materia di procedure di valutazione e di controlli di gestione.

4. I componenti il nucleo di cui al precedente comma sono nominati con delibera del consiglio di amministrazione su proposta del rettore d'intesa con il direttore amministrativo.

Il consiglio designa altresì tra detti componenti il presidente del nucleo.

5. Il nucleo nella composizione di cui al precedente comma 3 è costituito con decreto del rettore e dura in carica tre anni. Il mandato conferito ai suoi componenti è rinnovabile.

6. Lo IUAV assicura al nucleo il supporto tecnico e amministrativo secondo le procedure previste a riguardo dal regolamento generale di ateneo.

TITOLO 6
AUTONOMIA REGOLAMENTARE

Articolo 14.
Regolamenti di organizzazione

1. L'organizzazione dello IUAV è disciplinata, in subordine alle norme generali del vigente ordinamento universitario e a quelle poste dallo statuto:
   a) dal regolamento generale di Ateneo;
   b) dal regolamento degli studenti;
   c) dai regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca di cui al precedente titolo 3.

2. Il regolamento generale di ateneo fissa tutte le norme relative all'organizzazione e alle procedure di funzionamento degli organi di *governo* di cui al precedente titolo 2, ai criteri di organizzazione delle strutture didattiche e di ricerca di cui al precedente titolo 3, nonché l'organigramma e le modalità attuative delle strutture tecniche e amministrative di cui al precedente titolo 4.

Esso fissa, altresì, le procedure di elezione degli organi di ogni ordine e grado dello IUAV e delle rappresentanze in essi presenti, salvo quanto previsto al successivo comma 3.

Il regolamento generale di ateneo è deliberato dal senato accademico, a norma del precedente articolo 6, comma 1, lettera *c)*, ed emanato dal Rettore con proprio decreto, espletate le procedure e decorsi i termini di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, articolo 6, commi 6, 9, 10 e 11.

3. Il regolamento degli studenti fissa i criteri e le modalità di elezione, convocazione e funzionamento relativi al senato degli studenti di cui al precedente articolo 8, nonché quelli relativi alla partecipazione delle rappresentanze studentesche negli altri organi di ogni ordine e grado dello IUAV, nei quali per legge o per statuto sia prevista la presenza di detta rappresentanza.

Esso è deliberato dal senato *degli studenti*, a norma del precedente articolo 8, comma 1, lettera *a), sentito il senato accademico*, ed è emanato dal rettore con proprio decreto, espletate le procedure e trascorsi i termini indicati al precedente comma 2 del presente articolo.

4. I regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca di cui al precedente titolo 3 disciplinano, nell'ambito delle attribuzioni e delle competenze di ciascuna di esse e nel rispetto delle norme poste al riguardo dal regolamento generale di ateneo di cui al precedente comma 2, l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture alle quali si riferiscono.

Essi sono deliberati dai consigli di dette strutture, secondo quanto stabilito ai precedenti articoli 10 e 11 ed emanati con decreto del rettore, (...) previo controllo da parte del senato accademico nella forma della richiesta motivata di riesame.

Articolo 15.
Regolamenti degli ordinamenti didattici

1. L'ordinamento degli studi dei corsi e delle scuole istituiti presso lo IUAV ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, articoli 1 e 6, comma 2, è disciplinato, secondo quanto previsto da detta legge all'articolo 11:
   a) dal regolamento didattico di ateneo di cui al comma 1 di tale articolo;
   b) dai regolamenti in materia di cui al comma 2 dello stesso.

2. Il regolamento didattico di ateneo stabilisce i criteri generali circa l'ordinamento dei corsi e delle scuole indicati al precedente comma 1.

Esso è deliberato dal senato accademico, a norma del precedente articolo 6, comma 1, lettera *e)*, ed emanato con decreto del rettore con le modalità previste dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, articolo 11, comma 1.

3. I regolamenti di cui al precedente comma 1, lettera *b)*, disciplinano, nell'ambito delle competenze in materia di ordinamenti didattici universitari di ciascuna delle strutture cui si riferiscono, in conformità con i principi posti dal regolamento didattico di ateneo di cui al precedente comma 2 e nel rispetto della libertà di insegnamento di tutti i docenti, quanto indicato dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, articolo 11, comma 2.

Essi sono deliberati dai consigli di tali strutture ed emanati con decreto del rettore secondo quanto stabilito dallo stesso articolo 11, comma 2, di detta legge.

Articolo 16.
Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. L'esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile da parte degli organi di *Governo* e delle strutture dello IUAV, cui a norma del successivo articolo 17 sono demandate le relative attribuzioni e competenze, è disciplinato dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Esso è emanato con decreto del rettore dello IUAV, su deliberazione del consiglio di amministrazione, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 7, comma 1, lettera *a)*, nell'osservanza di quanto previsto dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, articolo 7, commi 8 e 9.

2. Il regolamento di Ateneo di cui al precedente comma 1 può derogare alle norme del vigente ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, rispettandone comunque i relativi principi.

Articolo 17.
Individuazione degli organi e delle strutture dotati di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile

1. Nei limiti e con le modalità di esercizio previsti dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui al precedente articolo 16 è attribuita autonomia amministrativa, finanziaria e di spesa:

a) alle facoltà;

b) ai dipartimenti;

c) ai centri interdipartimentali di ricerca di cui al precedente articolo 9, comma 6, alle divisioni e (...) *alle aree* di cui al precedente articolo 12, comma 1, *nonché ai centri di servizio speciale di cui allo stesso articolo comma 2,* previa delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

TITOLO 7
NORME FINALI, TRANSITORIE ED ABROGATIVE

Articolo 18.
Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del senato accademico, integrato ***dal Direttore Amministrativo e da due membri per ciascuna delle rappresentanze di cui al precedente articolo 6, comma 3, secondo capoverso, designate al loro interno dalle rappresentanze stesse, con le procedure di cui all'articolo 6, commi 9, 10 e 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168,*** sentiti le Facoltà e i Dipartimenti, nonché, per quanto di sua pertinenza, il Senato degli Studenti.

Le facoltà ed i dipartimenti, nonché, per quanto di sua pertinenza, il senato degli studenti possono sottoporre al senato accademico proposte di modifica del presente statuto.

Articolo 19.
Emanazione dello Statuto e delle modifiche di esso

1. Lo statuto, nonché le relative modifiche, sono emanati con decreto del rettore dello IUAV ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, articolo 6, commi 9 e 10.

Articolo 20.
Entrata in vigore dello Statuto e delle modifiche di esso

1. Lo statuto entra in vigore alla data di emanazione del decreto del rettore emesso ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, articolo 16, comma 2.

Le modifiche allo stesso entrano in vigore alla data di emanazione del relativo decreto del rettore di cui al precedente articolo 19, comma 1.

2. Entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore delle modifiche dello statuto, ai sensi di quanto previsto al precedente comma 1, gli organi di governo dello IUAV e quelli delle strutture didattiche e di ricerca di cui ai precedenti titoli 2e 3, nonché il consiglio di amministrazione deliberano le modifiche dei regolamenti di rispettiva competenza di cui al precedente titolo 6 al fine del necessario adeguamento dei relativi dispositivi alle modifiche statutarie stesse.

3. Per consentire la successione ordinata dei mandati nei vari organi, il mandato del rettore cominciato il 1° novembre 1991, termina il 31 ottobre 1994.

Articolo 21.
Inizio dell'anno accademico e di decorrenza dei mandati

1. L'anno accademico ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.
2. Tutti i mandati relativi agli organi *di governo* ed a quelli delle strutture didattiche e di ricerca di cui ai precedenti titoli 2 e 3, nonché al consiglio di Garanzia di cui al titolo 5 hanno decorrenza con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui i mandati stessi risultano conferiti a norma delle disposizioni poste al riguardo dallo statuto.

Articolo 21-*bis*.
Attività didattica del Rettore
1. Il Rettore e il pro Rettore possono avvalersi della facoltà di essere esonerati dall'attività didattica e d'insegnamento per il periodo del loro mandato.

Articolo 22.
Validità delle deliberazioni degli organi collegiali

1. L'adunanza degli organi collegiali è valida quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti aventi voto deliberativo, salvo deroghe che possono esser previste al riguardo dal regolamento generale di ateneo di cui al precedente articolo 14, comma 2.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, tranne che sia altrimenti disposto a norma di legge o di statuto.
3. *Gli assenti aventi diritto a voto deliberativo che abbiano prodotto giustificazione scritta tempestivamente non concorrono alla determinazione del numero legale.*

Articolo 22-*bis*.
Assistenti di ruolo e professori incaricati

1. Gli assistenti di ruolo ad esaurimento ed i professori incaricati stabilizzati di cui alla vigente disciplina sullo stato giuridico della docenza, hanno, finché dette categorie di docenza sussisteranno, a tutti gli effetti le prerogative, rispettivamente dei ricercatori confermati e dei professori di ruolo di seconda fascia.

Articolo 23.
Pubblicità delle deliberazioni

1. È garantito a chiunque ne abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi all'attività dello IUAV a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 23 e seguenti, secondo le modalità da questa sancite.

Articolo 24.
Incompatibilità ed assenze

1. Nessuno può assumere più di un mandato negli organi di ogni ordine e grado, salvo ne sia membro di diritto a norma di legge o di statuto, *fatte salve le eccezioni previste dallo statuto stesso.*
2. Chiunque non partecipi per più di tre volte consecutive alle adunanze degli organi di cui è membro, per elezione o nomina, senza giustificazione decade dal mandato rivestito.

Articolo 25.
Tempo pieno

1. Per l'espletamento delle cariche e dei mandati in tutti gli organi di ogni ordine e grado debbono rispettarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di osservanza del tempo pieno.

Articolo 25-*bis*.
Poteri d'ordinanza

1. I presidi di facoltà, i presidenti di corso di laurea ed i direttori di dipartimento provvedono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, in via provvisoria, in casi straordinari di necessità e di urgenza, con proprio decreto, anche in materia di competenza di altri organi delle relative strutture didattiche e scientifiche a norma del presente statuto, salvo ratifica, entro sessanta giorni dall'emanazione dell'atto in questione, dell'organo competente.

Articolo 26.
Norma transitoria sulla composizione ed il funzionamento di organi

1. Finché presso lo IUAV non siano istituite più facoltà, fanno parte del senato accademico, in luogo dei membri di cui al precedente articolo 6, comma 3, lettera c), i presidenti dei corsi di laurea presso di esso attivati.
2. Finché presso lo IUAV non siano istituite più facoltà, il consiglio di facoltà è convocato e presieduto dal rettore ed è composto (...) *dai soggetti che fanno parte di tutti i consigli dei corsi di laurea attivati presso lo IUAV ai sensi del precedente articolo 10, comma 4.*

Articolo 27.
Norma abrogativa

1. In attuazione dell'articolo 33, ultimo comma della Costituzione, fatti salvi i principi stabiliti dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché quelli che si desumono dalla legislazione vigente in materia di ordinamenti didattici universitari, di diritto allo studio, di stato giuridico e di trattamento economico del personale, con l'entrata in vigore dello statuto, sono abrogate, con riferimento alla disciplina dell'esercizio dell'autonomia funzionale dello IUAV, tutte le disposizioni incompatibili con detti principi, nonché con le norme da esso poste.

TABELLA A (*)

ELENCO DELLE FACOLTÀ, DEI CORSI DI LAUREA E DI DIPLOMA, DELLE SCUOLE E DEI DIPARTIMENTI ISTITUITI PRESSO LO IUAV

Facoltà:

facoltà di architettura.

Corsi di laurea:

corso di laurea in architettura;
corso di laurea in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale;
corso di laurea in storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali.

Corsi di diploma:

corso di diploma in disegno industriale;
corso di diploma in edilizia;
corso di diploma in sistemi informativi.

Dipartimenti:

dipartimento di progettazione architettonica;
dipartimento di urbanistica;
dipartimento di analisi economica e sociale del territorio;
dipartimento di storia dell'architettura;
dipartimento di costruzione dell'architettura.

Scuole di specializzazione:

Scuola di specializzazione in pianificazione urbana e territoriale applicata ai paesi in via di sviluppo.

(*) Aggiornata al 28 febbraio 1995

00A9129

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

DECRETO 16 giugno 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Reggio Calabria, emanato con decreto rettorale 29 giugno 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 luglio 1995, n. 169, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, e in particolare l'art. 1, comma 1 e 2, che ridefinisce le attribuzioni e la composizione dei nuclei di valutazione interna degli atenei;

Ravvisata la necessità di procedere a modifica dello statuto di autonomia;

Vista la deliberazione del senato accademico integrato, assunta in data 27 aprile 2000, recante l'approvazione della modifica dell'art. 59 dello statuto di autonomia;

Espletata la procedura di revisione prevista dall'art. 73 dello statuto di autonomia;

Vista la nota rettorale del 12 maggio 2000, prot. 6890/MR, con la quale, nel rispetto del disposto dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989 si trasmette al competente ministero la suddetta proposta di modifica dello statuto di autonomia;

Vista la nota del 6 giugno 2000, prot. 1078, con la quale il ministero competente comunica di non avere osservazioni da formulare in relazione al testo proposto;

Ritenuto utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per le modifiche da apportare allo statuto di autonomia;

Decreta:

Il testo dell'art. 59 dello statuto di autonomia, di cui al decreto rettorale 29 giugno 1995 citato in premessa è soppresso e sostituito con il seguente:

«Art. 59. *Nucleo di valutazione interna.* — L'Università adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

Le funzioni di valutazione, di cui al comma 1, sono svolte da un organo collegiale denominato «Nucleo di valutazione dell'Ateneo» composto da sette membri come di seguito indicato:

a) due studiosi ed esperti nel campo della valutazione nominati dal rettore, scelti anche in ambito non accademico, sentiti il senato accademico e il consiglio di amministrazione;

b) quattro docenti di prima e/o seconda fascia, di cui almeno un professore di prima fascia non strutturato presso questa Università, designati dal senato accademico;

c) un funzionario scelto tra il personale tecnico-amministrativo dell'università, di qualifica non inferiore alla ottava, designato dal consiglio di amministrazione.

Il nucleo di valutazione dell'Ateneo ha durata triennale e, comunque, decade in coincidenza con la scadenza del mandato rettorale durante il quale è stato costituito.

Le funzioni di presidente sono attribuite con provvedimento rettorale.

Nel caso di sostituzione di un membro, per sopravvenute motivate ragioni, si provvederà all'integrazione con le stesse modalità procedurali di designazione del cessante. Il mandato del nuovo membro si concluderà comunque in coincidenza con quello di tutto il nucleo di valutazione interna.

L'Università assicura al nucleo di valutazione interna l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Il nucleo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche e trasmette un'apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e al comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario unitamente alle informazioni e ai dati che il comitato stesso determinerà vengano trasmessi annualmente.

La relazione del nucleo di valutazione interna è trasmessa anche al consiglio universitario nazionale e alla conferenza dei rettori per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 16 giugno 2000

Il rettore: BIANCHI

00A9128

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 10 luglio 2000

Dollaro USA	0,9523
Yen giapponese	101,82
Dracma greca	336,70
Corona danese	7,4637
Corona svedese	8,4460
Sterlina	0,62800
Corona norvegese	8,1655
Corona ceca	35,607
Lira cipriota	0,57465
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	260,16
Zloty polacco	4,0908
Tallero sloveno	207,6524
Franco svizzero	1,5461
Dollaro canadese	1,4098
Dollaro australiano	1,6040
Dollaro neozelandese	2,0581
Rand sudafricano	6,4994

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A9183

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha esaminato l'istanza intesa ad ottenere modifica al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna», registrata con regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal CSO — Centro Servizi Ortofrutticoli — Società cooperativa. a r.l., con sede in Chiesuol del Fosso (Ferrara), mediante correzione ed integrazione di detto disciplinare.

Considerato che le modifiche predette non riducono il legame con l'ambiente geografico che ha rappresentato uno degli elementi sui quali ha trovato fondamento il riconoscimento comunitario e non compromettono la qualità del prodotto ottenuto.

Considerato altresì che il regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede la facoltà, ai sensi dell'art. 9, da parte degli Stati membri di proporre modifiche ai disciplinari di produzione già approvati in ambito comunitario, si ritiene di dover procedere alla pubblicazione della suddetta proposta di modifica.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - ufficio tutela qualità dei prodotti agricoli - via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.

Proposta di modifica al disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna» (Registro della Commissione (CE) n. 134/98)

Il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna», è modificato come di seguito indicato:

A) «Pesca di Romagna»:

all'art. 2, comma 1, anziché: «*a)* Varietà a polpa gialla: Dixired, Elegant Lady, Fayette, Flavorcrest, Glohaven, Maycrest, Merril Gem Free 1, Redhaven, Spring Lady, Springbelle, Sprincrest, Suncrest. *b)* Varietà a polpa bianca: Duchessa d'Este, Iris Rosso, Maria Bianca, Rossa di S. Carlo», leggi: «*a*) Varietà a polpa gialla: Early Maycrest, Queen Crest, Rich May, May Crest, Springcrest, Spring Lady, Sprinbelle, Crimson Lady, Royal Gem, Royal Glory, Flavorcrest, Redhaven, Rich Lady, Red Moon, Lara Star, Maria Marta, Summer Rich, Diamond Princess, Romestar, Elegant Lady, Suncrest, Symphonie, Summer Lady, Fayette, Padana, O'Henry, Glohaven, Merril Lisbeth, Flamecrest, July Lady, Cal Red. *b)* Varietà a polpa bianca: Manon, Maria Bianca, Melina, Rosa del West, Benedicte, Tendresse, Withe Maeba, Maria Delizia, Douceur, Iris Rosso, Grezzano, Supergem».

all'art. 3, nell'elenco dei comuni della provincia di Ravenna, dopo «Castelbolognese» aggiunta di «Cervia»;

all'art. 4, comma 5, anziché «due interventi di potatura al verde», leggi «interventi di potatura al verde a seconda delle esigenze delle piante»;

all'art. 4, penultimo comma, anziché «15 luglio», leggi «15 maggio»;

all'art. 6, comma 1, sia per le cultivar a polpa gialla che per le cultivar a polpa bianca, anziché «calibro: diametro minimo 25 mm», leggi «calibro: diviso per classi e con circonferenza minima 17,5 cm»;

all'art. 6, comma 1, sia per le cultivar a polpa gialla che per le cultivar a polpa bianca, anziché «.... tenore zuccherino: (ºBrix) minimo 11», leggi: «............ tenore zuccherino: (ºBrix) minimo 9,5 - da inizio raccolta fino al 30 giugno; (ºBrix) minimo 11 - dal 1º luglio al termine».

All'art. 7, comma 1, anziché «la commercializzazione della pesca di Romagna ai fini dell'immissione al consumo deve essere effettuata utilizzando le seguenti confezioni:

vassoio da 4-6 frutti, sigillati mediante film plastico; cestini da 1 Kg.;

Plateaux 30 x 40 in cartone;

Plateaux 30 x 50 in cartone e legno;

Plateaux 40 x 60 in cartone e legno», leggi: «I tipi di confezioni utilizzabili, accettati in ambito comunitario, secondo le normative vigenti, sono le seguenti:

Plateaux* 30 x 40 in cartone, legno e plastica**, a uno e a più strati ;

Plateaux* 30 x 50 in cartone, legno e plastica**, a uno e a più strati;

Plateaux* 40 x 60 in cartone, legno e plastica**, a uno e a più strati;

Plateaux* 20 x 30 a uno strato e alla rinfusa;

Confezioni monofrutto o con più frutti sigillate (vassoi, cestini cartoni, etc.).

———

* I Plateaux sono imballaggi utilizzati per l'esposizione di unità di vendita ovvero di frutti singoli e/o confezioni.

Per l'identificazione in plateaux dei prodotti JGP verrà utilizzata la bollinatura sui singoli frutti con apposito logo e con una percentuale di unità bollinate pari ad almeno il 70% del totale dei frutti presenti nella confezione.

** Plastica a perdere o a rendere tipo IFCO/STECO/CPR System ed altri.».

B) «Nettarina di Romagna»:

all'art. 2, comma 1, anziché: «*a)* varietà a polpa gialla: Early Sungrand, Fantasia, Flavortop, Indipendence, Maria Aurelia, Maria Emilia, Maria Laura, May Grand, Nectaross, Spring Red, Stark Redgold, Venus, Weimberger. *b)* Varietà a polpa bianca: Caldesi 2000», leggi: «*a)* varietà a polpa gialla: Adriana, Rita Star, Laura, Ambra, Supercrimson, Big Top, Gioia, Spring Red, Spring Bright, Guerriera, Maria Carla, Indipendence, Maria Elisa, Star Bright, Maeba Top, Red Jewel, Diamond Ray, Stark Redgold, Nectaross, Maria Aurelia, Venus, Orion, Max, Maria Dolce, Sweet Red, Morsiani 60, Sweet Lady, Lady Erica, Morsiani 90, Fantasia, Flavortop, Maria Emilia, Maria Laura, May Grand, Weimberger, Armking, Summergrand, Aurelio Grand, Fire Brite, Superstar, Morsiani 51, Andromeda, Vega, Firelan. *b)* Varietà a polpa bianca: Early Silver, Caldesi 2000, Silver Splendid, Caldesi 2010, Silver Ray, Silver Star, Silver Giant, Queen Ruby, Silver Moon».

all'art. 3, nell'elenco dei comuni della provincia di Ravenna, dopo «Castelbolognese» aggiunta di «Cervia»;

all'art. 4, comma 5, anziché «due interventi di potatura al verde», leggi «interventi di potatura al verde a seconda delle esigenze delle piante»;

all'art. 4, comma 7, anziché «300 ql/ha», leggi «350 ql/ha»;

all'art. 6, comma 1, sia per le cultivar a polpa gialla che per le cultivar a polpa bianca, anziché «calibro: diametro minimo 25 mm», leggi «calibro: diviso per classi e con circonferenza minima 17,5 cm;

all'art. 6, comma 1, sia per le cultivar a polpa gialla che per le cultivar a polpa bianca, anziché «.... tenore zuccherino: (ºBrix) minimo 11», leggi: «............ tenore zuccherino: (ºBrix) minimo 9,5 - da inizio raccolta fino al 30 giugno; (ºBrix) minimo 11 - dal 1º luglio al termine».

All'art. 7, comma 1, anziché «la commercializzazione della pesca di Romagna ai fini dell'immissione al consumo deve essere effettuata utilizzando le seguenti confezioni:

vassoio da 4-6 frutti, sigillati mediante film plastico; cestini da 1 Kg.;

Plateaux 30 x 40 in cartone;

Plateaux 30 x 50 in cartone e legno;

Plateaux 40 x 60 in cartone e legno», leggi: «i tipi di confezioni utilizzabili, accettati in ambito comunitario, secondo le normative vigenti, sono le seguenti:

Plateaux* 30 x 40 in cartone, legno e plastica**, a uno e a più strati;

Plateaux* 30 x 50 in cartone, legno e plastica**, a uno e a più strati;

Plateaux* 40 x 60 in cartone, legno e plastica**, a uno e a più strati;

Plateaux* 20 x 30 a uno strato e alla rinfusa;

Confezioni monofrutto o con più frutti sigillate (vassoi, cestini, cartoni, etc.).

———

* I Plateaux sono imballaggi utilizzati per l'esposizione di unità di vendita ovvero di frutti singoli e/o confezioni.

Per l'identificazione in plateaux dei prodotti IGP verrà utilizzata la bollinatura sui singoli frutti con apposito logo e con una percentuale di unità bollinate pari ad almeno il 70% del totale dei frutti presenti nella confezione.

———

** Plastica a perdere o a rendere tipo IFCO/STECO/CPR System ed altri.».

00A9096

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Uva da tavola di Mazzarrone»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Uva da tavola di Mazzarrone» come indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dalla cooperativa «Rinascita» S.c. a r.l. con sede legale in via G. Cultrone, 90 - 97019 Vittoria (Ragusa), esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificità - via XX Settembre, n. 20, 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE I.G.P.
«UVA DA TAVOLA DI MAZZARRONE»

Art. 1.

Denominazione

La indicazione geografica protetta I.G.P. «uva da tavola di Mazzarrone» è riservata alle produzioni che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal reg. (CEE) n. 2081/92 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Tipologie di frutto

La indicazione geografica protetta «Uva da tavola di Mazzarrone» è riservata all'uva prodotta nella zona delimitata al successivo art. 3 del presente disciplinare di produzione riferibile alle seguenti tipologie di frutto:

uva nera;

uva rossa;

uva bianca.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione dell'«Uva da tavola di Mazzarrone» comprende il territorio idoneo della Sicilia orientale per la coltivazione dell'uva da tavola ed è così individuato:

provincia di Catania - territorio delimitato in apposita cartografia 1:25000, carta I.G.M. 273 III N.O. «Mazzarrone»; 273 IV S.E. «Grammichele»; 273 III N.E. «Licodia Eubea» dei seguenti comuni: Caltagirone, Licodia Eubea e Mazzarrone;

provincia di Ragusa - territorio delimitato in apposita cartografia 1:25000, carta I.G.M. 273 III S.E. «Chiaromonte Gulfi»; 273 III S.O. «Acate»; 276 IV N.E. «Comiso» dei seguenti comuni: Acate, Chiaromonte Gulfi e Comiso.

Tale territorio è così delimitato: da una linea che, partendo a nord dall'incrocio tra la strada comunale «Mascalucia - Don Giovanni» e la S.P. 63 prosegue verso sud fino all'incrocio con la S.P. per Grammichele, da dove si prosegue in direzione Grammichele per circa Km 0,800 fino all'incrocio con la strada comunale «Vaito» che la si percorre in direzione est fino al torrente vallone «I Margi» proseguendo, poi, in direzione nord - est, lungo il torrente, fino alla S.P. 75 (Grammichele - Licodia E.) al Km 6,500 da dove si prosegue fino al Km 4,200 dove incrocia la strada comunale S. Giovanni che si percorre tutta in direzione sud fino all'incrocio con la S.P. 38/III al Km 3,500 per proseguire fino al Km 4,800 dove incontra il «vallone Salito», percorrendo il quale, si arriva alla strada consortile «Camilla» che si percorre in direzione nord-est fino alla strada provinciale Licodia E. - Vittoria, da qui in direzione sud si arriva alla casa cantoniera «Filo Zingaro» dove si imbocca la comunale «Dicchiara - Piano dell'Acqua»che la si percorre tutta fino all'incrocio con la S.S. 514 di Chiaromonte G. al Km 16 la quale si percorre in direzione sud fino all'incrocio «Coffa» (Km 11,000) dove si imbocca la S.P. 7 al Km 8 che si percorre fino al Km 2,800 dove incrocia la strada comunale «Cifali - Cannamellito», che si percorre, costeggiando la base militare ex Nato di Comiso, fino all'incrocio con la S.P. 7 al Km 7,000, dal quale in direzione sud si arriva all'incrocio con la S.P. 4 al Km 2,800 da dove in direzione nord (sulla S.P. 4) si arriva al ponte sul fiume «Dirillo»(che costituisce limite tra la provincia di Ragusa e Catania). La linea di delimitazione prosegue lungo il fiume «Dirillo», in direzione ovest, fino al ponte sulla S.P. 2 al Km 10,000 da dove si prosegue in direzione nord fino al confine di provincia Catania - Ragusa al Km 14,800 della stessa S.P., da qui si prosegue in direzione ovest lungo il confine di provincia fino alla strada comunale «Bosco Piano Stella» che costeggiando il bosco arriva al fiume «Ficuzza» lungo il quale continua la linea di delimitazione in direzione nord - est fino al ponte sulla S.P. 34 al Km 18,000, sulla S.P. 34 si prosegue in direzione nord fino al Km 7,000 dove si incrocia la strada comunale «Mascalucia - Don Giovanni» percorrendo il quale in direzione est si arriva di nuovo alla S.P. 63, punto dal quale la delimitazione ha avuto inizio.

Art. 4.

Modalità di coltivazione

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dell'«uva da tavola di Mazzarrone» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire, al prodotto che ne deriva, le specifiche caratteristiche di qualità.

La forma di allevamento è il tendone. Può essere utilizzata, anche, la forma di allevamento a controspalliera.

I sesti di impianto ed i sistemi di potatura devono essere quelli in uso generalizzato atti a mantenere un perfetto equilibrio e sviluppo della pianta oltre ad una normale aerazione e soleggiamento della stessa. La densità di piantagione è compresa tra 800 e 1600 piante per ettaro per il tendone e tra le 1800 e 2500 piante per ettaro per la controspalliera.

I portainnesti idonei devono essere esenti da virosi.

Nel caso di reimpianto, si deve attendere almeno due anni per il riposo del terreno, durante i quali è opportuno che vengano eseguite colture cerealicole.

Prima del reimpianto è obbligatorio effettuare l'analisi nematologica. In caso di accertata presenza di Xiphinema index nel precedente impianto, la durata del riposo dovrà essere di almeno cinque anni.

Le operazioni colturali e le modalità di raccolta, devono essere quelle generalmente utilizzate.

La produzione unitaria massima consentita di «Uva da tavola di Mazzarrone» è fissata in quintali 300 per ettaro per i vigneti allevati a tendone ed in quintali 200 per ettaro per i vigneti allevati a controspalliera. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa deve essere riportata attraverso un accurato diradamento dei grappoli.

È consentita la copertura del vigneto con materiali idonei al fine di consentire di anticipare l'epoca di maturazione o di posticipare quella di raccolta dell'uva.

Art. 5.

Adempimenti

L'accertamento della sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità ed i relativi controlli saranno effettuati nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 10 del reg. (CEE) n. 2081/92.

I vigneti idonei alla produzione dell'«Uva da tavola di Mazzarrone» devono essere iscritti in un apposito elenco attivato, tenuto ed aggiornato dall'organismo di controllo. L'organismo di controllo è tenuto a verificare, attraverso opportuni sopralluoghi, i requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco di cui sopra. I produttori sono tenuti a comunicare all'organismo di controllo la data indicativa di inizio raccolta dieci giorni prima che avvenga la stessa. Entro trenta giorni dalla data di fine raccolta, il produttore deve presentare all'organismo di controllo una denuncia finale di produzione annuale.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I frutti di «Uva da tavola di Mazzarrone», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere, oltre alle norme comuni di qualità, alle seguenti caratteristiche:

Uva da tavola di Mazzarrone.

Tipologia di uva nera:

forma del grappolo: la forma del grappolo deve essere quella tipica della varietà, esente da difetti;

dimensioni del grappolo: minimo 400 gr.

Al fine di completare le confezioni è consentito il 10% di grappoli di dimensioni inferiori.

peso medio dell'acino: minimo 3 gr per varietà ad acino piccolo e 5 gr per varietà ad acino grosso;

caratteristiche della buccia: colore nero - blu intenso, vellutato con riflessi perlacei, ricoperti di pruina;

contenuto di solidi solubili totali: minimo 13,00 espresso in gradi Brix;

caratteristiche del rachide: non deve presentare imbrunimenti da invecchiamento né sintomi di oidio.

Uva da tavola di Mazzarrone.

Tipologia di uva rossa:

forma del grappolo: la forma del grappolo deve essere quella tipica della varietà, esente da difetti;

dimensioni del grappolo: minimo 350 gr. per varietà ad acino piccolo e 5 gr per varietà ad acino grosso.

Al fine di completare le confezioni è consentito il 10% di grappoli di dimensioni inferiori;

peso medio dell'acino: minimo 3 gr. per varietà ad acino piccolo e 5 gr per varietà ad acino grosso;

caratteristiche della buccia: colore rosso - palissandro, blu - rosso, ricoperti di pruina;

contenuto di solidi solubili totali: minimo 13,00 espresso in gradi Brix;

caratteristiche del rachide: non deve presentare imbrunimenti da invecchiamento né sintomi di oidio.

Uva da tavola di Mazzarrone.

Tipologia di uva bianca:

forma del grappolo: la forma del grappolo deve essere quella tipica della varietà, esente da difetti.

dimensioni del grappolo: minimo 400 gr.

Al fine di completare le confezioni è consentito il 10% di grappoli di dimensioni inferiori;

peso medio dell'acino: minimo 3 gr. per varietà ad acino piccolo e 5 gr per varietà ad acino grosso;

caratteristiche della buccia: colore da bianco - crema a giallo - dorato, ricoperto di pruina;

contenuto di solidi solubili totali: minimo 13,00 espresso in gradi Brix;

caratteristiche del rachide: non deve presentare imbrunimenti da invecchiamento né sintomi di oidio.

Art. 7.

Designazione e presentazione

Le confezioni devono essere chiuse in maniera tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del contenitore stesso.

L'«Uva da tavola di Mazzarrone» deve essere immessa al consumo con il logo comunitario previsto dal reg. (CE) n. 1726/98 della indicazione geografica protetta, confezionata nel rispetto delle norme generali e metrologiche del commercio ortofrutticolo e deve comparire il logo più avanti descritto.

Sulle confezioni, o in alternativa direttamente sul grappolo, deve figurare, in caratteri chiari, indelebili e nettamente distinguibile da ogni altra scritta la denominazione «Uva da tavola di Mazzarrone» immediatamente seguita dalla indicazione varietale.

Nello spazio immediatamente sottostante deve comparire la menzione «Indicazione geografica protetta». È vietata l'aggiunta alla indicazione di cui al comma precedente di qualsiasi qualificazione o menzione diverse da quelle espressamente previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: Tipo, Fine, Extra, Superiore, Selezionato, Scelto e similari.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonché l'eventuale nome d'aziende o vigneti dai quali effettivamente provenga l'uva.

Debbono inoltre comparire gli elementi atti ad individuare nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore, ed il peso lordo all'origine. È facoltativa l'indicazione della data di raccolta.

Debbono inoltre comparire gli elementi atti ad individuare nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore, ed il peso lordo all'origine. È facoltativa l'indicazione della data di raccolta.

Il logo «Uva da tavola di Mazzarrone - I.G.P.» rappresenta, nella combinazione dei simboli grafici, un campo ovale tracciato da una linea azzurra (il mare) con all'interno: il contorno della Sicilia, tracciato da una linea verde (l'agricoltura); 5 cerchi gialli delimitati da contorno giallo-oro (acini di uve chiare), con al centro un sesto cerchio, sempre giallo a contorno giallo-oro, leggermente più grande degli altri, a richiamare il territorio di sei comuni produttori e posizionato con congruo riferimento geografico sulla metà destra, in basso, del tracciato raffigurante la Sicilia; la dicitura I.G.P., in alto, centrata, all'interno del campo ovale, di colore blu-scuro; la dicitura uva da tavola di, viola scuro (le uve nere), subito sopra l'altra dicitura MAZZARRONE, viola più chiaro (altri colori di uve nere). Le diciture uva da tavola di Mazzarrone sono sovrapposte al contorno della Sicilia ed occupano i due terzi, mediano e inferiore, del campo ovale.

Dati tecnici:

Tre dimensioni:

1. Normale (disponibile su file Word) formato 9,65 × 13,46 cm.

2. Riduzione 1 (disponibile su file Jpeg) formato 3,89 × 3,71 cm.

3. Riduzione 2 (disponibile su file Jpeg) formato 2,8 × 2,67 cm.

Caratteri:

1. I.G.P.: arial black grass.

2. Uva da tavola ......: arial black grass.-corsivo.

3. Mazzarrone: out-line, arial black grass.

Colore:

1. Ovale: R98, G192, B194.

2. Contorno Sicilia: R160, G208, B146.

3. Acini: R248, G226, B15 (campo interno); R245, G203, B18 (contorno).

4. I.G.P.: R48, G29, B92.

5. Uva da tavola di: R125, G21, B125.

6. Mazzarrone: R151, G77, B148.

00A9097

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l'anno 2000

Con decreto direttoriale 8 giugno 2000 le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 2000 sono determinate (ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 459; degli articoli 3 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457; ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434, modificato dall'art. 14 del decreto legislativo n. 375 dell'11 agosto 1993, nonché ai sensi dell'art. 4 della legge 10 maggio 1982, n. 251; dell'art. 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233; dell'art. 14 della legge 26 febbraio 1982, n. 54 e dall'art. 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146), nelle seguenti misure specifiche per ciascuna provincia:

N.	PR.	Provincia	O.T.D.	O.T.I. Comuni	O.T.I. Qualificati	O.T.I. Qualificati Super	O.T.I. Specializz.	O.T.I. Specializz. Super
1	AG	AGRIGENTO	90.108	67.592	79.604	83.538	86.553	92.907
2	AL	ALESSANDRIA	99.681	78.701	86.531	91.082	95.616	100.099
3	AN	ANCONA	93.327	75.368	83.712	88.291	90.911	96.614
4	AO	AOSTA	89.894	70.757	92.664	----------	99.462	101.000
5	AR	AREZZO	93.221	77.088	84.826	89.249	92.858	97.369
6	AP	ASCOLI PICENO	89.713	73.817	81.732	----------	88.857	92.860
7	AT	ASTI	94.803	77.574	85.757	90.732	94.065	98.452
8	AV	AVELLINO	90.291	79.980	86.533	90.294	95.031	98.473
9	BA	BARI	91.269	76.497	83.749	----------	91.022	94.148
10	BL	BELLUNO	94.105	80.256	86.950	----------	94.864	101.067
11	BN	BENEVENTO	90.833	71.799	81.527	82.135	88.146	93.057
12	BG	BERGAMO	95.417	77.642	85.519	91.106	93.398	99.234
13	BO	BOLOGNA	95.221	77.081	87.415	91.081	98.966	105.442
14	BZ	BOLZANO	97.799	82.358	89.950	----------	96.735	92.872
15	BS	BRESCIA	96.649	81.105	88.998	93.762	97.130	101.661
16	BR	BRINDISI	94.684	64.703	79.058	87.600	90.269	92.663
17	CA	CAGLIARI	92.112	79.805	86.507	86.419	96.162	101.187
18	CL	CALTANISSETTA	91.449	74.130	81.942	83.497	88.321	93.237
19	CB	CAMPOBASSO	86.493	85.339	91.021	95.191	102.347	114.247
20	CE	CASERTA	89.200	64.618	83.052	----------	90.443	94.670
21	CT	CATANIA	92.144	74.960	83.819	----------	90.234	96.293
22	CZ	CATANZ./CROTONE	87.083	72.549	81.010	82.894	90.002	93.817
23	CH	CHIETI	87.976	72.020	79.230	80.356	85.501	89.269
24	CO	COMO	97.649	79.985	87.811	92.154	96.265	100.271
25	CS	COSENZA	90.136	74.421	83.790	87.462	90.682	96.680
26	CR	CREMONA	98.454	80.998	86.609	91.429	98.167	105.958
27	CN	CUNEO	96.417	77.095	86.109	88.854	95.318	102.006
28	EN	ENNA	92.823	74.885	81.962	----------	90.687	96.128
29	FE	FERRARA	95.312	82.826	90.149	----------	101.266	107.921
30	FI	FIRENZE/PRATO	93.969	77.581	86.451	----------	94.722	98.080
31	FG	FOGGIA	99.785	80.532	88.951	90.508	97.224	101.276
32	FO	FORLI'/RIMINI	96.278	73.918	85.506	----------	92.716	99.439
33	FR	FROSINONE	86.609	71.819	78.754	----------	86.593	----------
34	GE	GENOVA	88.695	71.419	78.436	81.745	85.447	91.231
35	GO	GORIZIA	92.783	73.073	80.207	82.277	89.122	94.039
36	GR	GROSSETO	93.722	78.601	85.935	85.219	93.763	99.121
37	IM	IMPERIA	90.729	74.079	80.656	85.542	88.539	91.659
38	IS	ISERNIA	86.810	64.378	81.598	----------	87.941	----------
39	AQ	L'AQUILA	88.413	75.637	79.814	----------	86.089	90.321
40	SP	LA SPEZIA	90.271	72.815	79.946	83.532	83.857	86.935
41	LT	LATINA	89.589	75.399	82.716	88.250	89.975	95.146
42	LE	LECCE	96.728	69.464	88.844	91.235	95.878	99.648
43	LC	LECCO	97.649	79.985	87.811	92.154	96.265	100.271
44	LI	LIVORNO	92.419	76.645	84.591	88.915	93.358	97.092
45	LU	LUCCA	93.246	76.549	84.302	86.930	92.586	98.344

46	MC	MACERATA	93.110	74.400	82.005	82.396	90.110	96.130
47	MN	MANTOVA	98.639	92.400	100.683	107.563	113.850	122.271
48	MS	MASSA CARRARA	84.716	76.687	85.471	----------	91.733	99.147
49	MT	MATERA	86.164	67.795	80.031	76.962	85.263	89.276
50	ME	MESSINA	90.987	74.279	81.473	87.835	87.609	92.820
51	MI	MILANO/LODI	95.029	76.840	84.611	89.398	93.130	97.253
52	MO	MODENA	98.899	96.877	98.597	85.823	105.002	117.313
53	NA	NAPOLI	88.893	69.217	82.499	----------	90.010	92.157
54	NO	NOVARA/VERB. C.O.	97.101	76.847	85.725	----------	96.399	99.796
55	NU	NUORO	98.701	84.297	90.807	88.544	101.950	105.878
56	OR	ORISTANO	99.874	80.506	88.764	78.163	98.688	104.019
57	PD	PADOVA	95.193	77.889	87.580	89.002	96.632	103.636
58	PA	PALERMO	92.601	74.270	81.071	87.002	87.419	92.062
59	PR	PARMA	95.735	75.856	84.957	90.904	95.705	102.745
60	PV	PAVIA	97.098	80.693	88.814	93.873	98.094	102.544
61	PG	PERUGIA	91.772	74.709	81.836	86.136	89.120	93.718
62	PS	PESARO	91.410	75.349	82.435	86.431	89.644	94.879
63	PE	PESCARA	86.359	71.871	81.209	----------	88.099	91.100
64	PC	PIACENZA	93.282	75.496	82.664	88.298	91.360	96.659
65	PI	PISA	92.920	76.554	84.394	----------	92.801	97.155
66	PT	PISTOIA	100.749	78.746	88.189	93.745	98.271	103.115
67	PN	PORDENONE	92.235	74.209	81.597	82.343	90.362	95.345
68	PZ	POTENZA	88.274	74.169	81.476	85.564	88.927	93.192
69	RG	RAGUSA	93.793	75.951	81.877	86.873	88.319	95.296
70	RA	RAVENNA	93.925	73.254	84.464	84.097	94.767	102.169
71	RC	REGGIO CALABRIA	93.115	72.979	81.059	85.172	89.563	94.667
72	RE	REGGIO EMILIA	95.666	89.918	95.675	102.272	109.969	130.414
73	RI	RIETI	91.221	75.506	83.551	86.443	91.723	96.153
74	RM	ROMA	91.214	73.634	81.713	----------	90.025	95.091
75	RO	ROVIGO	92.542	75.865	82.989	83.909	93.239	99.570
76	SA	SALERNO	91.353	70.994	82.335	85.199	90.076	93.147
77	SS	SASSARI	92.221	83.109	89.759	84.426	100.775	104.944
78	SV	SAVONA	88.947	71.821	78.660	82.909	85.635	90.711
79	SI	SIENA	95.775	76.568	85.825	90.696	94.889	94.360
80	SR	SIRACUSA	86.108	65.523	70.207	84.220	86.767	90.530
81	SO	SONDRIO	92.841	73.790	83.728	88.686	91.909	97.190
82	TA	TARANTO	89.364	76.645	84.954	----------	93.269	98.532
83	TE	TERAMO	87.341	84.185	89.656	----------	94.747	99.852
84	TR	TERNI	87.362	72.967	80.113	82.362	85.846	90.662
85	TO	TORINO	97.124	78.262	87.238	92.300	95.854	100.163
86	TP	TRAPANI	90.561	74.661	81.329	82.722	88.678	90.358
87	TN	TRENTO	99.096	77.492	89.229	----------	101.668	109.828
88	TV	TREVISO	96.955	81.257	88.890	93.850	97.734	102.652
89	TS	TRIESTE	91.681	72.604	81.975	84.510	89.625	91.889
90	UD	UDINE	89.290	76.658	82.902	81.165	90.769	102.306
91	VA	VARESE	95.733	73.929	83.843	87.280	91.948	95.469
92	VE	VENEZIA	93.916	74.389	83.783	88.419	93.536	99.241
93	VC	VERCELLI/BIELLA	97.746	75.687	88.195	87.994	100.784	108.356
94	VR	VERONA	96.660	85.792	94.784	98.773	111.711	105.240
95	VV	VIBO VALENTIA	87.925	71.647	82.996	81.722	89.545	93.647
96	VI	VICENZA	95.151	75.320	83.168	88.205	91.803	97.655
97	VT	VITERBO	91.833	74.868	82.542	84.285	90.452	94.002

00A9092

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651160/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.